

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

157^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1980

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

AMMINISTRAZIONI COMUNALI		
Annunzio di decreti di scioglimento di consigli comunali	Pag.	8294
AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO		
Deferimento di domanda all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari		8292
Presentazione di relazioni		8292
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (30 luglio - 1° agosto 1980)		8296
Variazione		8358
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA		
Trasmissione di documentazione allegata alla relazione conclusiva		8292
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA		
Costituzione		8285
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA		
Trasmissione di ordinanze	Pag.	8285
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI		
Variazioni nella composizione		8285
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI		
Presentazione di relazione e di relazioni di minoranza		8292
CONGEDI		8285
CORTE COSTITUZIONALE		
Trasmissione di sentenza		8292
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione		8287
Approvazione da parte di Commissione permanente		8291

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 983 e 1027:	
PRESIDENTE	Pag. 8297
BONIFACIO (DC)	8297
PITTELLA (PSI)	8297
Coordinamento da parte della 4ª Commissione permanente del disegno di legge n. 311	8291
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	8288
Deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente	8290
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	8289
Presentazione del testo degli articoli proposto dalla 12ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 983	8291
Presentazione di relazioni	8291
Richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 995	8288
Trasmissione dalla Camera dei deputati	8286

Discussione:

« Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (334); « Ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: piano quinquennale » (104), d'iniziativa del senatore Vignola.

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: « Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »:

BONIFACIO (DC)	8305
D'AMELIO (DC)	8301, 8334
DI VAGNO, sottosegretario di Stato per l'interno	8313, 8316
FLAMIGNI (PCI)	8297 e <i>passim</i>
JANNELLI (PSI)	8300
MURMURA (DC)	8303, 8305
PAVAN (DC), relatore	8301 e <i>passim</i>
ROGNONI, ministro dell'interno	8302 e <i>passim</i>

« Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assisten-

za sanitaria delle unità sanitarie locali » (983) (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali »:

BELLINZONA (PCI)	Pag. 8341, 8346, 8348
BOMPIANI (DC)	8351, 8353
DEL NERO (DC)	8357
FORNI (DC), relatore	8335 e <i>passim</i>
MERZARIO (PCI)	8357
ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità	8343 e <i>passim</i>
PINTO (PRI)	8356
RIPAMONTI (DC)	8355
VETTORI (DC)	8350

ENTI PUBBLICI

Annunzio di richieste di parere parlamentare concernenti nomine	8293
---	------

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	8359, 8360
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	8359

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	8297
----------------------	------

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Presentazione di relazione	8293
--------------------------------------	------

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasmissione di documenti	8294
-------------------------------------	------

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Presentazione di relazione	8293
--------------------------------------	------

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1980

	8379
--	------

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzione	8294
---------------------------------------	------

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (dall'8 luglio 1980 all'inizio delle ferie estive)

Integrazioni	8295
------------------------	------

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

ROMEI, *f.f. segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 17 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cioce per giorni 2, Damaggio per giorni 2, Landolfi per giorni 25, Spadaccia per giorni 5, Taviani per giorni 12 e Vinay per giorni 25.

Annunzio di costituzione della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, nella seduta del 24 luglio 1980, ha proceduto alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza eleggendo i deputati Gorla, Toni e Rizzi, rispettivamente, a Presidente, Vice Presidente e Segretario.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali

PRESIDENTE. Il senatore Saprito è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sostituzione del senatore Murmura.

Annunzio di ordinanze emesse dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, con nota n. 365/VIII, ha trasmesso copia della ordinanza con la quale la Commissione stessa ha approvato l'archiviazione del procedimento n. 275/VIII (atti relativi agli onorevoli Franco Nicolazzi, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, Franco Evangelisti, nella sua qualità di Ministro della marina mercantile *pro tempore*, Renato Altissimo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore* e Giovanni Marcora, nella sua qualità di Ministro dell'agricoltura e foreste *pro tempore*).

Con la succitata nota il Presidente della Commissione ha anche precisato che la determinazione di cui sopra è stata adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 27, primo comma, del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ma con il voto favorevole di meno dei 4/5 dei componenti la Commissione.

Copia della predetta ordinanza di archiviazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Decorre pertanto da domani, giovedì 31 luglio 1980, il termine di cinque giorni previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del citato Regolamento, per la presentazione di richieste intese ad ottenere che la Commissione, nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, presenti la relazione al Parlamento in seduta comune.

L'eventuale presentazione delle richieste di cui sopra e le conseguenti sottoscrizioni si effettueranno nelle giornate di giovedì 31 luglio, venerdì 1°, lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 agosto 1980, dalle ore 10 alle ore 12

e dalle ore 17 alle ore 19, presso l'ufficio del Direttore del Servizio di Segreteria, sito al secondo piano di Palazzo Madama.

Con la stessa nota il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha trasmesso copia delle ordinanze con le quali la Commissione stessa ha dichiarato la propria incompetenza nei confronti dei procedimenti n. 272/VIII (atti relativi al senatore Tommaso Morlino, nella sua qualità di Ministro di grazia e giustizia *pro tempore*) e n. 276/VIII (atti relativi agli onorevoli Franco Maria Malfatti e Mario Pedini, nella loro qualità di Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*).

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . In data 18 luglio 1980, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1039. — « Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea » (1022) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 1721. — « Aumento della partecipazione italiana a organismi finanziari internazionali » (1023) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 1755-1786. — Deputati GIURA LONGO e OLIVI; CARLOTTO ed altri. — « Modifica della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione » (1024) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

In data 22 luglio 1980, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1823 — Deputati VERNOLA ed altri. — « Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali » (1027) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 523 - 634 - 643 - 1015 — Deputati PANI ed altri; MARZOTTO CAOTORTA ed altri; FERRARI Marte ed altri; LOMBARDO ed altri. — « Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi » (1028) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 545 - 763 — Deputati VAGLI Maura ed altri; LOBIANCO ed altri. — « Norme integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna » (1029) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 893 - 968 — Deputati CABRAS ed altri; ICHINO ed altri. — « Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie » (1030) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

In data 23 luglio 1980, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5 - 1078 - 1727 — Deputati RIZ ed altri; VIRGILI ed altri; POSTAL e KESSLER. — « Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio » (1035) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Il Presidente della Camera dei deputati ha inoltre trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 895 — « Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza » (1045) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1202 — « Statizzazione dell'Istituto musicale pareggiato di Trento » (1046) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

**Annuncio di presentazione
di disegni di legge**

P R E S I D E N T E . In data 18 luglio 1980, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

« Riforma del credito agrario » (1025).

In data 22 luglio 1980, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari » (1031).

In data 18 luglio 1980, è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

VINCELLI. — « Proposizioni normative per la riforma dell'ordinamento della scuola guida » (1026).

In data 23 luglio 1980, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

LEPRE, SIGNORI, DI NICOLA, SCAMARCIO e RECUPERO. — « Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un nuovo codice militare di pace » (1032);

BARSACCHI, SCAMARCIO, SIGNORI, FERRALASCO, JANNELLI, NOCI, RECUPERO, SCEVAROLLI, PETRONIO, DA ROIT, FINESSI, PITTELLA, BOZZELLO VEROLE e MARAVALLE. — « Istituzione del tribunale penale e civile della Versilia » (1033);

GROSSI, TEDESCO TATÒ Giglia, ROSSANDA Marina, MERZARIO, GOZZINI, ARGIROFFI, BENEDETTI, CIACCI e TROPEANO. — « Attuazione del servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e di pena » (1034).

In data 26 luglio 1980, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

BARTOLOMEI, CIPELLINI, PERNA, GUALTIERI, ANDERLINI, BRUGGER e SCHIETROMA. — « Pro-roga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia » (1037).

In data 28 luglio 1980, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, CANNETTI, CHIARANTE, GUTTUSO, MASCAGNI, PAPPALIA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SALVUCCI e ULIANICH. — « Norme per la modifica dei programmi della scuola elementare » (1038);

CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, CANNETTI, CHIARANTE, GUTTUSO, MASCAGNI, PAPPALIA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SALVUCCI, BONAZZI e ULIANICH. — « Norme per l'organizzazione didattica della scuola elementare » (1039);

FERMARIELLO, SPADOLINI, CIPELLINI, PERNA, BARTOLOMEI, CHIAROMONTE, ARIOSTO, GUALTIERI, ANDERLINI, FAEDO, GUTTUSO, BONIFACIO, CHIARANTE, MARAVALLE, VALENZA, ULIANICH, PROCACCI, MOLA e PATRIARCA. — « Provvedimento per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio » (1040);

CENGARLE, SEGNANA, TOROS, GIUST, SCHIANO, COLOMBO Vittorino (V.), LONGO, SALVATERRA, VETTORI, TONUTTI, PAVAN e BEORCHIA. — « Attribuzione dei servizi di manutenzione delle strade di comunicazione con le zone sacre e monumentali dell'arco alpino centro orientale ai Comandi militari territoriali » (1041);

MEZZAPESA. — « Concessione di un contributo annuo da parte dello Stato all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (ANFFaS) » (1042).

Sono stati altresì presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BERTONE, MARCHETTI, BARSACCHI, BEVILACQUA, TOLOMELLI, COLELLA, CONTI PERSINI, PATRIARCA, URBANI e MARSELLI. — « Delega al Governo per il definitivo riordinamento della pensionistica di guerra » (1043);

CIPPELLINI, MARAVALLE, MASCIADRI, VIGNOLA, NOVELLINI, SPANO e PETRONIO. — « Disciplina del mercato d'arte moderna » (1044).

In data 23 luglio 1980, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. — « Norme per il trasferimento alle regioni Valle d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative per la gestione unitaria del parco nazionale del Gran Paradiso » (1036).

Annuncio di richiesta di dichiarazione di urgenza per il disegno di legge n. 995

PRESIDENTE. Il Governo ha chiesto la dichiarazione d'urgenza per il seguente disegno di legge da lui presentato:

« Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato » (995).

Tale richiesta sarà discussa all'inizio della prossima seduta, ai sensi del primo comma dell'articolo 77 del Regolamento.

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del po-

tenziale viticolo alle esigenze del mercato » (995), previ pareri della 1ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

In data 23 luglio 1980, il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

Deputati GIURA LONGO e OLIVI; CARLOTTO ed altri. — « Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla pianificazione » (1024) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 12ª Commissione.

In data 25 luglio 1980, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Modifiche all'articolo 60 del codice di procedura penale » (1014), previo parere della 1ª Commissione;

« Modifiche all'articolo 630 del codice penale » (1015), previo parere della 1ª Commissione.

In data 26 luglio 1980, il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BARTOLOMEI ed altri. — « Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia » (1037).

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . In data 25 luglio 1980, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati VERNOLA ed altri. — « Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali » (1027) (Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 5^a Commissione;

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

STAMMATI ed altri. — « Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana S. Giovanni Bosco, denominata "Borgo ragazzi di Don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma » (1018), previo parere della 1^a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 2^a (Giustizia) e 4^a (Difesa):

LEPRE ed altri. — « Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un nuovo codice militare di pace » (1032), previ pareri della 5^a e della 6^a Commissione.

Inoltre i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CIPPELLINI ed altri. — « Disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi » (954), pre-

vi pareri della 5^a, della 6^a, della 8^a, della 9^a, della 10^a, della 12^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

SANTALCO ed altri. — « Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (967), previo parere della 1^a Commissione;

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 della Organizzazione internazionale del lavoro » (922) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1^a, della 8^a, della 9^a, della 11^a e della 12^a Commissione;

MARCHETTI ed altri. — « Adeguamento per il biennio 1980-1981 del contributo ordinario all'Istituto affari internazionali, con sede in Roma » (986), previo parere della 5^a Commissione;

RICCI ed altri. — « Applicazione della legge 5 dicembre 1978, n. 834, concernente la ristrutturazione del ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri » (989), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

VITALE Antonio ed altri. — « Modifiche alla legge 22 luglio 1971, n. 536, recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni » (981), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SANTALCO ed altri. — « Arruolamento dei finanziari ausiliari » (996), previ pareri della 1^a, della 4^a e della 5^a Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BUZZI ed altri. — « Ordinamento della scuola non statale » (905), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

SPADACCIA e STANZANI GHEDINI. — « Riforma della legislazione scolastica in materia di religione in base ai principi della Costituzione della Repubblica » (982), previo parere della 1ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Modifiche ed integrazioni all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante sanzioni amministrative in materia edilizia ed urbanistica. Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate prima dell'entrata in vigore della medesima legge » (959), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 7ª Commissione;

Deputati MARZOTTO CAOTORTA ed altri; BOCCHI ed altri. — « Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore » (994), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

BONDI ed altri. — « Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche » (961), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª e della 8ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

ANTONIAZZI ed altri. — « Nuove norme previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative e non, che manipolano, trasformano, commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici » (958), previ pareri della 6ª, della 9ª e della 10ª Commissione.

Annuncio di deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta delle Commissioni permanenti riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 9ª (Agricoltura), in data 25 luglio 1980, sono stati deferiti in sede deliberante alle Commissioni stesse i seguenti disegni di legge, già assegnati a dette Commissioni in sede referente:

Deputati GAMPER ed altri; FUSARO ed altri; BALZARDI ed altri; BETTINI ed altri. — « Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice » (979) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

FONTANARI ed altri. — « Adeguamento dei sovracanonici dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonchè dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni » (214);

MAZZOLI ed altri. — « Disciplina nei territori montani dei sovracanonici idroelettrici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 » (846).

Su richiesta delle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), in data 25 luglio 1980, sono stati deferiti in sede deliberante alle Commissioni stesse i seguenti disegni di legge, già assegnati a dette Commissioni in sede referente:

Deputati CATTANEI ed altri. — « Riforma del sistema previdenziale forense » (993) (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 4ª e 13ª della Camera dei deputati*);

BAUSI ed altri. — « Modifiche alle norme sulla previdenza forense » (305).

Annuncio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 28 luglio 1980, il senatore Pavan ha presentato una relazione unica sui disegni di legge:

VIGNOLA. — « Ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: piano quinquennale » (104);

« Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (334).

A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 29 luglio 1980, il senatore Calarco ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corti di assise presso il Tribunale di Brescia » (960) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), in data 23 luglio 1980, il senatore Orlando ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Adesione al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1º dicembre 1959, e sua esecuzione » (932) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 18 luglio 1980, il senatore Ricci ha presentato una relazione unica sui disegni di legge:

« Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale » (756);

VIGNOLA. — « Ristrutturazione, potenziamento ed ammodernamento del Corpo della guardia di finanza » (94).

A nome della 9ª Commissione permanente (Agricoltura), in data 29 luglio 1980, il senatore Dal Falco ha presentato la relazione

· sul disegno di legge: CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. — « Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto Veneto berico-euganeo » (594).

A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), in data 24 luglio 1980, il senatore Bombardieri ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia » (1008).

Annuncio di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 12ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 983

P R E S I D E N T E . In data 24 luglio 1980, la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali » (983).

Annuncio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta del 23 luglio 1980, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza » (911) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati, con modificazioni*).

Annuncio di coordinamento di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta del 23 luglio 1980, la 4ª Commissione permanente

te (Difesa) ha proceduto al coordinamento del disegno di legge: « Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (311).

Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio annunciata nella seduta del 16 luglio 1980 — *Doc. IV, n. 44* — è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Annunzio di presentazione di relazione su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . In data 28 luglio 1980, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Graziani ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Barsacchi (*Doc. IV, n. 38*).

In data 26 luglio 1980, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Accili ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Orlando (*Documento IV, n. 40*).

In data 28 luglio 1980, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore De Carolis ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Cengarle (*Doc. IV, n. 41*).

**Annunzio di sentenza
trasmessa dalla Corte costituzionale**

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte

costituzionale, con lettera del 23 luglio 1980, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte medesima ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali). Sentenza n. 121 del 17 luglio 1980 (*Documento VII, n. 37*).

Il predetto documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Annunzio di documentazione allegata alla relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

P R E S I D E N T E . La Segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha trasmesso la tredicesima parte del IV Volume della documentazione allegata alla relazione conclusiva presentata nella VI Legislatura (*Doc. XXIII, n. 1/VII*).

Annunzio di relazione trasmessa dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Annunzio di relazioni di minoranza

P R E S I D E N T E . La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha presentato, in adempimento al disposto dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la relazione annuale sull'attività svolta dal 27 ottobre 1978 al 17 giugno 1980 (*Doc. XLVIII, n. 1*).

Sono state altresì presentate due relazioni di minoranza dai deputati Ciccimessere e Milani.

Annunzio di relazione trasmessa dai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici

P R E S I D E N T E. I Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici hanno presentato la « Relazione sull'applicazione del nuovo regime delle locazioni » (*Doc. LIX*, n. 1), prevista dall'articolo 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Tale documento sarà trasmesso alle Commissioni permanenti 2ª e 8ª.

Annunzio di richieste di parere parlamentare su proposte di nomine in enti pubblici

P R E S I D E N T E. Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare concernenti:

la proposta di nomina dell'avvocato Gabriele Moretti a presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);

la proposta di nomina del dottor Luciano Feliciani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo.

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, sono state deferite rispettivamente la prima alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), la seconda alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare concernenti:

la proposta di nomina dell'avvocato Ennio Commodaro a presidente dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza;

la proposta di nomina del professor Fausto Cantarelli a presidente degli Istituti sperimentali per le colture foraggere e lattiero-casearie con sede in Lodi (Milano);

la proposta di nomina del commendator Domenico Bianchi a presidente dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

la proposta di nomina del dottor Federico Grazioli a presidente dell'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma;

la proposta di nomina del dottor Giovanni Brandizzi a presidente dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma;

la proposta di nomina del professor Sergio Orsi a presidente degli Istituti sperimentali per la selvicoltura di Arezzo e per lo studio e la difesa del suolo di Firenze;

la proposta di nomina del professor Orlando Montemurro a presidente dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari;

la proposta di nomina dell'avvocato Domenico Jelmoni a presidente dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano.

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, sono state deferite alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura).

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Angelo Solinas a presidente del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giambattista Torregrossa a presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo ».

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, numero 14, la richiesta di parere parlamentare

sulla proposta di nomina del professor Roldando Cultrera a presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (aus.) Camillo Cuzzi a vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 4ª Commissione permanente (Difesa).

Annunzio di documenti trasmessi dal Ministro della difesa

P R E S I D E N T E . Il Ministro della difesa ha trasmesso copia del verbale della riunione del 13 giugno 1980 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi della Aeronautica militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa ha trasmesso altresì copia del verbale della riunione del 6 giugno 1980 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'am-

modernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Annunzio di trasmissione di risoluzione approvata dal Parlamento europeo

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata da quell'Assemblea, concernente l'andamento economico della Comunità nel primo semestre 1980 e sull'attuazione della decisione del Consiglio relativa alla convergenza.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla 3ª Commissione permanente.

Annunzio di decreti di scioglimento di consigli comunali

P R E S I D E N T E . Con lettera del 21 luglio 1980, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica — emanati nel secondo trimestre 1980 — concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Luzzi (Cosenza), Alessano (Lecce), Montenero di Bisaccia (Campobasso), Villa Literno (Caserta), Arienzo (Caserta) e S. Felice a Canello (Caserta).

Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 26 luglio 1980, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità, le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per il periodo dall'8 luglio all'inizio delle ferie estive 1980:

- Disegni di legge nn. 334 e 104. — Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Disegno di legge n. 983. — Conversione in legge del decreto-legge concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali (*presentato al Senato - scade il 31 agosto 1980*).
- Disegno di legge n. 1008. — Conversione in legge del decreto-legge recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia (*presentato al Senato - scade il 13 settembre 1980*).
- Disegno di legge n. 1027. — Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni del Parlamento europeo e dei consigli regionali (*approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 988. — Conversione in legge del decreto-legge concernente disposizioni in materia tributaria (*presentato al Senato - scade il 1° settembre 1980*).
- Disegno di legge n. 999. — Conversione in legge del decreto-legge concernente misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno (*presentato al Senato - scade il 7 settembre 1980*).
- Disegno di legge n. 1000. — Conversione in legge del decreto-legge concernente istituzione del Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo dell'occupazione (*presentato al Senato - scade il 7 settembre 1980*).
- Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'INPS (*se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 31 agosto 1980*).

Essendo state adottate all'unanimità, le suddette integrazioni hanno carattere definitivo.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 30 luglio al 1° agosto 1980

P R E S I D E N T E. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 30 luglio al 1° agosto 1980:

Mercoledì	30 luglio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 17)	<ul style="list-style-type: none"> — Disegni di legge nn. 334 e 104. — Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. — Disegni di legge nn. 756 e 94. — Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale. — Disegno di legge n. 983. — Conversione in legge del decreto-legge concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali (<i>presentato al Senato - scade il 31 agosto 1980</i>).
Giovedì	31 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 17)	<ul style="list-style-type: none"> — Autorizzazioni a procedere in giudizio (<i>Doc. IV, nn. 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41</i>). — Disegno di legge n. 617. — Agevolazioni previdenziali a favore dei lavoratori agricoli occupati nelle zone colpite da calamità atmosferiche.
Venerdì	1° agosto	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10) (<i>se necessaria</i>)	<ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. 964. — Conversione in legge del decreto-legge concernente assegnazione al CNEN di un contributo di 260 miliardi a titolo di anticipazione sul contributo per il quinquennio 1980-1984 (<i>presentato al Senato - scade il 23 agosto 1980</i>). — Disegno di legge n. 1008. — Conversione in legge del decreto-legge recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia (<i>presentato al Senato - scade il 13 settembre 1980</i>). — Disegno di legge n. 1027. — Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni del Parlamento europeo e dei consigli regionali (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>).

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario è stato distribuito.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Su richiesta della 6ª Commissione permanente, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, che la discussione dei disegni di legge nn. 756 e 94, iscritti al secondo punto dell'ordine del giorno, sia affrontata come ultimo punto dell'ordine del giorno stesso.

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 983 e 1027

PITTELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA. A nome della 12ª Commissione permanente, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 983, recante: « Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Pittella si intende accolta.

BONIFACIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO. A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i Consigli regionali » (1027).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Bonifacio si intende accolta.

Discussione dei disegni di legge:

« **Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** » (334) e « **Ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: piano quinquennale** » (104), d'iniziativa del senatore Vignola.

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo:

« **Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » e: « Ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: piano quinquennale », di iniziativa del senatore Vignola.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Flamigni. Ne ha facoltà.

FLAMIGNI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge affronta tre problemi da tempo dibattuti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco: il riordinamento del servizio antincendi negli aeroporti, l'istituzione del ruolo di supporto tecnico e l'istituzione del ruolo di supporto amministrativo.

Il disegno di legge iniziale presentato dal Governo il 13 ottobre del 1979 si limitava ad affrontare le norme sui primi due aspetti di questo disegno di legge, cioè il riordinamento del servizio antincendi negli aeroporti e l'istituzione del ruolo di supporto tecnico. Facemmo subito presente che occorreva affrontare anche le norme relative all'istituzione del ruolo di supporto amministrativo. La Commissione affari costituzionali e il Governo, in seguito a un accordo sindacale poi intervenuto, fecero propria questa impostazione.

La materia ha formato oggetto prima di agitazioni, poi di accordi sindacali intervenuti tra il Ministero dell'interno e le organizzazioni dei vigili del fuoco.

Finalmente, con questo provvedimento, si intende riorganizzare il servizio antincendi negli aeroporti, esigenza questa da molto tempo avvertita e posta da circa dieci anni, cioè da quando venne approvata la legge sulla protezione civile, nel dicembre del 1970. Sono note le anomalie, le carenze, le disfunzioni attuali del servizio che non consentono il rispetto pieno dei principi della sicurezza posti a base delle norme internazionali della navigazione aerea. Più di una volta la direzione tecnica del Corpo dei vigili del fuoco, le organizzazioni sindacali ed anche la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi hanno denunciato la anomalia dell'attuale organizzazione che funziona senza il necessario coordinamento tra le varie branche della pubblica amministrazione interessate alla efficienza dei servizi antincendi negli aeroporti.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco fornisce il personale e le prestazioni tecniche, mentre i mezzi, le attrezzature, le sedi vengono fornite dal Ministero dei trasporti e non sempre con la necessaria intesa, per cui a Milano è stata costruita una sede per la caserma dei vigili del fuoco non idonea a farvi entrare parte dei mezzi antincendi, perchè il consorzio aeroportuale (SEA) ha costruito lo stabile senza chiedere il parere del Ministero dell'interno e, per esso, della direzione tecnica del Corpo dei vigili del fuoco. Quindi la costruzione è stata fatta con approssimazione e non è stata rapportata ai mezzi, ai servizi di prevenzione usati dai vigili del fuoco.

Disfunzioni analoghe si sono poi verificate a Roma, a Catanzaro e a Lamezia Terme. Vi sono aeroporti in cui il servizio antincendi è assicurato dal Ministero dell'interno, altri dove è assicurato dall'aeronautica militare e poi vi è una terza serie di aeroporti minori in cui il servizio non è assicurato dallo Stato, ma vi debbono provvedere i privati, e questo nonostante siano trascorsi oltre quattro anni dalle note sentenze della Corte di cassazione che hanno affermato che il servizio antincendi, anche negli aero-

porti civili in concessione ad enti o società, deve essere svolto a cura ed a spese dello Stato. Non sempre sono osservate le norme internazionali della navigazione aerea, perchè non sempre il sistema attuale garantisce le attrezzature minime previste ed il personale necessario. Inoltre vi sono non pochi aeroporti aperti al traffico civile che dovrebbero chiudere se non fossero soccorsi dai nuclei antincendio dell'aeronautica militare.

Il disegno di legge interviene quindi con molto ritardo a precisare l'area di competenza di ciascuna amministrazione, sia statale che civile o militare, operante nello specifico e delicato settore e provvede ad unificare nel Ministero dell'interno e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la responsabilità dell'organizzazione degli uomini e dei mezzi necessari per il servizio antincendi negli aeroporti e a tale fine provvede ad aumentare l'organico del Corpo nazionale dei vigili di 1.255 unità per disporre dei minimi contingenti sufficienti all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti.

Circa l'istituzione del servizio di supporto tecnico ed amministrativo il testo approvato in Commissione rappresenta un primo passo nel riordinamento del servizio antincendi e di soccorso pubblico. La normativa sui servizi di supporto tecnico e amministrativo-contabile, oltre a favorire il servizio reso dal Corpo dei vigili del fuoco negli aeroporti, migliora sensibilmente l'organizzazione complessiva del servizio istituzionale del Corpo, in quanto crea due importanti strutture, con l'impiego di personale specializzato, destinate a migliorare le prestazioni e ad accrescere la produttività.

Oltre a realizzare un reclutamento volto ad una migliore qualificazione e specializzazione, con l'assunzione di 1.400 unità nel ruolo tecnico e di 1.614 unità nel ruolo amministrativo, il provvedimento consente il reclutamento di una parte cospicua di vigili del fuoco, oggi distolta dai servizi di istituto per i quali si erano arruolati, vale a dire i servizi di soccorso e di prevenzione.

Il nostro giudizio sul testo al nostro esame è in linea di massima positivo perchè non è in contrasto, ma coerente, con il programma sostenuto dal nostro partito per il

riordinamento del sistema della protezione civile e del servizio antincendi, al fine di risolvere l'attuale inadeguatezza funzionale ed organizzativa del Corpo dei vigili del fuoco e supplire alla mancanza di una organizzazione efficiente della protezione civile.

Voglio qui accennare a quella parte del programma di riordinamento del servizio antincendi che si collega a questo provvedimento. Noi riteniamo che sia necessaria una organizzazione a carattere nazionale del Corpo dei vigili del fuoco, articolata però in correlazione al nuovo assetto regionale e alla già affermata autonomia del Corpo; riteniamo necessario il decentramento di funzioni direttive e amministrative degli organi centrali del Ministero e di quelli periferici, cioè gli ispettorati regionali e i comandi provinciali; riteniamo necessaria l'affermazione dell'esigenza fondamentale del collegamento a livello regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli organismi elettivi locali (regioni, province e comuni); riteniamo necessario adeguare la competenza territoriale degli attuali comandi provinciali alle esigenze proprie del soccorso, superando la barriera burocratica costituita dai rigidi confini provinciali e riteniamo altresì necessario il decentramento, a livello regionale, di funzioni addestrative e di preparazione tecnico-professionale del personale. Riteniamo poi necessario il potenziamento dei servizi di specializzazione del Corpo, che rappresentano un naturale completamento delle capacità operative di soccorso.

Voglio infine ricordare la necessità di una disciplina e di un controllo, da parte del Corpo, di eventuali servizi antincendi privati. Poichè anche in questo disegno di legge si prevede che, per un certo periodo, possa ancora ricorrersi alle responsabilità delle società e degli enti che gestiscono gli aeroporti è quanto mai indispensabile il controllo e l'ausilio da parte del Corpo nazionale dei vigili.

L'istituzione dei servizi di supporto tecnico ed amministrativo, così come prevede il testo approvato dalla Commissione, risponde anche a quelle ragioni di autonomia tecnica ed amministrativa derivanti dalle caratteristiche particolari e dalla natura dei compiti svolti dal Corpo dei vigili del fuoco,

dalle ragioni di efficienza e di produttività e dalla particolare collocazione di questo organismo nell'ambito della pubblica amministrazione, di cui ci ha parlato anche di recente il Ministro per la funzione pubblica, onorevole Giannini.

In coerenza, quindi, con il nostro programma di riordinamento del Corpo, pensiamo che, per quanto riguarda l'istituzione del servizio di supporto tecnico, il Ministro dell'interno debba valersi della facoltà attribuitagli dall'articolo 45 del provvedimento, di ricorrere, cioè, al decreto per l'istituzione, la soppressione, la consistenza e l'organizzazione delle strutture tecniche, tenendo però conto dell'esigenza di costituire dei centri regionali di supporto tecnico ove far confluire i relativi organici al fine di evitare, considerata l'esiguità del numero — in tutto si tratta di 1 400 componenti l'organico — la polverizzazione dei medesimi organici sul territorio che avrebbe come conseguenza una resa produttiva assai scarsa.

La legge, introducendo la necessaria distinzione tra i vigili del fuoco che svolgono i servizi di soccorso e di prevenzione ed il personale dei servizi di supporto tecnico ed amministrativo, consente anche di chiarire alcune ambiguità in ordine alla corresponsione dell'indennità di rischio permettendo di applicare in modo chiaro il criterio di compensare con l'indennità di rischio il personale che effettivamente è sottoposto al rischio derivante dall'espletamento del servizio operativo.

Un'unica riserva mi sento di dover esprimere al provvedimento per la parte relativa alle norme transitorie che attengono al personale dirigenziale e in modo particolare alla previsione di inquadrare tutti i comandanti provinciali dei vigili del fuoco nella funzione di primo dirigente. Se da una parte ciò è necessario per compensare giustamente i comandanti provinciali per le complesse attribuzioni da essi svolte, questo inquadramento però può anche comportare un'inflazione nella qualifica di primo dirigente.

Il Ministro sa assai bene la necessità di dover procedere di frequente alla mobilità del personale perchè si è comandanti provinciali in virtù delle capacità effettive di poter assolvere a tutte le funzioni che ai co-

mandanti sono attribuite. E capita spesso che, per l'impossibilità da parte dei titolari di quella carica di far fronte alle complesse incombenze, il Ministero si trovi nella necessità di dover provvedere alla mobilità del personale, alla sostituzione per ragioni operative. E poichè noi anteponiamo le esigenze della operatività, dell'efficienza del servizio che è uno dei più importanti servizi pubblici del nostro paese, riteniamo che si debba trovare una soluzione che potrebbe essere analoga a quella adottata negli enti locali con i coordinatori.

I 14 comandanti provinciali che sono stati sostituiti nel giro dell'ultimo anno per l'impossibilità di far fronte a tutte quelle incombenze, una volta che ad essi fosse stata attribuita la responsabilità di primo dirigente, avrebbero mantenuto la qualifica anche quando, per ragioni di servizio, fossero destinati a compiti assai meno importanti.

Avevamo rivolto un invito al Governo di studiare un emendamento per risolvere il problema del giusto trattamento e riconoscimento per i comandanti senza ricorrere alla **norma prevista dall'articolo 37**. Per il resto riteniamo che il provvedimento abbia un contenuto positivo e pertanto il Gruppo comunista voterà a favore. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jannelli. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Molto brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per aderire col nostro voto al disegno di legge che oggi è all'esame di quest'Aula.

Dobbiamo sottolineare che il 5 luglio dello scorso anno il senatore Vignola presentò alla Presidenza del Senato un disegno di legge che conteneva una completa disciplina sulla ristrutturazione, sull'ammodernamento e sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; prevedeva il riordinamento del Corpo in un quinquennio **inquadrandolo perciò in un piano organico**. Quel disegno di legge, in definitiva — dobbiamo dirlo — è stato accantonato per esaminare il disegno di legge che sta dinanzi a noi che è di modeste proporzioni perchè

si riferisce soprattutto alla possibilità di utilizzare il Corpo dei vigili del fuoco negli aeroporti che abbiano un grosso traffico aereo. Mi pare che nella tabella A vengano individuati gli aeroporti che mi sembra siano in numero di 50. Credo che siano più che sufficienti gli aeroporti individuati in modo che non ci sia una dispersione dei vigili del fuoco anche in piccolissimi aeroporti.

Certamente è una delle notazioni positive di questo disegno di legge la prevista possibilità di affidare ai concessionari anche la prevenzione per i servizi antincendio negli aeroporti.

Il senatore Flamigni vi ha prospettato i lati positivi di questo disegno di legge, vi ha detto che sono state previste le due strutture, del supporto tecnico e del supporto amministrativo. E noi vi diciamo che si è fatto un primo passo avanti per tentare di dare al Corpo dei vigili del fuoco una struttura organica seria. Però proprio in quest'Aula io ho apposto una firma ad un ordine del giorno presentato dal senatore Murmura e da altri senatori affinché il Governo presenti al più presto un disegno di legge per la ristrutturazione organica del Corpo dei vigili del fuoco; cioè non possiamo limitarci a disciplinare uno soltanto degli aspetti della poliedrica attività che svolgono i vigili del fuoco. Dobbiamo dare ad essi una struttura organizzativa sul piano nazionale, così come il senatore Flamigni ha ben sottolineato, e dobbiamo far sì che questo Corpo dei vigili abbia la possibilità di affrontare sempre meglio e sempre più efficacemente le situazioni di emergenza.

Noi, come Gruppo socialista, diamo, dunque, il nostro voto favorevole a questo disegno di legge e voteremo anche l'ordine del giorno che peraltro porta anche la nostra firma per sollecitare e pungolare il Governo affinché si renda promotore del disegno di legge organico di ristrutturazione del Corpo.

Per quanto concerne notazioni di carattere specifico, non direi che ci sia la necessità di arrivare al dettaglio. Mi sembra che anche le notazioni del senatore Flamigni contengano una parte di vero e che possano essere parzialmente condivise. Vogliamo invece sottolineare come questo disegno di leg-

ge contenga delle norme, anche per quanto concerne direttamente le responsabilità a livello provinciale, regionale e interregionale, che consentono di soddisfare le aspirazioni, le aspettative dei funzionari del Corpo.

Con l'auspicio dunque che il Governo provveda quanto prima a venire incontro alle esigenze prospettate nell'ordine del giorno, il Gruppo socialista voterà a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

« Il Senato della Repubblica,

esaminato il problema della prevenzione civile e della organizzazione generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

considerato il continuo aumento delle incombenze del Corpo dei vigili del fuoco e la necessità di pervenire al più presto ad un migliore decentramento e ristrutturazione sul territorio,

impegna il Governo a presentare al più presto apposito disegno di legge che preveda la riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel contempo una migliore redistribuzione territoriale dei servizi ».

9. 104-334. 1 MURMURA, D'AMELIO, PAVAN, BONIFACIO, FALLUCCHI, DI LEMBO, ROSSI, FORMA, RIGGIO, JANNELLI, BERTI, FLAMIGNI, MAFFIOLETTI

D'AMELIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Credo che le finalità di questo ordine del giorno (che tra l'altro ha il consenso di quasi tutti i Gruppi del Senato) rispondano alla necessità di pervenire nel più breve tempo possibile ad una riorganizzazione di tutti i servizi generali del Corpo dei vigili del fuoco ed a una migliore ristrutturazione sul territorio. Credo che questa sia un'esigenza avvertita da tutti.

Anche il presente disegno di legge, pur nella sua brevità e nella sua essenzialità, evidenzia comunque alcune carenze. In pratica i sottoscrittori dell'ordine del giorno, rilevato che incombono sempre più nuove mansioni sui vigili del fuoco e che gli stessi organici risentono pesantemente della carenza di personale e considerato, tra l'altro, che la dislocazione sul territorio necessita di miglioramenti, chiedono che il Governo si impegni al più presto a presentare un nuovo disegno di legge organico che risponda a tutte queste finalità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

PAVAN, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, non aggiungerò molto a quello che ho già esposto nella relazione scritta, mi limito a sottolineare stamane due aspetti. Il disegno di legge non intendeva affrontare il problema della riorganizzazione interna del Corpo; di ciò si è parlato sia in sede di sottocomitato che di Commissione, come di un problema urgente ed impellente, e proprio per questo, pertanto, a nome della Commissione esprimo anche parere favorevole all'ordine del giorno presentato. Il provvedimento all'esame per ora si limita ad affrontare un primo problema, che è quello dell'assunzione del servizio antincendi negli aeroporti indicati nella apposita tabella ed a quello di sopperire alle urgenti carenze due settori importanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quali quelli del supporto tecnico e del supporto amministrativo. Questo era infatti il limite che si era prefisso il disegno di legge. Ed a questo, ritengo, il disegno stesso abbia risposto sufficientemente.

Il problema sollevato dal collega Flamigni sui dirigenti è stato anch'esso esaminato in Commissione. Per la verità, se avessimo introdotto la corresponsione di una indennità e non avessimo previsto l'inquadramento dei comandanti provinciali in una qualifica specifica in relazione alle mansioni vere che oggi i comandanti dei vigili del fuoco svolgono anche in base a una serie di leggi che il Parlamento in questi ultimi anni ha emanato, dando quindi una respon-

sabilità sempre maggiore a questi comandanti, certamente non avremmo dato una risposta soddisfacente.

Abbiamo ritenuto che, nel quadro dell'ordinamento attuale, la formula migliore fosse questa, mentre invece la previsione dell'indennità avrebbe significato introdurre un elemento nuovo che non avrebbe portato effetti positivi anche in altri settori della amministrazione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

R O G N O N I , *ministro dell'interno.* Il Governo accoglie l'ordine del giorno testè illustrato.

Signor Presidente, il disegno di legge di iniziativa governativa oggi all'esame di questa Assemblea nasce dall'esigenza di assicurare da parte dell'amministrazione dell'interno un efficiente servizio antincendio in tutti i principali aeroporti, sia civili che militari aperti al traffico civile. Da qui, come è stato fatto notare da coloro che sono intervenuti, un aumento degli organici per venire incontro a queste nuove e ulteriori esigenze.

Ma, accanto a questo aumento di organico, che era indispensabile per fornire appunto agli aeroporti il personale necessario, si è ritenuto di prendere in considerazione anche un'altra esigenza, quella poco fa illustrata e ricordataci dal relatore: l'esigenza cioè di potenziare l'intera organizzazione del Corpo nazionale per ovviare alle carenze relative anche ad altri servizi. Infatti sinora, nell'espletamento dei servizi di istituto, si avverte in maniera preoccupante la mancanza di adeguato ausilio tecnico, di un indispensabile supporto al personale impiegato in attività operative. In proposito è da sottolineare che attualmente questo stesso personale provvede ai compiti inerenti al funzionamento, alla tenuta in efficienza del macchinario e dei materiali tecnici in dotazione, nonchè in buona parte all'assolvimento di mansioni di carattere amministrativo in ausilio allo scarso personale fornito dalle amministrazioni provinciali.

Allo scopo, quindi, di assicurare un maggiore rendimento operativo alle strutture

del corpo, si è ritenuto di adibire alle esigenze di ordine strettamente tecnico una apposita categoria di personale inquadrato in un ruolo di supporto tecnico di nuova istituzione per un totale di 1.500 unità. In sede di esame parlamentare del disegno di legge, la competente Commissione del Senato, come pure è stato qui ricordato, ha portato al testo governativo alcune modifiche, che noi riteniamo utili e apprezziamo, consistenti soprattutto nella istituzione di un servizio ispettivo antincendio aeroportuale e portuale articolato in tre ispettorati, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e la Sardegna e per l'Italia meridionale e la Sicilia, servizio con compiti ispettivi e di coordinamento dei servizi tecnici negli aeroporti e nei porti delle rispettive regioni.

Una considerazione a parte merita poi il problema della dirigenza del corpo (su cui si è soffermato il senatore Flamigni) così come è venuto delineandosi nel corso della discussione parlamentare.

In effetti, allo stato, l'organico del personale del corpo a livello dirigenziale, di cui al decreto n. 748 del 1972, risulta del tutto limitato ed è insufficiente alle esigenze funzionali dell'organismo, comprendendo, oltre al dirigente generale con funzioni di ispettore generale capo, solamente 15 dirigenti superiori e 28 primi dirigenti, evidentemente pochi in rapporto al numero degli ispettorati generali e dei comandi provinciali.

Con l'attuale formulazione del provvedimento, così come integrato in sede parlamentare attraverso la modifica della tabella A della legge 27 dicembre 1973 e del quadro B del surrichiamato decreto presidenziale n. 748, viene ora prevista la preposizione a tutti gli ispettorati regionali o interregionali di un dirigente superiore, e a tutti i comandi provinciali di un primo dirigente. Ciò risponde ad una precisa logica organizzativa in quanto tutti i comandanti provinciali, abbiano o no rivestito finora la qualifica dirigenziale, esercitano di fatto funzioni peculiari della dirigenza con le connesse responsabilità.

Il timore qui espresso dal senatore Flamigni non è senza fondamento, ma l'amministrazione lo tiene presente per ovviare alle

possibili conseguenze negative. Sempre nell'ambito della dirigenza viene proposta la previsione di altri tre dirigenti generali da nominare in soprannumero per consentire la collaborazione e partecipazione a livello più qualificato di esponenti del corpo ad impegni e compiti di carattere internazionale e per esigenze connesse ai problemi della prevenzione, alla difesa antincendi o ad altri eventi calamitosi in relazione a nuove recenti disposizioni legislative che, per la loro attuazione, coinvolgono più organi dello Stato e richiedono identici livelli di collaborazione assai qualificata.

Sempre nella sede parlamentare si è intravista la necessità di creare, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un ulteriore ruolo di supporto amministrativo-contabile che non era previsto nel testo originario del Governo. Anche qui il Governo è favorevole al potenziamento anche di servizi non strettamente tecnici, cioè dei servizi amministrativi e contabili, nella considerazione che da ciò può derivare un aumento della efficienza dei servizi istituzionali propriamente detti. Tuttavia il Governo ritiene che, data la destinazione capillare del personale da impiegarsi, sia opportuno prevedere questo ruolo di guisa che esso operi in determinate strutture in particolare in quelle dei comandi provinciali. Non è estranea ad una tale opinione la considerazione che, per quanto concerne le strutture centrali, l'Amministrazione dell'interno è comunque in grado di sopperire, sotto il profilo dell'assorbimento dei compiti di carattere amministrativo contabile, con quelle stesse risorse alle quali, in un contesto necessariamente unitario, sono affidate tutte le incombenze afferenti alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e quindi dell'ordine interno e della sicurezza pubblica nel cui quadro trova collocazione essenziale la stessa protezione civile, protezione civile che ha nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la sua forza più immediatamente operativa.

A tale fine il Governo propone un emendamento, già noto a molti degli onorevoli senatori, che sostituisce, modificandolo solo per quanto ho detto, il testo dell'articolo 10 quale licenziato dalla Commissione.

Onorevole Presidente, il Governo, nel rimettersi alle valutazioni dell'Assemblea tiene innanzi tutto a ringraziare la Commissione per il lavoro svolto, riconoscendo che le scelte da questa operate, e quindi la nuova configurazione del servizio antincendio aeroportuale nonchè l'ulteriore organizzazione che si va ad imprimere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco perchè possa adeguatamente assolvere anche a tale servizio, rispondono pienamente alle esigenze della protezione della collettività nel delicato ed importante settore del trasporto aereo. È questo certamente un ulteriore sensibile passo nell'allineamento del nostro paese con quelli più avanzati. In tal spirito il Governo confida che, così come la Commissione, anche l'Assemblea voglia accordare il suo consenso, concedendo al testo del provvedimento una favorevole ed immediata approvazione.

P R E S I D E N T E . Domando ai presentatori dell'ordine del giorno se insistono per la votazione.

M U R M U R A . No, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Avverto che, con l'approvazione dei singoli articoli, si intendono approvate, ove su di esse non siano stati presentati emendamenti, anche le tabelle in essi richiamate. Si dia lettura dell'articolo 1.

G I O V A N N E T T I , segretario:

SERVIZIO ANTINCENDI NEGLI AEROPORTI

Art. 1.

Il Ministero dell'interno provvede con personale e con mezzi e materiali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'espletamento del servizio antincendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari, sia in gestione diretta dello Stato sia gestiti in concessione, elencati nell'allegata tabella A, suddivisi ai fini del servizio in cinque classi.

TABELLA A

CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI
AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI*I Classe*

- 1) Roma-Fiumicino
- 2) Milano-Malpensa (Varese)

II Classe

- 1) Milano-Linate
- 2) Roma-Ciampino
- 3) Palermo-Punta Raisi

III Classe

- 1) Catania
- 2) Genova
- 3) Napoli
- 4) Rimini
- 5) Torino
- 6) Venezia-Tessera

IV Classe

- 1) Alghero
- 2) Bari
- 3) Bologna
- 4) Brindisi
- 5) Cagliari
- 6) Lamezia Terme
- 7) Olbia
- 8) Pisa
- 9) Ronchi dei Legionari
- 10) Verona

V Classe

- 1) Crotone
- 2) Falconara
- 3) Forlì
- 4) Lampedusa
- 5) Orio al Serio
- 6) Pantelleria
- 7) Reggio Calabria
- 8) Trapani
- 9) Treviso

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Con decreto del Ministro dell'interno potranno essere stabilite modificazioni alla classificazione di cui alla tabella A ».

1.1 **MURMURA**

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Onorevole Presidente, si tratta di una cosa molto semplice che si ricollega al processo di delegificazione che, almeno in provvedimenti come questo, è altamente giustificato. Per lo spostamento, all'interno della tabella, degli aeroporti, ritengo sia sufficiente un decreto del Ministro dell'interno. Del resto questa indicazione era emersa in sede di Commissione e su di essa hanno convenuto tutte le componenti politiche. Quindi, non vi è nulla di rivoluzionario; si tratta solo di semplificare l'attività e gli spostamenti all'interno della tabella.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

PAVAN, relatore. La Commissione è favorevole.

ROGNONI, ministro dell'interno. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BONIFACIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO. Signor Presidente, dichiaro voto favorevole all'emendamento del senatore Murmura. Di recente in questa Assemblea a larghissima maggioranza abbiamo votato un ordine del giorno di indirizzo sui problemi dell'amministrazione dello Stato, un ordine del giorno che, approvando il rapporto presentato dal Ministro per la funzione pubblica, enunciava una serie di principi ai quali vogliamo restare fedeli. Tra questi principi ve n'è uno assai rilevante, relativo ad un'opera di delegificazione e di allargamento della sfera regolamentare del Governo. Questo per evitare il continuo ricorso a leggi estremamente concrete e anche per favorire l'efficienza della pubblica amministrazione.

Ci impegnammo allora — impegnammo il Governo, ma impegnammo anche noi stessi — a restare rigidamente fedeli alle cose che tutti insieme dicevamo in quell'ordine del giorno. Questo disegno di legge è anteriore alla data nella quale il Senato dettò quegli indirizzi, e tuttavia dobbiamo cercare di operare almeno un minimo, ma significativo adeguamento ad essi.

Per la verità la Commissione avrebbe dovuto riscrivere il disegno di legge, stabilendo soltanto i criteri di massima in base ai quali, nell'esercizio della potestà regolamentare, il Governo avrebbe provveduto a individuare gli aeroporti destinatari di certi servizi. Tuttavia, data l'urgenza del disegno di legge, questa via, che pure era stata prospettata in sede di Commissione, fu scartata. Ciò nonostante, anche se esso ha un contenuto molto limitato, mi pare che l'emendamento del senatore Murmura debba essere accolto perchè si muove nella giusta direzione. Non approvando l'emendamento Murmura, qualsiasi modificazione, anche all'interno della tabella A, esigerebbe una legge apposita. Chiedo ai colleghi se ciò non sarebbe nettamente contrario a quell'indirizzo di delegificazione su cui ci siamo trovati pienamente d'accordo. Perciò esprimo il voto favorevole come inizio di una nuova metodologia del legislatore, anche se, ripe-

to, l'emendamento è molto limitato nella sua portata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.1, presentato dal senatore Murmura. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che da parte della Commissione è stato presentato un emendamento alla tabella A. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Alla Tabella A, V classe, inserire: « Firenze-Peretola » e « Pescara ».

Conseguentemente, all'articolo 8, ultimo comma, sopprimere le parole: « Firenze-Peretola ».

Tab. A. 1

P A V A N , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A V A N , relatore. Signor Presidente, la motivazione di questo emendamento è data dalla legge recentemente approvata l'11 gennaio 1979, n. 14, nella quale, a proposito del servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile, vi era una elencazione precisa di aeroporti. Tutti questi sono stati inseriti ora nella tabella A e sono stati anche classificati, escludendo però, senza conoscerne il motivo, Firenze e Pescara. Perciò propongo di riprendere la legge n. 14 reinserendo nella classe quinta, in cui sono collocati, gli altri aeroporti della stessa portata.

F L A M I G N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F L A M I G N I . Signor Presidente, a noi mancano gli elementi informativi e tecnici per valutare a pieno questo emendamento, perchè tra la tabella che elenca gli

aeroporti e l'aumento dell'organico di 1.255 unità vi è stretta correlazione. Noi vogliamo essere quindi tranquillizzati dal Ministro riguardo al fatto che alla inclusione dei due aeroporti di Firenze-Peretola e di Falconara in questa tabella vi sia una corrispondente possibilità da parte degli organici di farvi fronte, tenendo conto delle norme internazionali circa i minimi di servizio per aeroporto. Se vi è corrispondenza tra la tabella degli organici e la tabella degli aeroporti possiamo approvarlo, però occorre che il Ministro ci dia le informazioni necessarie.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

R O G N O N I , ministro dell'interno. Signor Presidente, si è proceduto alla individuazione dell'organico con riferimento ad un certo numero di aeroporti. L'aumento del numero degli aeroporti presi in considerazione comporterebbe un riaggiornamento dell'organico. D'altra parte, siccome testè abbiamo votato un emendamento del senatore Murmura con il quale si prevede, con decreto del Ministro dell'interno la possibilità di apportare modificazioni alla classificazione di cui alla tabella A, mi riservo una valutazione definitiva in sede amministrativa, cioè in sede di applicazione del disposto testè approvato, e per intanto esprimo parere negativo a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'emendamento?

P A V A N , relatore. Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 2.

Il Servizio tecnico centrale provvede all'espletamento di tutte le attribuzioni di competenza ed in particolare provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, partecipa alla formulazione delle norme internazionali in tema di prevenzione ed interventi aeroportuali e dei programmi di addestramento e di acquisto di macchinari e del materiale tecnico.

È istituito il « Servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale » del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, facente parte integrante del Servizio tecnico centrale, ed articolato in tre ispettorati, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e la Sardegna, e per l'Italia meridionale e la Sicilia, con il compito di sviluppare ogni iniziativa atta al coordinamento dei servizi tecnici negli aeroporti e nei porti delle rispettive regioni.

Gli ispettorati, cui sono preposti tre dirigenti superiori, coadiuvati da tre primi dirigenti, provvedono ad accertare le situazioni in atto esistenti, ad acclarare e segnalare con opportune proposte al Servizio tecnico centrale le deficienze dei mezzi e del personale, ed a rappresentare quanto possa essere necessario per le occorrenti esigenze.

In tale compito gli ispettori del Servizio ispettivo svilupperanno ogni forma di intesa e di collaborazione con gli ispettori regionali e con i comandanti provinciali dei vigili del fuoco per ciò che attiene alle attrezzature tecnico-istituzionali e per il miglior impiego del personale, delle dotazioni, degli accasermamenti e, in generale, dei mezzi occorrenti.

In sede locale i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono, comunque, responsabili dei servizi antincendi aeroportuali o portuali ricadenti nell'ambito della provincia di competenza.

(È approvato).

Art. 3.

Negli aeroporti non compresi nella tabella A l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorzarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del

privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.

(E approvato).

Art. 4.

Negli aeroporti di cui all'allegata tabella A, i locali e gli impianti fissi per i servizi antincendi, ivi comprese le autorimesse, le annesse officine e le attrezzature per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati dal Ministero dei trasporti per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione e dati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

I progetti per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dell'interno ai fini della migliore rispondenza alle esigenze dei servizi antincendi. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile sono tali progetti redatti d'intesa anche con il Ministero della difesa.

La spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese per i servizi telefonici, per il condizionamento estivo ed invernale, per l'energia elettrica, acqua, gas, pulizia e quelle per l'arredamento dei locali di cui al primo comma sono a carico, rispettivamente, del Ministero dei trasporti negli aeroporti a gestione statale e del gestore negli aeroporti dati in concessione.

(E approvato).

Art. 5.

Per far fronte alle particolari esigenze del servizio antincendi negli aeroporti di cui alla allegata tabella A, i ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentati complessivamente di n. 1.255 uni-

tà, ripartite nelle varie carriere secondo la tabella B annessa alla presente legge.

Il contingente predetto sarà completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la progressione biennale prevista dall'allegata tabella D.

I posti disponibili nella carriera dei vigili saranno messi a concorso specificatamente per singole regioni, in corrispondenza alle esigenze di organico delle sedi di servizio delle regioni medesime, preventivamente accertate con decreto del Ministero dell'interno per ciascuna regione e relativi comandi provinciali con i relativi distacamenti.

I vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, ad una delle sedi della regione per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

I concorsi di cui al terzo comma del presente articolo saranno giudicati da commissioni regionali che saranno presiedute da un funzionario della carriera direttiva tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente, e composte da due funzionari della predetta carriera con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto, e da un funzionario della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata espletterà le funzioni di segretario.

Al bando dei concorsi per la copertura dei posti recati in aumento ai sensi del primo comma nonché alla nomina delle commissioni regionali di cui al quinto comma sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno, anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

TABELLA B

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Variazioni in aumento alla tabella A della legge 27 dicembre 1973, n. 850)

a) CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
Dirigente generale	C	1	—	1
Dirigente superiore	D	15	+11	26
Primo dirigente	E	28	+85	113
Totale		44	+96	140

1) *Ruolo tecnico:*

Ispettore capo aggiunto . .	530	65 (1)	—16	49 (1)
	487			
	455			
	426			
Ispettore superiore	387	194	—47	147
	307			
	257			
Ispettore	218			
Totale		259	—63	196

b) CARRIERA DI CONCETTO

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
1) <i>Ruolo tecnico:</i>				
Geometra e perito capo . .	370	25	+ 3	28
Geometra e perito princ. .	302	113	+11	124
	260			
Geometra e perito	227	112	+14	126
	188			
	160			
Totale		250	+28	278

(1) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(Segue TABELLA B)

c) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
Capo reparto	245	1.080	+ 81	1.161
Vice capo reparto	218	2.880	+215	3.095
Capo squadra	188 173 143	3.240	+242	3.482
Totale		7.200	+538	7.738

d) CARRIERA DEI VIGILI

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
Vigile	165 140 120	8.800	+658	9.458
Totale		8.800	+658	9.458

TABELLA D

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pianta per l'attuazione dell'organico)

1) CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA	Organico precedente	Organico 1980	Organico 1981
Dirigente generale	1	1	1
Dirigente superiore	15	26	26
Primo dirigente	28	113	113
Totale	44	140	140

a) *Ruolo tecnico:*

Ispettore capo aggiunto	65 (1)	49	49 (1)
Ispettore superiore	194	147	147
Ispettore			
Totale	259	196	196

2) CARRIERA DI CONCETTO

a) *Ruolo tecnico:*

Geometra e perito capo	25	28	28
Geometra e perito principale	113	124	124
Geometra e perito	112	126	126
Totale	250	278	278

3) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA

Capo reparto	1.080	1.135	1.161
Vice capo reparto	2.880	3.026	3.095
Capo squadra	3.240	3.404	3.482
Totale	7.200	7.565	7.738

4) CARRIERA DEI VIGILI

Vigile	8.800	9.245	9.458
Totale	8.800	9.245	9.458

(1) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

All'ultimo comma, sopprimere le parole: « anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ».

5.1 LA COMMISSIONE

P A V A N , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A V A N , relatore. Questo emendamento è ripetuto anche agli articoli 6, 11 e 20, per cui lo illustro una volta per tutte. All'articolo 21 avevamo tolto, in sede di Commissione, qualsiasi deroga per l'espletamento dei concorsi. Pertanto, in analogia a quanto operato per l'espletamento riguardante il personale del supporto amministrativo contabile si propone di togliere qualsiasi deroga dalla normativa in vigore in materia di concorsi anche per l'assunzione dei vigili del fuoco come per il personale del supporto tecnico.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O G N O N I , ministro dell'interno. Esprimo parere contrario. Data l'esigenza di assoluta immediatezza per l'assunzione di nuovo personale e, quindi, l'opportunità di non attendere l'espletamento delle procedure in discussione, pregherei l'onorevole Pavan di ritirare questo emendamento e di consentire che l'articolo 5 venga approvato nella sua stesura originaria così come il comitato lo ha predisposto.

P R E S I D E N T E . Senatore Pavan, insiste per la votazione dell'emendamento?

P A V A N , relatore. Comprendo l'urgenza che il Corpo nazionale dei vigili del

fuoco ha di avere personale, particolarmente per il servizio antincendi negli aeroporti. Soltanto in forza di questa urgenza, ritengo di accettare l'invito del Ministro a ritirare questo emendamento. Conseguentemente ritiro anche gli emendamenti 6.1, 11.1 e 20.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge alla copertura del 50 per cento dei posti della carriera dei vigili, risultanti dalla differenza tra quelli previsti nella predetta allegata tabella *D* per i rispettivi anni indicati e quelli effettivamente coperti alla data dei relativi bandi, si provvederà mediante concorsi per titoli integrati da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, banditi dal Ministero dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, riservati ai vigili volontari ausiliari in congedo che, alla data di pubblicazione dei bandi medesimi, risultino essere stati richiamati e aver prestato servizio per almeno quaranta giorni ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

I posti che dovessero rendersi disponibili fino alla data di approvazione delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al comma precedente saranno conferiti agli idonei dei concorsi medesimi secondo le relative graduatorie.

Potranno partecipare ai concorsi coloro che alle date stabilite per la presentazione delle domande non abbiano superato i limiti di età di cui al punto 2) dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e che risultino in possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonché le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale, saranno stabiliti dalla commissione indicata al quinto comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557.

Le commissioni regionali giudicatrici avranno la stessa composizione di cui al quinto comma dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Al primo comma, sopprimere le parole: « anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ».

6.1

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti della carriera dei vigili risultanti dalla differenza tra quelli previsti nella predetta allegata tabella "D" per i rispettivi anni indicati e quelli effettivamente coperti alla data dei relativi bandi sarà provveduto in via prioritaria:

a) mediante l'assunzione degli idonei del concorso di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472;

b) riservando nei concorsi di cui al precedente articolo il 50 per cento dei posti agli ex vigili ausiliari del corpo nazionale stesso.

Sia gli idonei come gli ex ausiliari di cui al comma precedente per poter essere assunti o per partecipare al relativo concorso non devono aver superato il 35° anno di età, salvo le eccezioni di legge, e devono essere in possesso della incondizionata e piena idoneità fisica ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 396 ».

6.2

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Ricordo che lo emendamento 6.1 è stato ritirato.

DI VAGNO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VAGNO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo insiste per l'approvazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 6, proprio in relazione all'esistente urgenza di provvedere al completamento dei quadri dei vigili del fuoco per necessità relative ad alcuni aeroporti di primaria importanza.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

PAVAN, relatore. La Commissione è favorevole, ma con una integrazione, se è possibile. Mi sembra, infatti, che il punto b) non colga una parte che l'articolo 6 aveva precisato, ove dice: « riservando nei concorsi di cui al precedente articolo il 50 per cento dei posti degli ex ausiliari del corpo nazionale stesso ». In Commissione avevamo inserito: « che alla data di pubblicazione dei bandi medesimi risultino essere stati richiamati ed avere prestato servizio per almeno 40 giorni, ai sensi dell'articolo 14 della legge 996 ». Era questa una condizione per poter partecipare a questi concorsi, che ritengo debba essere mantenuta. Sono pertanto favorevole all'emendamento del Governo con l'integrazione da me letta della frase al punto b) del testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Da parte del relatore è stato presentato il seguente emendamento:

Alla lettera b) del primo comma dell'emendamento 6.2, inserire in fine le parole: « che, alla data di pubblicazione dei bandi medesimi, risultino essere stati richiamati e aver prestato servizio per almeno quaranta giorni ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 ».

6.2/1

Invito il Governo ad esprimere il parere.

DI VAGNO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FLAMIGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLAMIGNI. Signor Presidente, questa proposta limita la possibilità di reclutamento. Poichè la legge stabiliva che i vigili ausiliari venivano richiamati con un servizio della durata di 20 giorni, non comprendiamo perchè al momento del reclutamento lo si debba limitare soltanto a coloro che hanno 40 giorni di servizio ausiliario. Perchè invece non poter scegliere su una platea ben più ampia di vigili volontari? In certe province vi sono state esigenze maggiori rispetto ad altre, per cui troviamo più richiami ed un certo personale ha raggiunto un numero di giornate di servizio superiore anche alle 40. Invece abbiamo una serie di province dove i richiami sono stati effettuati soltanto in ragione di 20 giorni e quindi avremo l'assunzione soltanto dalle province dove il personale ha svolto più servizio, personale che poi dovrà trasferirsi nelle altre province. Perciò riteniamo che ci siano delle incongruenze che ci fanno dichiarare contrari a questo subemendamento che tra l'altro non avevamo mai esaminato.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 6.2/1, presentato dal senatore Pavan. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, sostitutivo dell'articolo 6, presentato dal Governo, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale della carriera direttiva e di concetto ed il personale della carriera dei capi reparto, capi squadra e vigili del fuoco da impiegare nei distaccamenti aeroportuali, deve frequentare, con le modalità che saranno da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, un apposito corso di perfezionamento salvo che non abbia già svolto servizio antincendi aeroportuale da almeno un anno.

Successivamente la formazione professionale specifica del personale sarà conseguita con la programmazione e l'effettuazione dei corsi formativi di base e con l'addestramento ordinario quotidiano del personale stesso nell'ambito delle varie sedi di servizio.

(È approvato).

Art. 8.

Fino a quando non sarà disponibile il primo contingente di vigili del fuoco di cui all'articolo 5 da assumersi entro il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, negli aeroporti militari di cui alla allegata tabella E il traffico aereo civile continuerà ad avvalersi dei servizi antincendi in atto, predisposti per le esigenze del traffico aereo militare, con le limitazioni derivanti dalla disponibilità e dalle caratteristiche dei mezzi antincendi, nonchè dal particolare tipo di addestramento del personale militare.

Il contingente di vigili del fuoco di cui al comma precedente sarà immesso in servizio con priorità negli aeroporti elencati nella tabella E secondo l'ordine che sarà indicato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dei trasporti, in modo che gli oneri relativi al servizio antincendi posti a carico dell'Amministrazione militare abbiano termine entro sei mesi dall'assunzione in servizio del predetto personale.

L'assunzione da parte del Ministero dell'interno del servizio aeroportuale antincendi di cui ai due commi precedenti rimane subordinata alla disponibilità dei mezzi e dei materiali tecnici nonché dei locali e degli impianti necessari.

In via transitoria, negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Ta-

ranto, il servizio è svolto con personale dell'Amministrazione militare fino a quando l'onere del servizio stesso non sarà assunto dal titolare della licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'articolo 3 e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

TABELLA E

AEROPORTI MILITARI APERTI AL TRAFFICO CIVILE

- 1) Brindisi
- 2) Cagliari-Elmas
- 3) Catania-Fontanarossa
- 4) Orio al Serio
- 5) Pisa
- 6) Rimini
- 7) Trapani
- 8) Treviso
- 9) Verona-Villafranca

Art. 9.

Il Ministero dei trasporti provvederà a trasferire in proprietà al Ministero dell'interno i materiali ed i mezzi antincendi attualmente in dotazione agli aeroporti di cui alla tabella A o in corso d'acquisto, alla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministero dei trasporti stesso.

Il trasferimento di cui al precedente comma avverrà secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni dell'interno e dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 10.

Per sopperire alle esigenze degli organi centrali e periferici dei servizi antincendi,

sono istituiti nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appositi ruoli destinati all'assolvimento delle attività tecniche ed amministrative contabili sussidiarie e complementari al soccorso ed alla prevenzione.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per sopperire alle esigenze degli organi centrali o periferici dei servizi antincendi sono istituiti nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appositi ruoli di supporto tecnico e ruoli periferici di supporto amministrativo e contabile per i Comandi provinciali nonché per le Scuole centrali antincendi e per il Centro studi ed esperienze ».

DI VAGNO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VAGNO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo ha ritenuto di modificare la formula iniziale per non creare una situazione che poteva essere pregiudizievole per la definitiva riforma del Corpo dei vigili del fuoco, ma ha voluto, nello stesso tempo, tener conto dell'esigenza immediata del Corpo dei vigili del fuoco di avere un supporto amministrativo che deve sostituire personale che viene mutuato attualmente in forma molto irregolare e non certo soddisfacente da parte delle provincie. E allora, mentre per il supporto tecnico il Governo ha accettato in pieno la prima impostazione, per il secondo supporto, quello amministrativo, ha ritenuto di dare al Corpo dei vigili del fuoco il massimo delle possibilità per soddisfare le sue esigenze, lasciando però non pregiudicata la possibilità di applicare una riforma definitiva del Corpo dei vigili del fuoco senza entrare in contrasto con la struttura amministrativa dello Stato e la struttura amministrativa del Ministero dell'interno in relazione alla Direzione generale della protezione civile, della quale attualmente i vigili del fuoco, come diceva poc'anzi il Ministro, fanno parte integrante.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

PAVAN, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FLAMIGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLAMIGNI. Ci asterremo su questo emendamento perchè il testo dell'articolo 10 approvato in Commissione è più chiaro ed è comprensivo di un servizio che risponde maggiormente alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Del resto noi avevamo approvato quel testo proprio in virtù anche di un preciso accordo sindacale intervenuto in precedenza.

Quindi di fronte a questa modifica ci asterremo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 10.1, sostitutivo dell'articolo 10, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Capo I

SUPPORTO TECNICO

Art. 11.

Il ruolo di supporto, ripartito per qualifica e specializzazione come dalla allegata tabella F, è costituito:

- a) da 70 unità della carriera di concetto;
- b) da 310 unità della carriera esecutiva;
- c) da 1.120 unità della carriera degli operai.

Il contingente di personale di cui sopra sarà completato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la progressione prevista dalla allegata tabella G.

I concorsi per la copertura dei relativi posti saranno banditi con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

TABELLA F

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

	Parametro	Organico
a) <i>Carriera ài concetto:</i>		
Perito tecnico capo	370	7
Perito tecnico principale	{ 302	31
	{ 260	
Perito tecnico	{ 227	32
	{ 188	
	{ 160	
Totale		70
b) <i>Carriera esecutiva:</i>		
Coadiutore tecnico superiore	245	25
Coadiutore tecnico principale	{ 218	137
	{ 188	
Coadiutore tecnico	{ 168	148
	{ 143	
	{ 128	
Totale		310
c) <i>Carriera degli operai:</i>		
Operaio specializzato	{ 190	640
	{ 165	
Operaio qualificato	{ 173	110
	{ 146	
	{ 129	
Operaio comune	{ 153	370
	{ 133	
	{ 115	
Totale		1.120

TABELLA G

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pianta per l'attuazione dell'organico)

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

	Organico 1980	Organico 1981	Organico 1982
a) <i>Carriera di concetto:</i>			
Perito tecnico capo	3	5	7
Perito tecnico principale	11	21	31
Perito tecnico	12	22	32
	—	—	—
Totale	26	48	70
b) <i>Carriera esecutiva:</i>			
Coadiutore tecnico superiore	9	17	25
Coadiutore tecnico principale	46	91	137
Coadiutore tecnico	50	99	148
	—	—	—
Totale	105	207	310
c) <i>Carriera degli operai:</i>			
Operaio specializzato	214	427	640
Operaio qualificato	37	74	110
Operaio comune	124	247	370
	—	—	—
Totale	375	748	1.120

P R E S I D E N T E . Ricordo che il seguente emendamento è stato ritirato dal relatore:

All'ultimo comma, sopprimere le parole:
« anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ».

11.1

LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 12.

Gli impiegati del ruolo della carriera di concetto amministrativa di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino svolgere da oltre un quinquennio mansioni di carattere tecnico possono essere inquadrati, a domanda, nella corrispondente qualifica della carriera di concetto del ruolo di cui al precedente articolo 10 mantenendo l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta.

La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è disposto su parere favorevole del consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno.

(È approvato).

Art. 13.

Il personale della carriera di concetto e della carriera esecutiva da adibire al sup-

porto tecnico svolge, in base alle istruzioni impartite dai tecnici della carriera direttiva del Corpo, le mansioni inerenti alla propria qualificazione ed al relativo livello professionale.

(È approvato).

Art. 14.

Gli operai del ruolo di cui all'articolo 10 da adibire ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolgono le mansioni inerenti alle qualifiche di mestiere che, fino all'attuazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1975, n. 157, saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Nell'ambito di ciascuna categoria del ruolo del personale operaio, la definizione delle specializzazioni e la ripartizione dei posti per qualifiche di mestiere verrà effettuata con il decreto di cui al primo comma.

(È approvato).

Art. 15.

L'istituzione, la soppressione, la consistenza e l'organizzazione operativa dei laboratori, delle officine e dei magazzini alle dipendenze del Servizio tecnico centrale e del Servizio aeroportuale, delle Scuole centrali antincendi, del Centro studi ed esperienze, della Colonna mobile centrale, degli Ispettorati regionali ed interregionali e dei Comandi provinciali sono disposte con decreto del Ministro dell'interno.

(È approvato).

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 12, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica intermedia della carriera di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di maturità tecnica;
- 2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;
- 3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

(È approvato).

Art. 17.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 12, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica iniziale della carriera tecnica di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di maturità tecnica;
- 2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;
- 3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

(È approvato).

Art. 18.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

- capo reparto: coadiutore tecnico superiore;
- vice capo reparto: coadiutore tecnico principale;
- capo squadra: coadiutore tecnico.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano una anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio.

Le categorie dei titoli da valutarsi ai fini dei concorsi di cui sopra saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Le modalità di ammissione ai concorsi e quelle relative allo svolgimento dei concorsi stessi saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

(È approvato).

Art. 19.

I dipendenti civili dello Stato provenienti dalla ex Cassa sovvenzione antincendi assunti in base all'articolo 102 della legge 13 maggio 1961, n. 469, dal Ministero dell'interno anche se transitati ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, possono partecipare al concorso per titoli di cui al precedente articolo, secondo le seguenti corrispondenze di qualifiche:

- coadiutore meccanografo superiore;
- coadiutore tecnico superiore ed equiparato;

coadiutore meccanografo e coadiutore principale: coadiutore tecnico principale ed equiparato;

capo operaio: coadiutore tecnico superiore;

operaio specializzato: coadiutore tecnico principale;

operaio qualificato e comune: coadiutore tecnico.

Al personale così transitato viene riconosciuto a tutti gli effetti l'intero servizio prestato dal momento della relativa assunzione da parte della ex Cassa sovvenzione antincendi.

(E approvato).

Art. 20.

I posti della carriera dei capi reparto e capi squadra e di quella dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che nel corso di ciascuno degli anni 1980 e 1981 si renderanno vacanti in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, saranno coperti mediante pubblici concorsi da bandirsi, anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con decreto del Ministro dell'interno.

P R E S I D E N T E . Ricordo che il seguente emendamento è stato ritirato dal relatore:

Sopprimere le parole: « anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ».

20. 1

LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21 e delle tabelle H ed I. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Capo II

SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 21.

Il ruolo di supporto amministrativo contabile, ripartito per qualifiche come dalla allegata tabella H, è costituito:

da 364 unità della carriera di concetto;
da 1.250 unità della carriera esecutiva.

Alla copertura dei posti di cui sopra si provvederà:

con l'assorbimento del personale della carriera di concetto del ruolo amministrativo di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850;

con il trasferimento, a domanda degli interessati, del personale delle amministrazioni provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco;

con il trasferimento di appositi contingenti di personale dei ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

La domanda dei dipendenti delle amministrazioni provinciali di cui al comma precedente deve essere inoltrata al Ministero dell'interno entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge mentre l'assunzione dei contingenti dei predetti ruoli unici deve avvenire entro un anno.

I concorsi per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al precedente comma, saranno banditi con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto di quanto stabilito negli articoli seguenti.

TABELLA H

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

	Parametro	Organico
<i>a) Carriera di concetto (1):</i>		
Segretario e ragioniere capo	370	37
Segretario e ragioniere principale	297	164
	255	
Segretario e ragioniere	218	163
	178	
	160	
Totale		364
 <i>b) Carriera esecutiva:</i>		
Archivisti, contabili, stenodattilografi	—	—
Coadiutore superiore	245	125
Coadiutore principale	213	563
	183	
Coadiutore	163	562
	133	
	120	
Totale		1.250

(1) Il ruolo della carriera di concetto dei servizi di supporto amministrativo e contabile assorbe il ruolo amministrativo della carriera di concetto di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850.

TABELLA I

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
(Pianta per l'attuazione dell'organico)

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

	Organico 1980	Organico 1981	Organico 1982
<i>a) Carriera di concetto:</i>			
Segretario e ragioniere capo	19	37	37
Segretario e ragioniere principale	82	164	164
Segretario e ragioniere	81	163	163
Totale	182	364	364
 <i>b) Carriera esecutiva:</i>			
Archivisti, contabili, stenodattilografi	—	—	—
Coadiutore superiore	62	84	125
Coadiutore principale	278	376	563
Coadiutore	278	376	562
Totale	618	836	1.250

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I concorsi per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento delle pro-

cedure di cui al precedente comma saranno banditi secondo la gradualità di cui alla allegata tabella I con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto di quanto stabilito negli articoli seguenti ».

21.1

LA COMMISSIONE

Sostituire la tabella H con la seguente:

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

a) *Carriera di concetto amministrativa:*

Segretario capo	16
Segretario principale	67
Segretario	67
	—
Totale	150

b) *Carriera di concetto di ragioneria:*

Ragioniere capo	22
Ragioniere principale	96
Ragioniere	96
	—
Totale	214

c) *Carriera esecutiva:*

- *ruolo archivio:*

Coadiutore superiore	60
Coadiutore principale	270
Coadiutore	270
	—
Totale	600

- *ruolo uffici copia:*

Coadiutore superiore dattilografo	66
Coadiutore dattilografo	584
	—
Totale	650

Tab. H. 1

LA COMMISSIONE

Sostituire la tabella I con la seguente:

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pianta per l'attuazione degli aumenti di organico)

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

	1980	1981	1982
<i>a) Carriera di concetto amministrativa:</i>			
Segretario capo	6	16	16
Segretario principale	23	67	67
Segretario	23	67	67
	—	—	—
Totale	52	150	150
<i>b) Carriera di concetto di ragioneria:</i>			
Ragioniere capo	8	22	22
Ragioniere principale	32	96	96
Ragioniere	32	96	96
	—	—	—
Totale	72	214	214
<i>c) Carriera esecutiva:</i>			
<i>- ruolo archivio:</i>			
Coadiutore superiore	30	40	60
Coadiutore principale	135	180	270
Coadiutore	135	180	270
	—	—	—
Totale	300	400	600
<i>- ruolo uffici copia:</i>			
Coadiutore superiore dattilografo	33	44	66
Coadiutore dattilografo	293	328	584
	—	—	—
Totale	326	372	650

Tab. I. 1

LA COMMISSIONE

P A V A N , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A V A N , *relatore*. L'emendamento proposto all'articolo 21 è di poca importanza. Si tratta di ovviare ad una dimenticanza avvenuta in sede di Commissione. Infatti era stata già allegata una tabella con la gradualità per l'assunzione del personale e non era stata richiamata all'articolo relativo. Pertanto all'articolo relativo è stato inserito il richiamo alla tabella e alla gradualità dell'espletamento dei concorsi previsti dalla tabella A. Le tabelle H ed I sostanzialmente sono quelle allegate al disegno di legge: variano solo per numero di qualifiche perchè l'amministrazione civile ha fatto presente la necessità che ci sia un coordinamento con i ruoli che esistono già nella stessa amministrazione civile.

Si tratta quindi di una questione soltanto formale e non sostanziale in quanto il numero totale è uguale a quello inserito nelle tabelle che si propongono di sostituire.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D I V A G N O , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento Tab. H. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento Tab. I. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Art. 22.

Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica terminale della carriera di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile, a domanda, anche in soprannumero e salvo il graduale riassorbimento in correlazione alle successive vacanze, gli impiegati della carriera di concetto o di livello equiparato delle amministrazioni provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati a prestare servizio presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Sono invece inquadrati d'ufficio, ma con le stesse modalità e con gli stessi effetti del comma precedente, gli impiegati della carriera di concetto del ruolo amministrativo di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850.

L'ordine di ruolo per il personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti sarà determinato dall'anzianità di servizio nella carriera di concetto o livello equiparato delle amministrazioni di provenienza e, in caso di pari anzianità, dall'età.

Nella qualifica iniziale del ruolo di supporto amministrativo contabile sarà lasciato vacante un numero di posti pari al numero degli impiegati inquadrati in soprannumero ai sensi dei commi primo e secondo del presente articolo.

L'inquadramento di cui al primo comma è disposto su parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

(È approvato).

Art. 23.

Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica terminale della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo contabile, a domanda, anche in soprannumero e salvo il graduale riassorbimento in correlazione alle successive vacanze, gli impiegati della carriera esecutiva o di livello equiparato delle amministrazioni provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati a prestare servizio presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

L'ordine di ruolo per il personale inquadrato ai sensi del comma precedente sarà determinato dall'anzianità di servizio nella carriera esecutiva o di livello equiparato dall'amministrazione di provenienza e, in caso di pari anzianità, dall'età.

Nella qualifica iniziale del ruolo di supporto amministrativo contabile sarà lasciato vacante un numero di posti pari al numero degli impiegati inquadrati in soprannumero ai sensi del primo comma del seguente articolo.

L'inquadramento di cui al primo comma è disposto su parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

(È approvato).

Art. 24.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nella qualifica intermedia della carriera di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile è conferito mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia, nei rispettivi ruoli di appartenenza, almeno sedici anni di anzianità

di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera amministrativa contabile di concetto;

3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

(È approvato).

Art. 25.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve dei posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nella qualifica iniziale della carriera del ruolo di supporto amministrativo contabile di concetto è conferito mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera amministrativa e contabile di concetto;

3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

(È approvato).

Art. 26.

Nella prima applicazione della presente legge fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo e contabile sono con-

feriti mediante concorso per titoli ai capi reparto ed ai capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore superiore;
vice caporeparto: coadiutore principale;
capo squadra: coadiutore.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio.

I titoli da valutarsi ai fini del concorso, le modalità di ammissione e di svolgimento dei concorsi stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

(È approvato).

Art. 27.

L'inquadramento nel ruolo amministrativo contabile del personale proveniente dai ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 618, avviene nelle corrispondenti carriere e qualifiche in ordine progressivo, in relazione all'anzianità di servizio posseduta da ciascuna unità di personale e, in caso di pari anzianità, all'età.

(È approvato).

Art. 28.

Ai fini pensionistici e previdenziali il personale di cui all'articolo 21, primo comma, e all'articolo 22 mantiene l'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) secondo gli ordinamenti dei medesimi.

Il Ministero dell'interno provvede al versamento ai predetti istituti dei contributi relativi nelle aliquote previste a carico degli enti.

(È approvato).

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29.

I concorsi indetti ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine purchè i relativi bandi siano stati pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'interno entro la data di entrata in vigore della presente legge.

I posti da conferire ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e per la copertura dei quali i relativi bandi, ancorchè indetti, non risultino pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'interno alla data di cui al precedente comma, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo, ai quali è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato l'anzianità prescritta dallo stesso articolo 56 per l'ammissione al concorso.

Le promozioni sono attribuite con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno successivi al semestre al quale si riferiscono le disponibilità dei posti da conferire.

(È approvato).

Art. 30.

Contestualmente alle assegnazioni di personale di cui agli articoli precedenti, gli appartenenti alle carriere dei capi reparto, capi squadra ed a quella dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finora adibiti a compiti di supporto tecnico o di supporto amministrativo-contabile, dovranno essere restituiti ai compiti operativi per i servizi di istituto.

(È approvato).

Art. 31.

La composizione delle commissioni di accertamento, le materie e le modalità di svol-

gimento delle prove tecniche e dei colloqui propedeutici di cui ai punti 3) dei precedenti articoli 16, 17, 24 e 25 sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno.

(È approvato).

Art. 32.

Il trasferimento del personale di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, potrà avvenire, con le stesse equiparazioni previste nel predetto articolo anche nella corrispondente carriera del ruolo di supporto tecnico o del ruolo di supporto amministrativo-contabile. Se al verificarsi della inabilità non vi saranno le necessarie vacanze, il trasferimento avverrà in soprannumero, restando fermo che le relative eccedenze saranno successivamente riassorbite.

(È approvato).

Art. 33.

Lo stato giuridico, l'orario di lavoro ed il trattamento economico del personale dei ruoli di cui all'articolo 10 della presente legge sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti gli impiegati civili e gli operai dello Stato.

Al personale di cui al comma precedente non si applicano le norme di cui agli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, quelle di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazione in legge 10 agosto 1976, n. 557, e, comunque, tutte le disposizioni legislative che si riferiscono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione dei particolari compiti operativi che ad esso sono affidati.

Il Ministro dell'interno determina con proprio decreto l'articolazione dell'orario di lavoro per il personale adibito ai servizi di supporto tecnico.

I responsabili degli uffici centrali e periferici per far fronte a particolari esigenze di servizio potranno disporre, per il predetto personale, turni di lavoro diversamente articolati, fermo restando il limite setti-

manale dell'orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti.

Tale personale, inoltre, potrà essere impiegato per esigenze di servizio fuori dalle ordinarie sedi di lavoro qualora le verifiche, le revisioni e le riparazioni del macchinario, delle attrezzature, degli impianti e delle sedi di servizio richiedano che le prestazioni vengano rese sul posto.

Al personale adibito ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco chiamato a prestare servizio in località colpita da grave calamità pubblica, dichiarata tale a norma della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557.

(È approvato).

Art. 34.

I provvedimenti di cui agli articoli 7, 14, 15, 16, 17 e 18 saranno emanati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

(È approvato).

Art. 35.

Nella prima applicazione della presente legge, si procederà, nel limite dei posti disponibili dopo aver effettuato gli inquadramenti ed i concorsi interni riservati di cui ai capi I e II della presente legge, all'inquadramento, anche in soprannumero, del personale assunto a contratto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, per i servizi di supporto tecnico e supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri e le modalità che verranno emanate con provvedimento generale per tutto il personale assunto presso le amministrazioni dello Stato ai sensi della citata legge.

(È approvato).

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 36.

Per esigenze connesse ai problemi di prevenzione, di estinzione degli incendi o di altri eventi calamitosi in relazione a quanto già previsto con le disposizioni sulla riforma sanitaria, sui beni culturali, sulla cooperazione internazionale, sulla normativa dei lavori pubblici per le costruzioni, nonché dell'attività in sede di Comunità europea o di altri organismi internazionali, possono essere nominati alla qualifica di dirigente generale in soprannumero e collocati a domanda fuori ruolo fino ad un massimo di tre unità, da mettere a disposizione permanente di organismi nazionali o comunitari, i dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In corrispondenza di tali posti in soprannumero vengono riservate tre vacanze nella qualifica iniziale della carriera stessa.

(È approvato).

Art. 37.

Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la direzione dei comandi provinciali è affidata ai primi dirigenti della carriera direttiva tecnica del Corpo, mentre agli ispettorati regionali o interregionali dei vigili del fuoco sono preposti dirigenti superiori della medesima carriera.

La tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, e il quadro D della tabella III dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono modificati secondo le variazioni riportate nelle annesse tabelle B e C.

Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti da conferire nella qualifica di primo dirigente sono attribuiti con scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi a partecipare i funzionari della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato cinque anni di effettivo servizio in qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore.

TABELLA C

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Ispettore generale capo dei servizi antincendi	1
			Dirigente del Servizio tecnico centrale	1
			Comandante delle scuole centrali	1
			Direttore del Centro studi ed esperienze	1
			Ispettori generali del Servizio aeroportuale	3
D	Dirigente superiore	26	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
			Dirigente del servizio sanitario	1
			Dirigente del servizio ginnico sportivo	1
			Dirigente dell'Ispettorato regionale o interregionale	16
E	Primo dirigente	113	Ispettore capo e viceconsigliere ministeriale	113

FLAMIGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLAMIGNI. Per le ragioni che ho esposto nel mio intervento, ci asteniamo dalla votazione dell'articolo 37.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 37. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 38.

Ai dirigenti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al personale del servizio sanitario, è esteso il trattamento relativo al personale del Corpo stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 39.

I posti del personale delle amministrazioni provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco sono portati in diminuzione nei ruoli organici delle amministrazioni provinciali stesse.

Il personale non transitato nel ruolo amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritorna all'ente di provenienza ed è posto in posizione soprannumeraria con l'obbligo da parte dell'ente di coprire con esso i posti di pari livello e di pari profilo professionale che al momento del rientro, od in seguito, risultano o si renderanno vacanti.

(È approvato).

Art. 40.

Alla determinazione ed all'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo, proposto con l'emendamento 40.0.1. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

Art. ...

« Il limite massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, è elevato a 80 giorni all'anno, per quei Comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente ».

40.0.1

LA COMMISSIONE

PAVAN, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, relatore. L'articolo che si propone di aggiungere va incontro alle esigenze di determinate province il cui personale è numericamente carente per sopperire in determinati momenti di emergenza e di urgenza. In alcune province infatti i 20 giorni annui previsti dalla legge n. 996 a volte non sono sufficienti per andare incontro alle esigenze urgenti e impellenti. Si chiede pertanto l'introduzione di questo articolo che eleva il limite massimo ad 80 giorni all'anno, per le assunzioni provvisorie straordinarie.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O G N O N I , *ministro dell'interno*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 40.0.1 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Art. 41.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1980, 1981 e 1982, rispettivamente in complessive lire 23.620 milioni, lire 34.070 milioni e lire 40.350 milioni, di cui per ciascun esercizio lire 5.000 milioni per le spese relative ai mezzi e materiali antincendi e lire 1.400 milioni per gli anni successivi per le spese relative al personale (missioni, sanitarie, mensa, vestiario, casermaggio); per ciascuno degli anzidetti anni si provvede, quanto a lire 22.120 milioni per l'anno 1980, quanto a lire 32.570 milioni per l'anno 1981 e quanto a lire 38.850 per l'anno 1982, mediante riduzione dei fondi di cui ai capitoli 6856 e 2621 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro e mediante riduzione dei fondi di cui ai capitoli 1590, 1024 e 3016 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli stessi anni finanziari e, quanto a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982, mediante riduzione del capitolo 2064 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per i medesimi anni e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Da parte della Commissione è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 40.350 milioni in ragione d'anno, di cui lire 5.000 milioni per spese relative ai mezzi ed ai materiali antincendi e lire 1.400 milioni per spese relative al personale (missioni, spese sanitarie, mensa, vestiario e casermaggio). Alla copertura della spesa di lire 23.620 milioni relativa all'anno 1980, si provvede per lire 1.500 milioni con riduzione del capitolo n. 2064 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il medesimo anno finanziario e per lire 22.120 milioni a carico e con riduzione, rispettivamente, dei capitoli n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980, all'uopo utilizzando per il 1979 lo specifico accantonamento di lire 12.585 milioni e, per il 1980, detto accantonamento specifico per lire 9.535 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

41.1

P A V A N , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A V A N , *relatore*. L'emendamento si illustra da sè, in quanto si tratta di un riordinamento della copertura suggerito dal Tesoro.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O G N O N I , *ministro dell'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.1, sostitutivo dell'articolo 41, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, colleghi, il presente disegno di legge evidenzia, pur nella sua limitatezza, lo sforzo lodevole compiuto dal Governo per potenziare i servizi antincendi degli aeroporti e pervenire alla riorganizzazione ed unificazione dei servizi negli stessi aeroporti. È noto a tutti, infatti, che la situazione si era talmente deteriorata che non solo non si garantiva la sicurezza degli utenti degli aeroporti, ma la stessa situazione degli aeroporti era anomala rispetto ad alcune norme internazionali, che richiedevano un presidio ben più consistente da parte delle forze antincendio.

Il presente disegno di legge risponde certamente ad un altro requisito: cercare di unificare i servizi, per fare in modo di eliminare un'altra anomalia che era causa di grandi disagi: vi erano aeroporti dove il servizio antincendio era garantito dal Ministero dell'interno mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vi erano aeroporti nei quali, pur verificandosi il trasporto civile, il servizio antincendi era curato dal Ministero della aeronautica; vi erano aeroporti affidati in concessione a privati o enti non sempre in grado di garantire i servizi di sicurezza.

Questo disegno di legge pone ordine: con l'aumento del personale, garantisce un adeguamento di presidi alle norme internazionali di sicurezza e insieme riporta il servizio sotto un unico Ministero, come è giusto che sia, il Ministero dell'interno. C'è inoltre da dire che il presente disegno di legge, nella convinzione evidentemente che a questi servizi bisogna fare corrispondere un'adeguata

preparazione, elimina alcuni inconvenienti, uno di ordine tecnico, l'altro di ordine amministrativo. Per eliminare quello di ordine tecnico, il disegno garantisce la creazione di un supporto tecnico: fino ad oggi i servizi tecnici non sempre erano garantiti e non sempre erano sotto la vigilanza di un unico ministero. Inoltre c'è il supporto amministrativo. Io sono stato presidente della provincia di Matera e so (come chiunque abbia avuto esperienza di amministrazioni locali) gli sforzi che ho dovuto compiere per comandare il personale amministrativo presso gli uffici dei vigili del fuoco, non sempre trovando la comprensione degli organi di controllo.

Mi pare che sotto questo aspetto il disegno di legge garantisca anche la creazione di un servizio autonomo alle dirette dipendenze del Corpo dei vigili del fuoco, sia per il personale tecnico, sia per il personale amministrativo.

Questi sono gli aspetti positivi. Ovviamente esistono carenze. Ci saremmo augurati una visione un po' più ampia, più organica di tutto il problema ed è per questo che abbiamo presentato un ordine del giorno e ci compiaciamo che il Governo lo abbia accolto. Esso impegna il Governo a presentare nel più breve tempo possibile una legge che riorganizzi tutti i servizi antincendio dei vigili del fuoco, sia nella loro composizione organica oltreché sotto il profilo tecnico, sia anche nella nuova dislocazione o riorganizzazione territoriale. Sappiamo che i presidi dei vigili del fuoco decentrati in periferia non sempre rispondono alle necessità effettive, ai nuovi bisogni che si sono venuti creando, per cui noi abbiamo voluto sottolineare questa esigenza.

Siamo convinti che il Governo, che tra l'altro ha dimostrato sensibilità nell'accogliere questo nostro ordine del giorno, vi provvederà nel più breve tempo possibile, presentando un disegno di legge organico che riorganizzi tutto il servizio e lo ristrutturi meglio sul territorio. Perciò, a nome del Gruppo democratico cristiano, esprimo voto favorevole al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento

40. 0. 1, si provvederà a modificare la numerazione degli articoli. Metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 334 e 104, con l'avvertenza che il titolo proposto dalla Commissione è il seguente: « Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali » (983) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali », per il quale è stata autorizzata la relazione orale. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

F O R N I , relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il decreto al nostro esame è stato presentato da alcuni organi di stampa come un blocco o un rallentamento nell'attuazione della riforma sanitaria, o semplicemente come uno slittamento al primo gennaio 1981 dell'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, o infine come un tentativo degli enti mutualistici di vivere ancora una estate al di là della loro morte, più volte solennemente dichiarata.

Per chi lo consideri obiettivamente il provvedimento rappresenta una risposta realisti-

ca all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria ai cittadini in una situazione complessa e difficile, segnata da numerosi e non sempre giustificati ritardi nell'applicazione della legge n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale. Certo a questo punto potrebbe essere doveroso, oltre che interessante, fare un esame delle responsabilità in relazione ai ritardi che non possono essere attribuiti, con gusto manicheo, o solo al Governo o solo alle regioni. Vi sono delle responsabilità derivanti dalla lentezza con cui il Governo ha messo a punto provvedimenti di sua competenza e che hanno costretto il Parlamento a spostare avanti nel tempo i termini per l'esercizio di importanti deleghe che scadono il 31 luglio prossimo venturo, e per le quali sono stati predisposti gli schemi di decreti delegati.

Vi sono poi inadempienze, come quelle riguardanti la riforma del Ministero della sanità, le convenzioni con le università, ma si devono registrare anche ritardi ingiustificati da parte di alcune regioni, nel legiferare sulla fissazione degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, sull'organizzazione dei servizi di competenza delle stesse unità e sulla contabilità.

Individuate queste responsabilità che non toccano però una sola forza politica, resta il dovere di assicurare un servizio di assistenza sanitaria che le mutazioni in atto hanno reso non sempre efficiente ed aderente alle necessità dell'utente, sia perchè le fasi di transizione sono le più difficili, sia perchè non sono mancate le resistenze da parte di operatori sanitari ed amministratori. La continuità dell'assistenza con il decreto non viene però assicurata penalizzando chi è stato coerente e soprattutto sollecito nell'attuazione della legge n. 833, anche se si deve constatare che i ritardi di alcune regioni rischiano di mettere in ombra la diligenza e la correttezza di altre che hanno le carte in regola.

È forse questo il primo provvedimento, nella storia della nostra legislazione in materia sanitaria ed in altre materie, in cui non si allineano le scadenze sull'attività e sulle iniziative degli ultimi, ma si consente a chi ha avuto la capacità di legiferare di disporre delle funzioni che sono conferite a quelle re-

gioni ed alle unità sanitarie locali che sono entrate in funzione. Il problema che il decreto risolve in modo corretto è quello della presenza degli enti mutualistici e delle casse mutue malattie nell'ambito del servizio sanitario nazionale per il periodo in cui cominciano ad operare, ma non contemporaneamente, nelle varie regioni, le unità sanitarie locali. Oltre ad assicurare il passaggio alle unità sanitarie locali delle funzioni di assistenza sanitaria, il decreto fissa come termine ultimativo per questo passaggio il 31 dicembre 1980. In caso di inadempienza per le regioni si ipotizza il ricorso alle misure previste dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, che consente lo scioglimento dei consigli regionali da parte del Governo per gravi violazioni di legge da parte dei consigli stessi. Sarebbe interessante discutere sulla congruità dell'applicazione di questa norma. Nel caso di una inadempienza come quella ipotizzata, il richiamo sottolinea comunque la gravità della situazione che si verrebbe a creare se l'impotenza o la mancanza di volontà politica di qualche regione mettesse a repentaglio non solo un disegno riformatore nel settore della sanità, perseguito con tenacia da parte delle forze politiche e democratiche, ma la stessa possibilità di assicurare l'assistenza sanitaria.

Il decreto fissa poi opportunamente la data del 31 dicembre 1980 per la liquidazione degli enti, casse, servizi o gestioni autonome di cui all'articolo 12-bis della legge 386 del 1974.

La continuazione per altri sei mesi dell'attività dei commissari liquidatori di enti e casse si è resa necessaria per la complessità delle operazioni di liquidazione riguardanti il personale, i beni mobili e immobili, le questioni arretrate ancora pendenti con ospedali, case di cura, enti assistenziali italiani e stranieri, che hanno dato vita ad un contenzioso che non può essere gestito immediatamente dallo speciale ufficio liquidazioni istituito con la legge n. 1404 del 1956 presso il Ministero del tesoro, essendo questo ufficio attualmente incapace di svolgere tali gravosi compiti, così com'è strutturato; tanto è vero che il decreto in esame ne propone la ristrutturazione e l'ampliamento.

Dovrebbe essere così definito l'annoso problema dello scioglimento degli enti mutuo-assistenziali, affrontato fin dal 1974 con la citata legge n. 386, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264. L'articolo 12-bis stabiliva infatti che la cessazione dell'attività delle mutue divenisse operante dal 1° luglio 1977. Non essendo ancora stata approvata in tale data la legge di riforma sanitaria, il Parlamento disciplinava un regime transitorio delle mutue, casse e gestioni speciali fino all'entrata in vigore della legge di riforma. Con coerenza la legge n. 349 del 1977 ribadiva la volontà di sciogliere le mutue e prevedeva una gestione delle competenze di assistenza sanitaria in collaborazione con le regioni, anche attraverso l'istituzione del comitato centrale di liquidazione degli enti, nel quale le regioni erano presenti. Le direttive del comitato centrale per la liquidazione sono state uno strumento prezioso per la gestione del servizio di assistenza sanitaria nello spirito della riforma e per l'avvio della riforma stessa.

La legge n. 833 del 1978 prevedeva la sostituzione del comitato centrale di liquidazione con il consiglio sanitario nazionale, fissando i termini per la cessazione della fase di liquidazione delle mutue a 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, immaginando così un termine sufficientemente ampio da assicurare che gli enti rendessero al Ministero del tesoro i risultati della gestione dopo che tutte le unità sanitarie locali fossero entrate in funzione. Ma così non è stato, tanto è vero che il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha stabilito le modalità per una gestione dell'assistenza sanitaria che vedeva gli enti mutuo-assistenziali come strumenti per l'erogazione di servizi di medicina generica, specialistica e riabilitativa.

Le gestioni commissariali degli enti hanno dovuto svolgere quindi in questo periodo due compiti: continuare i servizi di assistenza e portare avanti la liquidazione degli enti. Al 29 giugno 1980, non si è potuto realisticamente operare un taglio netto, per cui si è reso necessario il decreto-legge al nostro esame che provvede alla proroga delle gestioni com-

missariali là dove non sono entrate in funzione le unità sanitarie locali.

Un discorso analogo a quello fatto per gli enti mutuo-assistenziali vale per i problemi riguardanti l'assistenza agli italiani all'estero, l'attività delle casse marittime, la competenza delle gestioni commissariali dello ENPI e della ANCC, la competenza della gestione commissariale della Croce rossa italiana.

I problemi che ho citato formano oggetto di decreti delegati che il Governo deve emanare, salvo quello dell'assistenza al personale navigante già approvato dal Consiglio dei ministri, entro il 31 giugno 1980. Nei decreti, per quanto è di nostra conoscenza, vengono previste norme transitorie per il passaggio dall'attuale regime normativo a quello previsto dagli stessi decreti delegati. Tali norme valgono fino al 31 dicembre 1980 ed abbisognano però di una copertura legislativa per quanto riguarda la proroga dei poteri dei commissari che non può che essere prevista dall'articolo 1, facendo riferimento alla normativa in vigore prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33 del 1980. Oltre a contenere le norme sulle gestioni commissariali degli enti e sul passaggio delle attività sanitarie alle unità sanitarie locali, il decreto

contiene altre norme sul personale degli enti disciolti, sull'accelerazione delle procedure di liquidazione e sui contributi di malattia. Si tratta di norme abbastanza omogenee fra loro, anche se alcune potevano essere inserite più opportunamente nella legge finanziaria, come l'articolo 15.

Non ritengo necessario ritornare sul tema dell'opportunità dello strumento del decreto-legge: è un discorso più volte fatto. In questo caso l'urgenza è provata, anche se nei mesi scorsi il problema poteva essere con più calma affrontato.

Vengo ora a fare brevi considerazioni sui singoli articoli. Sull'articolo 1 non ho molto da aggiungere a quanto già detto: le funzioni di assistenza sanitaria svolte dai commissari liquidatori cessano alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 1980. Ove non entrino in funzione le unità sanitarie locali su richiesta dei presidenti delle regioni, oppure, in carenza di richiesta per la evidente sussistenza delle condizioni richieste, di sua iniziativa, il Ministero della sanità dispone la continuazione della gestione commissariale nelle regioni interessate fino al 31 dicembre 1980. A tutt'oggi le regioni che hanno reso operanti le unità sanitarie locali sono: Umbria, Lazio, Veneto, Liguria e parzialmente l'Emilia-Romagna.

Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue F O R N I, relatore). L'autorizzazione governativa a continuare la gestione delle attività sanitarie da parte degli enti disciolti è stata concessa alle altre regioni. Va tenuto conto che al Molise è stata concessa fino al 1° novembre 1980, dal momento che le leggi sono già state predisposte, e in quella data passeranno le funzioni alle unità sanitarie locali. Così pure alla Toscana, in cui le funzioni alle unità sanitarie locali passeranno il 18 settembre 1980, essendo state anche lì predisposte le leggi di competenza della regione, ormai operanti.

Per tutte le regioni, gli enti continuano di fatto negli adempimenti concernenti il paga-

mento del personale o quanto meno nelle operazioni di contabilità per il pagamento del personale. Nella applicazione dell'articolo 1 si deve precisare che non c'è soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni. Tale continuità di fatto è assicurata con coerenza dagli atti amministrativi del Governo che non lasciano intervallo tra la gestione assicurata dai commissari e le gestioni delle unità sanitarie locali o la continuazione delle gestioni da parte dei commissari stessi.

L'articolo 2 prevede che i beni dei disciolti enti mutualistici fino all'attuazione del piano di riparto di cui all'articolo 4 della legge n. 349 del 1977 e comunque entro il 31 di-

cembre 1980, siano assegnati in comodato alle unità sanitarie locali da parte dei commissari liquidatori. Si premette che il piano di riparto di cui all'articolo 4 della legge numero 349 citata doveva essere disposto entro il 31 dicembre 1977. Siamo perciò di fronte ad un ritardo notevole. I beni da assegnare in comodato sono i beni immobili, mobili e le attrezzature prevalentemente destinati ai servizi sanitari.

È stato quindi opportuno correggere nel decreto l'aggettivo « destinate » in « destinati » in quanto si fa riferimento non solo alle attrezzature, ma anche ai beni mobili e immobili. Resta da chiarire quali siano i beni prevalentemente destinati ai servizi sanitari: gli uffici amministrativi delle mutue, oltre agli ambulatori con relative attrezzature? A questo proposito vi sono interpretazioni diverse da parte del Ministero del tesoro e delle regioni.

Le spese di manutenzione fino al 31 dicembre 1980 sono a carico delle gestioni commissariali, che utilizzeranno quote del fondo sanitario nazionale attribuite alle unità sanitarie locali stesse.

A partire dal 1° gennaio 1981, dovrebbe essere disposto con decreto del Ministero del tesoro il trasferimento dei beni sopra menzionati ai comuni con i vincoli e le modalità di cui all'articolo 65 della legge n. 833.

L'articolo 3 non è stato approvato dalla Commissione e viene riproposto dal Governo. Esso riprende un testo che non è stato inserito, anche se proposto, nel decreto 663 del 1979, convertito nella legge 33 del 1980 e riguarda l'assunzione della gestione di liquidazione delle casse comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti da parte delle rispettive casse mutue provinciali. Con l'assunzione di tale gestione da parte delle casse mutue provinciali cessano i collegi sindacali delle casse locali. Si tratta di una norma tendente a semplificare la gestione commissariale di un settore frammentato e ne favorisce un rapido passaggio al competente ufficio di liquidazione del tesoro. È quindi una norma volta all'accelerazione delle pratiche di liquidazione, senza che vi siano sottintesi o questioni non chiare.

L'articolo 4 prevede che per le casse mutue provinciali coltivatori diretti, artigiani e commercianti, qualora le gestioni di liquidazione non siano chiuse entro il 31 dicembre 1980 (e questo termine è riportato letteralmente nell'articolo per evitare confusioni), esse siano riassunte dalle rispettive federazioni nazionali al fine di consegnare tutto il rendiconto delle attività all'ufficio di liquidazione del Ministero del tesoro entro i termini previsti dalla legge di riforma sanitaria.

L'articolo 5 nel testo del Governo prevedeva la formazione di distinti contingenti di personale per l'esercizio delle funzioni sanitarie e per quelle di liquidazione degli enti. Il primo contingente corrispondeva alla totalità del personale già individuato per l'assegnazione alle unità sanitarie locali, nonchè per le regioni che avevano già attivato le unità sanitarie locali in quelle unità strettamente indispensabili per le attività di supporto (ad esempio, il pagamento degli stipendi); il secondo contingente avrebbe dovuto operare presso le direzioni provinciali e generali degli enti. La fissazione dei due contingenti doveva essere fatta entro 30 giorni dal 2 luglio 1980, con decreto del Ministro della sanità, di intesa con il Ministro del tesoro.

I contingenti comprendevano anche personale di cui è previsto il passaggio da amministrazioni ed enti pubblici a ministeri diversi da quello della sanità, ai sensi dell'articolo 24-*quinquies* della legge 33 del 1980. L'assegnazione di tutto il personale degli enti mutualistici agli enti di destinazione in base all'articolo 67 della legge 833 dovrà avvenire con l'unica decorrenza del 1° gennaio 1981.

Nel suo insieme però la norma non appariva chiara, anche perchè venivano ripresentate proposte di rideterminazione del contingente, che rischiavano di mettere in discussione il lavoro già fatto anche in ossequio alle direttive del consiglio sanitario nazionale.

Nel secondo comma, il riferimento al personale ex articolo 24-*quinquies* faceva sorgere dubbi e lamentare equivoci sulla sua destinazione.

Da parte della Commissione si è ritenuto invece di ribadire la direttiva del consiglio sanitario nazionale sul trasferimento del personale degli enti disciolti, in coerenza con l'articolo 67 della legge n. 833, in primo luogo

alle unità sanitarie locali, ove funzionanti, e all'istituto nazionale della previdenza sociale. Pertanto la Commissione ha proposto un nuovo testo che appare molto più chiaro. Si afferma che a disposizione dei commissari liquidatori vi è il personale dipendente o utilizzato dalle stesse gestioni commissariali. Di questo personale, parte sarà destinato alla unità sanitaria locale, parte sarà destinata ad altri enti. Il personale destinato alle unità sanitarie locali verrà assegnato in posizione di comando alle unità sanitarie locali in attesa della formazione dei ruoli regionali. Il restante personale dovrà passare agli enti di destinazione con un'unica data di decorrenza cioè il 1° gennaio 1981. È evidente che il decreto-legge non modifica nè innova la normativa di cui all'articolo 24-*quater* della legge n. 33 del 1980, in materia di inserimento del personale comandato all'INPS nel ruolo speciale; cioè non innova nulla, per cui ritengo sia pleonastico che si facciano aggiunte in questo decreto dal momento che si tratta qui di disciplinare in modo semplice l'assegnazione del personale senza richiamare norme già in vigore.

All'articolo 5, nel testo della Commissione, è stato risolto positivamente il problema dei medici dipendenti dagli enti mutualistici, dagli enti locali e dall'ENPI.

A tali medici è consentito adire alle convenzioni sia per l'assistenza medico-generica che specialistica per un periodo massimo di sei mesi dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali. Tenendo conto del disposto dell'articolo 1 che fa obbligo implicitamente di costituire le unità sanitarie locali entro il 31 dicembre 1980, il termine di sei mesi previsto per i medici in questione viene a decorrere dal 1° gennaio 1981 per determinare una situazione uniforme in tutto il territorio nazionale. Tale termine è anche fissato nella scadenza dell'applicazione del contratto unico per tutto il personale dipendente dalle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 47 della legge 833. Quindi il termine viene fissato nell'applicazione del contratto o comunque entro il 1° gennaio 1981.

L'articolo 6 prevede il finanziamento delle attività di liquidazione di enti, casse e servizi

per il secondo semestre 1980 la cui copertura non era prevista.

Possoro essere utilizzate allo scopo le disponibilità di cassa derivanti da residui attivi presso le singole gestioni, oltre ai fondi trasferiti dal capitolo relativo alla gestione dell'ufficio di liquidazione del Ministero del tesoro di cui alla legge n. 1404 del 1956.

L'articolo 7 prevede, giustamente, la permanenza in carica dei collegi sindacali dei disciolti enti mutuo-assistenziali fino al 31 dicembre 1980. Prevede inoltre che i comitati provinciali INAM restino in carica fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali delle rispettive circoscrizioni territoriali. È una norma di chiarimento, utile.

L'articolo 8 prevede le operazioni di rendicontazione e di documentazione della gestione degli enti e casse per gli esercizi 1979 e 1980 con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 50 della legge 833.

L'articolo 9 prevede la gestione separata dei fondi integrativi di previdenza previsti dalla legge 70 del 1975 e spettanti al personale che ha diritto ad optare per tali fondi anche dopo il passaggio alle unità sanitarie locali come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

Tali fondi saranno, successivamente al 31 dicembre 1980, gestiti dall'INPS. A tale proposito il consiglio di amministrazione dell'istituto deve adottare una delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro per la gestione dei fondi stessi (articolo 75, terzo comma e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761).

L'articolo 10 è inteso a perfezionare l'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 663 del 1979 convertito nella legge n. 33 del 1980 che prevede le procedure per l'estinzione delle passività pregresse degli ospedali e delle amministrazioni provinciali, relativamente alla gestione degli ospedali psichiatrici. La verifica dei conti consuntivi deve essere fatta entro il 31 ottobre 1980 con la collaborazione delle unità sanitarie locali. Si prevede un emendamento aggiuntivo delle parole « ove operanti », per evitare che la mancata collaborazione delle unità sanitarie locali, dove non

sono state costituite, possa essere invocata come vizio di forma per bloccare le operazioni di verifica, o possa servire come alibi per ritardi ingiustificati.

Nel testo del Governo viene inserito poi, dopo il primo comma dell'articolo 23-ter, un comma aggiuntivo in cui si prevede che i risultati della ricognizione sui conti consuntivi debbano essere sottoposti ai collegi dei revisori dei conti degli enti ospedalieri in carica al 31 dicembre 1979 i quali devono rilasciare un'attestazione sulla correttezza, veridicità e sull'esistenza di documentazione circa i residui attivi e passivi, prima della trasmissione dei dati ai ministeri competenti. La Commissione ha corretto questo testo nel senso di far precedere la verifica dei collegi dei revisori dei conti alla verifica che viene fatta dalle regioni. È stato sancito che i documenti saranno sottoposti ai collegi dei revisori dei conti solo là dove questi sono stati costituiti e sono funzionanti e questo sempre relativamente ai collegi di revisori in carica al 31 dicembre 1979.

L'articolo 11 prevede il potenziamento dello speciale ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro. Dovendo provvedere alla liquidazione di grandi enti mutuo-assistenziali, di casse e gestioni, l'ufficio con l'attuale struttura ed organico era ed è del tutto inadeguato. Se ne prevede pertanto l'articolazione in settori per gruppi di enti. Ad ogni settore sono preposti consiglieri ministeriali aggiunti della Ragioneria generale dello Stato e l'ufficio nella sua attività può avvalersi dell'opera — secondo il testo del Governo — degli ex commissari liquidatori.

Inoltre l'attività amministrativa generale (che interessa tutti gli enti) è attribuita ad apposite divisioni stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Il coordinamento è affidato ad un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato e l'ufficio è posto alle dirette dipendenze del ragioniere generale.

La complessità della materia merita che la struttura che se ne occupa sia qualificata e ben organizzata. Non è però opportuno perpetuare la figura dei commissari liquidatori anche se trasformati in consulenti a

cui andrebbe riconosciuto del resto un compenso per le prestazioni fornite.

È invece più opportuno impegnare, come prevede il testo della Commissione, con riferimento all'articolo 24-quinquies della legge 33 del 1980, alcuni dirigenti e in particolare dirigenti generali degli enti soppressi che già dovrebbero essere inseriti in speciali ruoli presso i vari ministeri. Questi dirigenti potrebbero molto opportunamente svolgere una funzione presso l'ufficio di liquidazione del Ministero del tesoro proprio per le pratiche di liquidazione degli enti di cui hanno competenza.

L'articolo 12 aggiunge un comma all'articolo 15 della legge 1404 del 1956 sulla liquidazione degli enti e stabilisce che, per la liquidazione delle gestioni deficitarie, si prevedano dei conferimenti di fondi da fissarsi ogni anno con apposita disposizione da inserire nella legge di bilancio. Questa esigenza mi sembra evidente perchè, stante la complessità delle operazioni di liquidazione, non sono sufficienti i fondi che derivano dalle operazioni di liquidazione delle attività degli enti.

L'articolo 13 riguarda sempre l'accelerazione della chiusura delle gestioni di liquidazione e prevede l'inserimento nella citata legge 1404 di un articolo 10-bis che prevede il trasferimento dei beni che risultino di fatto inalienabili dagli enti, servizi e casse al demanio dello Stato.

Si deve trattare quindi di quei beni non trasferiti ai comuni per essere destinati ai servizi delle unità sanitarie locali e per i quali non si possa per ragioni varie, compresi i vincoli che sopra di essi sono posti, procedere alla liquidazione.

L'articolo 14 prevede che il personale dei disciolti enti mutualistici in servizio presso il Ministero della sanità alla data dell'entrata in vigore della legge 33 del 1980 sia trasferito nei ruoli del Ministero stesso non dal 1° luglio 1980 ma dal 1° agosto 1980, evidentemente per disporre del tempo necessario per le operazioni di trasferimento e inquadramento. Sempre l'articolo 14 prevede che resti immutato l'onere di lire 3 miliardi per lo stesso personale non più riferito al secondo semestre 1980 ma al pe-

riodo 1° agosto-31 dicembre 1980. Per ragioni organizzative la norma è opportuna.

L'articolo 15 è modificativo del terzo comma e seguenti dell'articolo 63 della legge 833 del 1978. Esso disciplina in modo più congruo il versamento dei contributi di malattia da parte dei cittadini non tenuti alla iscrizione presso un istituto mutualistico di natura pubblica. In primo luogo si precisa che il contributo dovuto dal 1° gennaio 1980 dai cittadini tenuti alla denuncia dei redditi agli effetti dell'IRPEF è valido anche per i familiari a carico.

Inoltre gli adempimenti per la riscossione in via giudiziaria dei contributi è affidata all'INPS, con modalità da stabilirsi con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. Con lo stesso decreto saranno fissate le modalità per le segnalazioni all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. La fissazione delle quote è annuale ed è stabilita con decreto interministeriale, che non è collegato direttamente con il piano sanitario nazionale, che è triennale; viene così corretto un errore dell'articolo 63, quarto comma della legge 833.

Si demanda inoltre al decreto delegato sull'assistenza ai cittadini italiani all'estero, ex articolo 37 della legge 833, la fissazione delle modalità di versamento dei contributi da parte dei cittadini che si trovano fuori del territorio nazionale. Tale decreto delegato rimanda a sua volta però la fissazione della quota annua ad un decreto interministeriale. Vi è quindi nel testo del Governo una incongruenza che è stata corretta dalla Commissione.

L'articolo 16 prevede che l'onere per il compenso ai commissari liquidatori degli enti, fino al 31 dicembre 1980, continui a far carico alle rispettive gestioni. Per più incarichi alla stessa persona, la misura del compenso è ridotta del 50 per cento per ogni incarico successivo al primo.

Onorevoli colleghi, il provvedimento nel suo complesso è valido e merita di essere approvato, con il rinnovato auspicio che sia l'ultima norma che regola un regime transitorio, prima della piena attuazione della riforma sanitaria. Questo nuovo episodio di

transizione non deve essere segnato da un carattere di negatività; occorre a tal fine che le gestioni commissariali siano improntate al massimo rigore e non si attardino e rivedere problemi particolari. L'attuazione della legge 833 è un'urgenza che ha fatto introdurre norme gravi come il secondo comma dell'articolo 1. Occorre che queste norme siano rispettate e che non siano deluse le aspettative dei cittadini, se non si vuole che si deteriori l'autorità dello Stato. La volontà politica deve supplire quindi in futuro alle carenze che abbiamo dovuto lamentare.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bellinzona. Ne ha facoltà.

B E L L I N Z O N A . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, per renderci esattamente conto del significato del provvedimento al nostro esame, non possiamo certo soffermarci al suo titolo, che abbastanza impropriamente reca « disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali ». È un titolo che può trarre in inganno perchè, se da un lato non abbraccia tutta la materia regolata dal provvedimento, dall'altro ne offusca la reale portata. Il Senato, se vogliamo limitarci alla norma fondamentale così come è fissata dall'articolo 1, è infatti chiamato a decidere un ulteriore slittamento di 6 mesi per la realizzazione di uno dei momenti fondamentali per l'attuazione della riforma sanitaria. Mi riferisco alla proroga delle funzioni di assistenza sanitaria e delle gestioni di liquidazione da parte dei commissari liquidatori.

Aggiungo subito, per dovere di obiettività, che, una volta approvata, tale proroga avrà efficacia non su tutto il territorio nazionale, ma limitatamente a 15 regioni su 20. Già il relatore ha correttamente illustrato le ragioni che stanno alla base del decreto al nostro esame, così come ha correttamente elencato le regioni nelle quali lo slittamento non avrà luogo, in quanto sono stati adottati per tempo quei provvedimenti di legge che consentono il passaggio delle funzioni di assistenza

sanitaria ai legittimi titolari, cioè ai comuni, che eserciteranno tali funzioni tramite le unità sanitarie locali. Per quali motivi, ci domandiamo, ciò non è ancora attuabile nelle altre regioni? Noi non siamo tra coloro che, con atteggiamenti che stanno tra il paternalismo e la presuntuosa sufficienza, credono di cavarsela affermando: beh, si sa, nel Sud...! No, sarebbe troppo facile e nello stesso tempo ingeneroso attribuire a fattori geografici le ragioni del ritardo ed il relatore — bisogna dargliene atto — non lo ha fatto; intanto perchè tra i ritardatari c'è nientemeno che la Lombardia, che meridionale proprio non è, e in secondo luogo — e questa è la ragione fondamentale — perchè i ritardi sono essenzialmente dovuti a ragioni politiche: ripensamenti di carattere controriformatore, tentativi di guadagnare tempo per non turbare posizioni di privilegio, permeabilità alle pressioni corporative, dissidi nella ripartizione delle posizioni di potere, lunghe e ricorrenti crisi delle maggioranze (basti pensare alla Sicilia, alla Calabria, alla Campania). Queste e non altre sono le ragioni fondamentali dei ritardi regionali, sui quale ovviamente hanno influito in vario modo, ma in misura non certo irrilevante, gli stessi ritardi e le inadempienze del Governo. Una cosa però è certa: a fine giugno, stante la situazione in atto, il provvedimento di proroga era necessario in quanto era impensabile ipotizzare una sospensione delle prestazioni sanitarie; ma, si badi bene, necessario perchè si è operato con scarso senso di responsabilità ai vari livelli, non certo necessario oggettivamente e neppure, come qualche collega ha tentato di sostenere, perchè i tempi fissati dalla legge 833, quella istitutiva del servizio sanitario nazionale, erano tempi troppo stretti.

Ma c'è a nostro avviso un altro aspetto da rilevare: perchè siamo costretti a prorogare fino al 31 dicembre anche le funzioni di liquidazione? Io voglio portare un solo esempio, che è già stato citato per altro verso anche dal relatore. L'articolo 4, ultimo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, fissava al 31 dicembre 1977 la data entro la quale i commissari liquidatori dovevano predisporre un progetto di riparto tra le regioni dei beni e del personale dei disciolti enti mutualistici.

A sua volta l'articolo 67 della legge 833 spostava al 30 giugno tale data per quanto attiene ai contingenti del personale, affidando la responsabilità primaria al Ministro della sanità. Oggi, 30 luglio, siamo chiamati a fare slittare il tutto al 31 dicembre 1980.

Qui, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, non vi è proprio spazio per scaricare le responsabilità sulle regioni, neppure su quelle che per altri versi sono abbondantemente inadempienti. Ci sarebbe ancora molto altro da aggiungere sul tema dei ritardi e delle responsabilità, ma a me premeva in questa occasione richiamare solamente alcune questioni fondamentali. Oggi siamo di fronte ad un decreto da convertire in legge per evitare che siano i cittadini a subire le conseguenze di comportamenti politici fortemente censurabili.

Prendiamo atto con soddisfazione del fatto che ha prevalso il buon senso. E mi spiego: il provvedimento al nostro esame, facendo una distinzione tra le regioni, non penalizza, come era invece intenzione di certi ambienti ministeriali, le regioni che hanno compiuto il proprio dovere. Qui, infatti, le funzioni di assistenza sanitaria saranno esercitate sin d'ora dalle unità sanitarie locali.

Un altro aspetto del decreto, di segno negativo a nostro avviso, è l'inserimento di norme, magari necessarie, magari anche positive, ma non certo omogenee con la materia principale del provvedimento. È prevalsa ancora una volta la logica del decreto inteso come ultimo autobus della sera sul quale bisogna salire ad ogni costo. Ciò, a nostro avviso, sta a dimostrare la improvvisazione, la vulnerabilità alle pressioni di varia natura e provenienza, ma anche la necessità di un serio ed organico dibattito sulla attuazione della riforma sanitaria, dibattito che da tempo noi comunisti andiamo sollecitando e che riteniamo debba svolgersi non solo in sede di 12ª Commissione (igiene e sanità), ma a livelli ben più ampi, nel paese e nel Parlamento.

L'occasione naturale, noi riteniamo, sarà l'esame del piano sanitario nazionale, che registra anch'esso però un pesante ritardo. Mi basta solo richiamare il fatto che, ai sensi dell'articolo 54 della legge 833, il piano sani-

tario nazionale doveva essere presentato dal Governo al Parlamento entro il 30 aprile 1979 per consentire alle regioni di discutere e di approvare a loro volta i singoli piani regionali entro il 30 ottobre 1979. La realtà purtroppo è ben diversa, e non sarà certo difficile rendersene conto se si pensa che solo pochi giorni or sono il ministro della sanità, onorevole Aniasi, ha riferito alla Commissione le nuove valutazioni di spesa per il 1980 ed ha realisticamente proposto uno slittamento del piano stesso.

Come si vede — e non lo diciamo certo con soddisfazione — siamo di fronte ad un ennesimo slittamento. Ma, per tornare al decreto e concludere questo mio intervento, i colleghi della Commissione sanità non potranno non riconoscere che anche grazie al nostro coerente, fattivo impegno il testo governativo ha subito non poche modifiche migliorative. Ora però ci troviamo di fronte ad ulteriori emendamenti, prevalentemente di parte governativa, emendamenti che abbiamo conosciuto oggi e che la Commissione di merito ovviamente non ha discusso. Sappiamo che alcuni di essi sono stati concordati con le regioni e le forze sociali. Auspichiamo che il Senato li valuti con la dovuta attenzione e si esprima con senso di responsabilità. Anche dalla sorte di questi emendamenti, sui quali esprimeremo la nostra autonoma valutazione di volta in volta, dipenderà il nostro atteggiamento in sede di votazione del provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pittella. Ne ha facoltà.

PITTELLA. Rinuncio a prendere la parola.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FORNI, relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, onorevoli senatori, la mia risposta sarà brevissima anche perchè il Governo si riferisce, per le motivazioni generali del provvedimento, all'illustrazione scritta che è stata presentata al Parlamento all'atto della presentazione del disegno di legge di conversione. Vorrei soltanto cogliere dalla relazione del senatore Forni e dall'intervento del senatore Bellinzona significativi elementi di convergenza sulle motivazioni del provvedimento e sui suoi contenuti, salvo naturalmente l'esame dei singoli articoli.

Come è stato opportunamente rilevato, il provvedimento non solo non penalizza chi è andato avanti, in riferimento alle regioni le quali, avendo costituito delle unità sanitarie locali in grado di funzionare, dispongono di istituzioni nella pienezza delle loro possibilità operative, ma sprona anche fortemente le regioni che invece non hanno provveduto ad assolvere agli adempimenti di loro competenza previsti dalla 833 nei confronti dei quali, come è noto, il Governo non ha potere di surroga allo stato attuale della legislazione. Questo spiega perchè si sia dovuti ricorrere alla decretazione per garantire la continuità dell'assistenza nelle forme più avanzate là dove si sono concretati gli istituti che la rendono possibile o in forma ancora transitoria là dove queste condizioni non si sono determinate.

Non si tratta quindi della « logica dell'ultimo autobus » perchè non sta al Governo prevedere in anticipo eventuali ritardi, ma sta ad esso constatarne il verificarsi ed intervenire per ovviare i possibili effetti negativi.

Si è qui discusso a lungo, sia da parte del relatore che da parte del senatore Bellinzona, dei tempi di attuazione della riforma sanitaria, delle difficoltà che questo processo di straordinaria complessità, che realizza una delle maggiori riforme strutturali della Repubblica, ha incontrato. Non è qui certo il caso di esprimere giudizi ottimistici o pessimistici, ma debbo dire che se si volge lo sguardo a ciò che si è realizzato dall'inizio del 1979 ad oggi, sia pure attraverso le note difficoltà di ordine generale e spe-

cifico, occorre registrare un certo ritardo rispetto ai tempi, per la verità ottimistici, previsti dal testo della legge 833, ma occorre anche prendere atto di una serie di realizzazioni che hanno irreversibilmente modificato nel senso previsto dalla legge di riforma sanitaria la struttura della politica della salute nel nostro paese.

Alla vigilia del 31 luglio, che vedrà verificarsi importanti passi in avanti in direzione della riforma attraverso l'emanazione di sette importanti decreti delegati, non è, infatti, contestabile che molto cammino è stato percorso sulla via di un processo la cui realizzazione veniva definita programmaticamente « graduale » da parte dello stesso legislatore della 833.

Il provvedimento oggi all'esame del Senato è realistico e consente di proseguire nel processo di realizzazione della riforma sul quale il Governo è impegnato non solo nelle sue enunciazioni programmatiche, ma anche nella sua quotidiana attività, nell'adempimento del mandato ricevuto dal Parlamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Articolo unico.

Il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, dopo il secondo, è aggiunto il seguente comma:

« Fino al 31 dicembre 1980 restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sull'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, agli stranieri in Italia in base a convenzioni internazionali ed al personale navigante, salvo quanto disposto con la disciplina legislativa emanata ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. »;

all'articolo 2:

nel primo comma, le parole: « e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980 », sono sostituite dalle seguenti: « che deve essere predisposto non oltre il 31 dicembre 1980 »;

nel secondo comma, le parole: « dalle Regioni », sono sostituite dalle seguenti: « dalle unità sanitarie locali di cui al precedente comma »;

l'articolo 3 è soppresso;

all'articolo 4, le parole: « nel termine di cui al quarto comma del precedente articolo 1 », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1980 »;

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5. — Per l'esercizio delle funzioni di loro competenza i commissari liquidatori si avvalgono del personale dipendente dalle rispettive gestioni commissariali, in attesa dell'attuazione dei processi di mobilità previsti dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tenuto conto dei contingenti stabiliti ai sensi del primo comma del citato articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, il personale ad esse destinato viene comandato presso le stesse in attesa della formazione dei ruoli regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per il restante personale, compreso quello di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'inquadramento presso le amministrazioni alle quali esso sarà trasferito dovrà avere decorrenza unica dal 1° gennaio 1981.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è uniformemente stabilito in quello

dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della stessa legge, comunque non oltre il 1° luglio 1981. »;

all'articolo 6, nel primo comma, sono soppresse le parole: « adibito alle medesime attività »;

all'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Dopo il primo comma dello stesso articolo 23-ter è aggiunto il seguente:

” La situazione dei debiti e dei crediti di cui al precedente comma, prima della verifica delle Regioni, è dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in carica alla data del 31 dicembre 1979, degli enti ospedalieri interessati. I predetti collegi dei revisori, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta delle Regioni, provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonchè a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi. ” »;

dopo l'articolo 10, è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 10-bis. — Il trattamento economico del personale dipendente dagli enti ospedalieri e dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico, come previsto dall'accordo nazionale di lavoro per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1982, assorbe con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattamenti economici eventualmente deliberati ed esaminati favorevolmente dai rispettivi organi di controllo, anteriormente al 15 giugno 1980 in difformità da quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386. »;

all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione degli enti, casse, ser-

vizi e gestioni autonome soppressi, l'ufficio liquidazioni può anche utilizzare il personale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. »;

all'articolo 15:

il secondo alinea è sostituito dal seguente:

« il terzo comma è sostituito dai seguenti: »;

il secondo dei commi sostitutivi del terzo comma dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

« Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge. ».

P R E S I D E N T E . Avverto che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'emendamento proposto all'articolo 1.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Ai commi sesto e settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, così come sostituiti nell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del predetto decreto, le parole: " Fino all'emanazione della " sono sostituite dalle seguenti: " Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto " ».

1. 1

IL GOVERNO

O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità. È necessario integrare la proposta originaria del Governo prevedendo la pro-

roga dei poteri dei commissari ENPI e ANCC per evitare carenze normative, salvo quanto sarà espressamente previsto dalla disciplina legislativa da emanarsi in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 23 e 70 della legge n. 833. Altrimenti operando, si determinerebbe un vuoto legislativo con l'impossibilità materiale di svolgere le complesse attività istituzionali, organizzative e di gestione che dovranno poi, in via definitiva, essere assolte dalle unità sanitarie locali e da altri organismi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O R N I , relatore. Il mio parere è favorevole all'emendamento del Governo in quanto già nella relazione ho affermato la necessità di consentire una copertura legislativa per il periodo transitorio fissato per l'ENPI e la ANCC, per la Croce rossa italiana, per le casse marittime che assicurano l'assistenza ai marittimi e alla gente dell'aria e per l'assistenza agli italiani all'estero. Sono tutte materie oggetto di decreti delegati dove sono previsti regimi transitori fino al 31 dicembre 1980.

Attraverso la modifica dell'articolo 5 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, otteniamo il risultato di non alterare lo spirito dei decreti delegati e nello stesso tempo quello di assicurare una gestione transitoria fino al 31 dicembre 1980 in questi settori; gestione transitoria prevista dagli stessi decreti delegati. Esprimo perciò parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

B E L L I N Z O N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L L I N Z O N A . Signor Presidente, credo di non violare il Regolamento se prima di esprimere il mio voto faccio rilevare che sarebbe opportuna una correzione tecnica all'emendamento, perchè se abroggia-

mo le parole: « fino alla emanazione della » e le sostituiamo con: « fino al 31 dicembre 1980, salvo quanto previsto » senza aggiungere altro, il discorso non fila; occorre dire: « salvo quanto previsto dalla ».

Quanto al nostro voto, signor Presidente, onorevoli colleghi, sarà di astensione su questo emendamento, perchè esso risponde solo parzialmente ad alcune esigenze oggettive da un lato, ma impedisce dall'altro la possibilità di trasferimenti di funzioni, attualmente esercitate dall'ENPI e dall'ANCC, ad esempio, a quelle unità sanitarie locali che sono già in grado di gestire queste funzioni. Si rinvia il tutto al 31 dicembre 1980 e per questi motivi ci asteniamo.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, accetta questa correzione tecnica?

O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità. L'accettiamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.1, presentato dal Governo, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

All'articolo 2 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Nelle regioni presso le quali, con l'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è cessato l'esercizio delle funzioni dei Commissari liquidatori di cui al primo comma del precedente articolo 1, alle spese relative ai beni di cui al primo comma del presente articolo, comprese quelle di manutenzione, provvedono direttamente le unità sanitarie locali ».

2.2

IL GOVERNO

O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O R S I N I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il testo dell'emendamento è finalizzato a precisare che ove le unità sanitarie locali funzionino e quindi siano costituite, le spese debbano fare direttamente carico alle stesse. Si parla di spese relative ai beni di cui al primo comma dell'articolo, comprese quelle di manutenzione. Di qui l'emendamento aggiuntivo che il Governo propone al fine di rendere la norma più aderente alla realtà che in alcune regioni del paese si è già configurata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O R N I , *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2.2, presentato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sempre all'articolo 2 è stato presentato un emendamento da parte della Commissione. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Aggiungere i seguenti commi:

« I comuni competenti per territorio possono richiedere di sostituirsi agli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nei contratti di appalto e nei contratti in genere che detti enti, casse, servizi e gestioni hanno in corso per la costruzione o ricostruzione o sistemazione straordinaria di immobili destinati prevalentemente a servizi sanitari.

La sostituzione di cui al comma precedente è obbligatoriamente efficace nei confronti delle controparti contraenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Alle spese conseguenti alla sostituzione contrattuale di cui ai precedenti commi provvedono i comuni con i fondi che saranno somministrati in conto capitale dalle regioni a carico del fondo sanitario nazionale ».

2.1

F O R N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R N I , *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento tende a regolare il problema della costruzione, in corso, di nuove strutture di proprietà di enti, casse, servizi e gestioni. L'emendamento prevede che il compito di subentrare nei contratti, che gli enti mutualistici hanno stipulato in passato, spetti ai comuni che saranno poi destinatari dei beni in base a decreti del Ministero del tesoro. I comuni quindi dovranno subentrare agli enti, casse, servizi e gestioni nei contratti di appalto per la costruzione, la ricostruzione o la sistemazione straordinaria di immobili destinati prevalentemente ai servizi sanitari. Ciò si rende necessario per il fatto che gli enti non hanno più a disposizione i fondi per provvedere a queste costruzioni o ricostruzioni. I fondi sono stanziati in conto capitale nel fondo sanitario nazionale, che non può essere erogato, per questi compiti, agli enti, ma deve essere erogato ai comuni, che sono destinatari della proprietà quando il Ministero del tesoro stabilirà con decreto il passaggio delle proprietà stesse.

Si ritiene in questo modo di accelerare le procedure per le operazioni di costruzione o ricostruzione. Si tratta di casi limitati (sono soltanto 3) che però meritano l'attenzione del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

O R S I N I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 2.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Sull'articolo 3 del decreto-legge è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Ripristinare l'articolo 3 del decreto-legge.

3.1

ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità. Vorrei ribadire agli onorevoli senatori che la norma di cui all'articolo 3, che il Governo ha già presentato nel testo originario del decreto e per il cui ripristino insiste attraverso l'emendamento proposto, tende a semplificare radicalmente le gestioni di liquidazione delle migliaia di casse mutue locali per i coltivatori diretti, prevedendone l'unificazione nelle gestioni liquidatorie delle casse mutue provinciali.

La Commissione si è espressa per la soppressione di questa norma, ma posso informare l'Assemblea che invece le regioni, ben consapevoli dei problemi tecnici che queste operazioni comportano, manifestano l'avviso che questa norma debba permanere. Il ripristino dell'articolo 3 del decreto-legge trova la sua giustificazione — ripeto — nella circostanza che per gli adempimenti di liquidazione di ben 3.576 casse mutue comunali, in mancanza di un accentramento delle competenze, si dovrebbe provvedere singolarmente per ogni cassa, con un aggravio di lavoro, di strutture, di mezzi e di personale che sarebbe veramente insostenibile.

Ritengo quindi che la comune esigenza di accelerare questi provvedimenti liquidatori dovrebbe concretarsi nell'approvazione di un testo che consente di fatto, realistica-

mente, di dar luogo in tempi ragionevoli a questi adempimenti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

FORNI, relatore. La Commissione ha votato a stretta maggioranza la cassazione dal testo di questo decreto dell'articolo 3. Come relatore, sono favorevole al ripristino dello stesso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BELLINZONA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLINZONA. Molto brevemente: noi ci asteniamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 3.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Da parte del Governo è stato presentato un emendamento all'articolo 5. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per l'esercizio delle funzioni di loro competenza i commissari liquidatori si avvalgono del personale utilizzato dalle rispettive gestioni commissariali non assegnato ai contingenti destinati alle unità sanitarie locali.

In attesa dell'attuazione dei processi di mobilità previsti dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le amministrazioni presso le quali il personale è assegnato possono autorizzare, su richiesta dei commissari liquidatori, la utilizzazione di aliquote di personale compreso nei contingenti destinati alle unità sanitarie locali e alle amministrazioni stesse, per l'eser-

cizio delle funzioni di cui al comma precedente ».

5.1

ORSINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, l'emendamento tende a consentire una maggiore elasticità nella utilizzazione del personale da adibirsi ad attività liquidatorie e il testo stesso dell'emendamento, che si illustra da sè, illustra le modalità con quali a questa maggiore elasticità, peraltro necessaria, si intende pervenire.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

FORNI, *relatore*. Il parere è favorevole in quanto la stesura dell'emendamento è rispettosa anche della determinazione del consiglio sanitario nazionale in materia di formazione di contingenti del personale da destinare a unità sanitarie locali, alle gestioni commissariali ed ad altri enti.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 5.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione con l'emendamento 5.0.1. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. ...

« All'articolo 24-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Detti concorsi riservati possono essere espletati dalla regione competente per territorio ove l'amministrazione di competenza non abbia provveduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" ».

5.0.1

FORNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNI, *relatore*. L'articolo 24-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, prevedeva che il personale della Croce rossa italiana fosse inserito, mediante concorso riservato, nei ruoli regionali del servizio sanitario nazionale. Poichè da parte della Croce rossa italiana si fanno difficoltà in ordine alla predisposizione dei bandi di concorso e all'effettuazione dei concorsi stessi, si prevede, attraverso questo emendamento, che i concorsi possano essere espletati dalla regione competente per territorio ove la amministrazione di competenza non abbia provveduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Quindi è una norma interpretativa e di sollecito di fronte alla inattività degli enti nel bandire i concorsi.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo, pur osservando che la materia non è strettamente pertinente all'oggetto del decreto, si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo fa quindi una riserva sulla pertinenza dell'emendamento al decreto?

ORSINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, ho detto una riserva molto blanda nel senso che l'emen-

damento non concerne « strettamente » la materia del decreto ma analogicamente può considerarsi in qualche modo inseribile in esso. Perciò il Governo non formalizza alcuna eccezione e si rimette all'Assemblea per la decisione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 5.0.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 9. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al primo comma, ottava riga, dopo le parole: « della legge 20 marzo 1975, n. 70 » sono inserite le altre: « nonchè dei fondi integrativi di previdenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 15 febbraio 1960, n. 6, e successive modificazioni, ».

9.1 **SEGNANA, VETTORI, SALVATERRA, FONTANARI, BRUGGER, MITTERDORFER, GRAZIOLI, MARTINAZZOLI**

V E T T O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E T T O R I . L'articolo 9 non ha avuto varianti in Commissione e dispone che si provveda all'amministrazione dei fondi di previdenza degli enti soppressi. L'emendamento aggiuntivo tende ad eliminare degli equivoci circa fondi integrativi di previdenza di enti che forse non sono ben compresi nella legge 20 marzo 1975, n. 70. Si tratta delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano che sono state ricostruite e disciplinate dalla regione Trentino Alto-Adige in forza dell'articolo 6 dello statuto speciale di autonomia che consentiva la ricostituzione di queste casse mutue che fossero già esistenti nella regione e successivamente fuse nell'INAM con il compito di esercitare

l'assicurazione contro le malattie. La disciplina del personale di queste casse è stata stabilita con provvedimenti dei consigli di amministrazione delle casse stesse in perfetta analogia con la regolamentazione del personale dell'INAM. Il personale dell'INAM godeva, al pari di quello degli altri enti mutualistici parastatali (l'INPS, l'INAIL, l'ENPAS), di integrazione al trattamento di pensione dell'assicurazione generale ordinaria dell'INPS, garantito da un fondo integrativo di previdenza gestito presso l'Ente. Per dare garanzia di continuità delle prestazioni agli aventi diritto fino all'assunzione della gestione da parte dell'INPS e per assicurare quindi al personale delle casse mutue provinciali di malattia un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti degli altri enti mutualistici, la regione Trentino-Alto Adige istituì con legge regionale — citata anche nell'emendamento — del 15 febbraio 1960, n. 6, un fondo speciale, comune alle due casse, dotato di personalità giuridica, amministrato da un apposito consiglio e finanziato con i contributi dei dipendenti delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

In seguito all'entrata in vigore dei provvedimenti di avvio e di attuazione della riforma sanitaria, cioè con il decreto-legge numero 264 del 1974 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 (scioglimento dei consigli di amministrazione degli enti mutualistici), con il blocco delle nuove iscrizioni stabilito per tutti i fondi integrativi esistenti presso gli enti parastatali (articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70), la soppressione e la liquidazione degli enti mutualistici di cui alle leggi 349 del 29 giugno 1977 e 833 del 23 dicembre 1978, che hanno coinvolto, naturalmente, anche le casse mutue provinciali di malattia, la regione ha ritenuto necessario riesaminare la situazione del citato fondo integrativo di previdenza per il personale delle casse mutue provinciali di malattia per trasformarlo in due fondi interni alle due casse. In tal modo con la legge regionale n. 11 del 24 novembre del 1977 la regione Trentino-Alto Adige si è sostanzialmente adeguata alla situazione esistente in campo nazionale, av-

vicinando il più possibile la situazione previdenziale del personale delle due casse a quella dei dipendenti degli istituti mutualistici parastatali, in relazione alla già disposta estinzione degli enti stessi, all'imminente trasferimento del loro personale alle regioni e alle province autonome, e nella prospettiva di probabili provvedimenti statali di ripianamento del *deficit* degli enti mutualistici.

Su tale operazione, quindi su tale legge, si è espresso favorevolmente il Governo che ha vistato il disegno di legge regionale che attuava la soppressione del fondo, ma ha anche richiamato nell'occasione del visto della legge l'attenzione sull'opportunità che la disciplina delle questioni connesse con la soppressione dei fondi previdenziali venisse uniformata ai criteri che sul piano generale saranno adottati per gli analoghi fondi degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975.

L'emendamento che tento di illustrare si propone quindi di integrare il primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 285 con la menzione espressa dei fondi integrativi di previdenza esistenti presso le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, si colloca pertanto in quest'ottica e mira ad eliminare le incertezze e le ambiguità che potrebbero determinarsi in assenza di precise indicazioni riguardanti i fondi di cui si tratta nella normativa di attuazione della riforma sanitaria. A stretto rigore, infatti, i fondi delle casse mutue non rientrano tra quelli elencati e disciplinati dall'articolo 14 della legge n. 70 del 1975. E d'altra parte la normativa statale della riforma sanitaria ha privato la regione, con la legge 833 del 1978 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, della possibilità di disciplinare la materia. In queste condizioni, quindi, l'emendamento sembra indispensabile per garantire pari trattamento e pari garanzia agli aventi diritto, essendo forse sfuggita la peculiarità di queste due casse mutue provinciali di malattia esistenti, in tutto uguali, come rapporto, come prestazioni e anche come contributi esatti dai dipendenti e dai datori di lavoro, all'INAM operante nel resto del territorio nazionale ma in quella regione disciplinata in forza

dello statuto di autonomia del 1948, con il ripristino delle casse mutue di malattia esistenti in precedenza, con funzioni analoghe all'Istituto nazionale assistenza malattie. Nella previsione dell'uniformità e con la soppressione degli enti è necessario secondo i proponenti precisare che anche questi fondi integrativi sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 9 fino alla fine del 1980 da parte dei liquidatori.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O R N I , relatore. Sono favorevole.

O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 9.1, presentato dal senatore Segnana e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 10. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole da: « La situazione » a: « precedente comma », con le seguenti: « La situazione dei debiti e dei crediti degli enti di cui al precedente comma, nonchè degli altri istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura, ».

10.1 **B O M P I A N I , DE GIUSEPPE, D'AGOSTINI, CENGARLE, MANENTE COMUNALE, AGRIMI, TOROS, CODAZZI**
Alessandra

B O M P I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O M P I A N I . Questo emendamento si riferisce all'articolo 10 del decreto-legge, che richiama l'articolo 23-ter del disegno di

legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito a sua volta con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Credo opportuno — pertanto — rileggere ad alta voce questo articolo 23-ter che recita: « Le regioni, con la collaborazione delle unità sanitarie locali, verificano entro il 31 ottobre 1980 la situazione complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri delle amministrazioni provinciali, per rette dovute e non pagate e relativi interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell'esercizio del 1979, attraverso una revisione straordinaria delle partite dei residui passivi e un accertamento della effettiva consistenza dei debiti e dei crediti esistenti al 31 dicembre 1979 ».

L'emendamento da noi proposto intende allargare la possibilità di ripianamento dei debiti, di cui al primo comma dell'articolo 23-ter, cioè quelli contratti dagli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, non solo nei riguardi dei soli enti ospedalieri ma anche di quei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura ed eventuali altri enti, sempre convenzionati, che operano nel settore dell'assistenza psichiatrica. Si tratta — praticamente — di ossequiare le convenzioni stabilite, cosa che sino ad ora non è stata completamente fatta.

Circa la dizione con la quale nell'emendamento sono ricordati i vari enti cui si vuole applicare la norma, essa si rifà a quella contenuta nella legge 17 agosto 1974, n. 386, che converte il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, all'articolo 2. Infatti il secondo comma sostituisce le parole: « da istituti e cliniche universitarie, da istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, da istituti ed enti di cui al penultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 », con le parole: « dagli altri istituti ed enti pubblici o privati di ricovero e cura e dalle case di cura private ».

La dizione da noi proposta parla appunto di istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura ed è perciò equivalente alla dizione della legge n. 386.

Concludendo, mi sembra che si tratta sostanzialmente di un problema di equità, perchè, se viene disposto il pagamento sollecito dei debiti contratti dagli enti mutualistici

verso gli enti ospedalieri, sembra palesemente equo che lo stesso trattamento di sollecitudine venga riservato a quegli enti che hanno svolto analoga opera assistenziale e tra questi vi sono appunto istituti universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico anche di alto prestigio nazionale e di alta qualificazione, che potrebbero vedere negato l'ossequio della norma di ripianamento dei debiti in tempi brevi, con gravi difficoltà di bilancio interno, se venisse ritardato il pagamento delle somme dovute dagli enti mutualistici disciolti.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O R N I, relatore. L'emendamento del senatore Bompiani e di altri senatori evidenzia un problema realmente esistente, cioè il problema della copertura delle passività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari ed altri istituti pubblici e privati. È un problema reale dal momento che anche questi istituti vantano dei crediti nei confronti degli enti mutualistici.

Ci troviamo però di fronte ad una difficoltà di ordine formale dal momento che l'articolo 10 provvede esclusivamente a modificare alcune modalità nella contabilizzazione delle passività degli enti ospedalieri e delle amministrazioni provinciali per quanto riguarda la gestione degli ospedali psichiatrici. Tale articolo pertanto non entra nel merito dei soggetti per i quali si deve provvedere a coprire le passività, ma si limita a fissare le modalità cui ci si deve attenere per la copertura e per il ripiano delle passività stesse.

Non so se questo aspetto di ordine formale sia superabile, per cui mi rimetto al parere del Governo.

O R S I N I, sottosegretario di Stato per la sanità. Condivido la preoccupazione espressa dal relatore, così come condivido la preoccupazione che ha mosso il presentatore dell'emendamento relativo al problema della mancata corresponsione di oneri pur convenzionalmente fissati ad enti, so-

prattutto policlinici universitari ed istituti scientifici, di natura diversa dagli ospedali. D'altra parte l'emendamento, per le ragioni ricordate anche dal relatore, non può trovare il consenso del Governo per cui inviterei il senatore Bompiani a formulare un ordine del giorno, che il Governo si riserva naturalmente di esaminare, affinché nell'ambito dei suoi poteri svolga presso le regioni le opportune sollecitazioni.

P R E S I D E N T E. Senatore Bompiani, ella ha udito la proposta del Governo?

B O M P I A N I. Sì, signor Presidente, ho inteso le opinioni del relatore e del Governo e mi rendo conto che ci sono dei problemi di ordine formale, anche se mi sembra che in questo caso affiori un problema di sostanza che va messo o fuoco e risolto nel tempo più breve possibile poichè è abbastanza grave anche sul piano finanziario per questi istituti.

Sono disposto a trasformare l'emendamento in ordine del giorno purchè naturalmente questo indichi l'impegno che è stato testè espresso dal Governo...

P R E S I D E N T E. Senatore Bompiani, se è di questa opinione, sta a lei formulare l'ordine del giorno e presentarcelo.

B O M P I A N I. Sono pronto a farlo.

P R E S I D E N T E. Da parte del senatore Bompiani e di altri senatori è stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Il Senato,

rilevata la necessità di assicurare nel più breve tempo possibile il ripiano dei debiti ospedalieri, tenuto conto dello spirito della legge n. 386 del 17 agosto 1974,

impegna il Governo ad accelerare per quanto di sua competenza le procedure per l'erogazione dei fondi stanziati nel bilancio

1980, provvedendo o in esecuzione del presente disegno di legge o del disegno di legge per il ripianamento dei debiti mutualistici in corso di approvazione, a far corrispondere le rette e competenze arretrate a debito degli stessi enti mutualistici o delle regioni verso tutti gli altri enti o istituti di ricovero e cura pubblici e privati.

9/983/1 **B O M P I A N I,** DE GIUSEPPE, PINTO, DEL NERO ed altri

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

O R S I N I, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Senatore Bompiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

B O M P I A N I. Sì.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'emendamento presentato all'articolo 10-bis. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Sostituire l'articolo 10-bis con il seguente:

« Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i trattamenti economici del personale dipendente dagli enti ospedalieri e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, deliberati in difformità da quanto disposto dall'articolo 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386, anche se approvati dai rispettivi organi di controllo, sono revocati.

I trattamenti di cui al comma precedente, già corrisposti alla data del 1° luglio 1980, non sono soggetti a recupero e non comportano responsabilità per chi li ha disposti,

semprechè le amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedano, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima, a rideterminare i trattamenti stessi come previsto dall'accordo nazionale di lavoro 30 giugno 1979-31 dicembre 1982 ».

10-bis. 1

IL GOVERNO

O R S I N I, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

O R S I N I, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo ritiene di proporre un testo riformulato rispetto al 10-bis proposto dalla Commissione al fine di evitare che la norma, così come originariamente formulata, si possa prestare ad interpretazioni estensive che sicuramente non erano nelle intenzioni della Commissione stessa. Il fatto di prevedere per tutte le amministrazioni la possibilità di sanare trattamenti indebitamente deliberati costituisce elemento di chiarificazione e di reimmissione nell'alveo del più rigoroso rispetto della legge di situazioni a volte complesse.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

F O R N I, *relatore*. Sono favorevole alla proposta del Governo che tra l'altro risponde ad una esigenza già riformulata anche dalla Camera dei deputati in sede di discussione del decreto-legge sulla finanza locale, dove si è prevista un'uguale norma per gli enti locali. In quella sede si era fatto voto perchè in un provvedimento di legge *ad hoc* fosse prevista la stessa norma anche per gli enti ospedalieri e gli istituti di cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico. Anche in accoglimento di questo voto ritengo che sia opportuno arrivare ad un chiarimento e ad una regolamentazione della norma sull'applicazione del contratto al personale dipendente degli enti ospedalieri e degli istituti di ri-

covero e cura a carattere scientifico pubblici.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 10-bis. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

All'articolo 11 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, *segretario*:

Sostituire il terzo comma dell'articolo 11 con il seguente:

« Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione degli Enti, Casse, Servizi e Gestioni autonome soppresse, l'Ufficio liquidazione può anche utilizzare il personale di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 5, nonchè quello di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 ».

11. 1

IL GOVERNO

O R S I N I, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

O R S I N I, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli senatori, si tratta di un emendamento sostanzialmente formale, che si rende necessario in rapporto alle modifiche già accettate dal Senato al testo dell'articolo 5.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O R N I, *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 11. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 16.0.1. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

Art. ...

« In deroga all'articolo 7 del decreto-legge 20 novembre 1979, n. 633, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i Comuni e le Province sono autorizzati ad apportare le variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1980 con l'iscrizione dell'intero ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale, per le funzioni di fatto esercitate, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi per legge per l'esercizio finanziario 1979; contestualmente deve essere iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione ai finanziamenti che dovranno essere stanziati dalle Regioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate.

Il termine del 30 aprile 1980 previsto dal terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 20 novembre 1979, n. 633, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato al 31 ottobre 1980.

La mancata osservanza di detto termine da parte delle Regioni comporterà la definizione, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, dell'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione con il contestuale integrale finanziamento, con imputazione sulla quota del Fondo sanitario nazionale attribuita alle regioni interessate ».

16.0.1

RIPAMONTI

R I P A M O N T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R I P A M O N T I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzitutto devo rettificare un errore materiale: alla seconda riga del primo comma, si deve sostituire « 20 novembre 1979 », con « 30 dicembre 1979 » e così pure alla terza riga del secondo comma invece di « 20 novembre 1979 » si deve leggere « 30 dicembre 1979 ».

Nella previsione della istituzione del servizio sanitario nazionale a partire dal 1° gennaio 1980 e specificatamente per quanto riguarda il finanziamento del servizio stesso, con l'articolo 7 del decreto-legge n. 633 si è prescritto ai comuni ed alle province di iscrivere nei bilanci di previsione nell'apposita rubrica « assistenza sanitaria » il 50 per cento della spesa prevista nel 1979, sulla base dei preventivi esecutivi per legge. Si era ritenuto che entro il mese di giugno si sarebbero realizzate le unità sanitarie locali con il trasferimento della spesa e del personale alle unità sanitarie stesse o, laddove i comuni gestissero le unità sanitarie locali, entro il 30 aprile di quest'anno le regioni avrebbero dovuto comunicare ai comuni ed alle province la spesa sanitaria definita per il 1980 ed assicurarne il finanziamento attribuendo ai comuni, alle province o alle unità sanitarie locali la quota del fondo sanitario nazionale. Ciò non è avvenuto se non in alcune parti del nostro paese, per cui la maggior parte dei comuni e delle province continua a gestire la spesa sanitaria. Trascorsi i sei mesi, superata la previsione di spesa del 50 per cento per il 1979, anche per regolarità nella gestione contabile nei bilanci comunali o provinciali, appare indispensabile autorizzare i comuni e le province ad iscrivere, con variazioni di bilancio, l'intera spesa accertata nel 1979, prorogando al 31 ottobre il termine per le regioni per la definizione finale della spesa effettiva per il 1980 e per assicurarne il finanziamento, con il trasferimento ai comuni e alle province, della quota parte del fondo sanitario nazionale.

Il mio emendamento tende a raggiungere poi l'assestamento definitivo dei bilanci di previsione 1980 con una norma finale. Non è pensabile di poter chiudere l'esercizio 1980 senza aver fatto preventivamente la siste-

mazione definitiva della rubrica « assistenza sanitaria » sul bilancio di previsione entro il mese di dicembre. Se le regioni non attuassero entro il 31 ottobre il piano di riparto del fondo e la definizione della spesa ammissibile non potrebbero essere definiti i bilanci preventivi 1980 dei comuni e delle province. Con l'ultimo comma si stabilisce che, qualora il termine del 31 ottobre non venisse osservato dalle regioni, si provvede con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno e del tesoro, alla definizione della spesa sanitaria dei comuni e delle province ed all'attribuzione dell'entrata. Con questo emendamento viene assicurata la regolarizzazione della gestione dei bilanci degli enti locali e la determinazione definitiva della previsione della spesa relativa all'assistenza sanitaria prima del 31 dicembre 1980, a spesa già effettuata.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O R N I, relatore. Esprimo parere favorevole, in quanto con l'emendamento presentato dal senatore Ripamonti si sana una dimenticanza. Si consente così ai comuni di erogare spese per funzioni inerenti all'assistenza sanitaria, laddove queste funzioni non siano passate alle unità sanitarie locali.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

O R S I N I, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo è favorevole nella constatazione che è bene formalizzare delle situazioni che sul piano di fatto già probabilmente erano risolte — almeno in gran parte del territorio nazionale — da corretti rapporti tra regioni e comuni; è bene comunque che esse trovino una loro definizione in questa sede, anche nelle forme che l'emendamento Ripamonti puntualmente propone. Il Governo pertanto è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 16.0.1, presentato dal senatore Ripamonti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

P I N T O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I N T O. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, molto brevemente per dichiarare il mio voto favorevole a nome del Partito repubblicano sulla conversione in legge del decreto-legge concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.

Si tratta di una legge che si rende necessaria e indilazionabile per l'inadempienza di molte regioni che non hanno provveduto alla formulazione di leggi regionali necessarie per regolamentare l'istituzione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali, enti essenziali per il funzionamento del servizio sanitario nazionale.

La legge di riforma sanitaria prevedeva norme precise e dettagliate per il passaggio dei servizi, dei beni e del personale dal sistema mutualistico all'istituendo servizio sanitario nazionale ed erano stabilite anche le date entro le quali si sarebbe dovuto provvedere per consentire un regolare funzionamento del servizio sanitario nazionale. Purtroppo solamente un numero limitato di regioni ha provveduto agli adempimenti previsti dalla legge, necessari per il passaggio dal sistema mutualistico al sistema sanitario nazionale. E fra le regioni che hanno provveduto, purtroppo per me, non ve ne è nessuna del Mezzogiorno. Questa è un'inadempienza molto grave perchè sono proprio le regioni del Mezzogiorno che più delle altre hanno bisogno di una trasformazione del sistema mutualistico e di adeguamento delle strutture e degli impianti dei servizi per rendere funzionante un servizio che attual-

mente presenta carenze ed inconvenienti di notevole gravità.

È proprio nel Mezzogiorno che si rende più evidente la carenza dei servizi e l'insufficienza delle prestazioni. È perciò necessario e urgente che si provveda al più presto anche per evitare a tanti cittadini del Mezzogiorno di dovere emigrare dalla propria terra, oltre che per andare in cerca di lavoro, anche per andare in cerca di una assistenza sanitaria migliore. Ed è pienamente giustificato il richiamo nella legge all'articolo 126 della Costituzione che prevede lo scioglimento dei consigli regionali in casi di gravi inadempienze; perchè non procedere agli atti necessari per il funzionamento del servizio sanitario nazionale è certamente una inadempienza di notevole rilevanza. La tutela della salute del cittadino è un diritto primario che deve essere tutelato negli ospedali dagli organi preposti e per il quale non possono essere giustificate omissioni. Il nostro voto favorevole è valido anche per tutte le altre norme che questo decreto-legge prevede per una rapida e razionale applicazione della legge di riforma sanitaria. E concludo con un augurio, che certamente è un augurio anche di tutti i cittadini potenziali utenti del servizio sanitario nazionale, che non si verificano condizioni in base alle quali possa essere comunque posta in discussione l'applicazione dell'articolo 126 della Costituzione.

M E R Z A R I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E R Z A R I O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, in premessa a questa rapidissima dichiarazione di voto, vorrei dire subito che le osservazioni formulate dal collega Bellinzona in sede di discussione generale conservano la loro sostanziale validità e, nonostante gli argomenti giustificativi avanzati nella replica dall'onorevole sottosegretario Orsini e senza volere minimamente polemizzare con la giusta esortazione del collega Forni a non giudicare Governo e re-

gioni con spirito manicheo, non vi è dubbio che i ritardi e le inadempienze nell'attuare la legge di riforma sanitaria ci costringono ad adottare ulteriori provvedimenti di salvaguardia e di temporale sanatoria per evitare ulteriori guasti e disfunzioni al nostro sistema sanitario.

D'altra parte in Commissione 12ª e in Aula ci siamo adoperati per trovare le necessarie convergenze attorno a proposte emendative che tendevano a migliorare il testo del decreto e che riflettevano, in buona parte almeno, le istanze suggerite dalle regioni, questa sera dall'ANCI, sia pure indirettamente con il presidente collega Ripamonti, e dalle forze sociali. E pur conservando alcune riserve e critiche di dettaglio, evidenziate peraltro con la nostra astensione sugli emendamenti all'articolo 1 e all'articolo 3, il nostro giudizio complessivo deve ovviamente tener conto del fatto che la conversione avviene su un testo profondamente modificato rispetto alla stesura originaria del decreto n. 285; e per conseguire taluni miglioramenti riteniamo di aver dato pure noi un apprezzabile contributo. Per questo il Gruppo comunista dichiara il suo voto favorevole, rinviando il confronto sui temi di più ampio respiro di politica sanitaria al dibattito sul piano triennale nazionale di cui torniamo a raccomandare la più sollecita approvazione.

D E L N E R O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L N E R O . Signor Presidente, una dichiarazione di voto telegrafica per esprimere il parere favorevole della Democrazia cristiana all'approvazione di questo disegno di legge. A noi sembra che la conversione di questo decreto rientri in quel quadro di misure che sono state adottate per garantire il passaggio dal sistema sanitario precedente al servizio sanitario nazionale.

Le elezioni, la crisi, tanti altri avvenimenti hanno fatto sì che i tempi andassero più per le lunghe di quello che si prevedeva quando venne approvata la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Ci sembra però che con questi provvedimenti — e ci auguriamo che questo sia l'ultimo — si sia veramente ormai chiusa la fase del periodo transitorio e si possa dal 1981 attuare il servizio sanitario nazionale in modo completo nel nostro paese. Ci sembra anche che il provvedimento da un lato non punisce le regioni che sono state più celeri nell'attuare il servizio sanitario nazionale, mentre dà un incoraggiamento e, se si vuole, anche un'intimazione estremamente seria alle regioni che sono rimaste indietro. Così si è considerata anche la situazione del personale in questo periodo in modo che avesse, anche nel momento transitorio, alcune certezze relative al passaggio definitivo così da rompere un certo rilassamento che si andava realizzando in un personale che non riusciva ancora a capire a chi apparteneva.

Ci sembra pertanto che il decreto venga a riempire eventuali vuoti di legge — e sottolineo in particolare gli emendamenti che sono stati apportati per garantire l'assistenza agli italiani all'estero e al personale navigante — e si vada veramente verso una conclusione nella definizione dei debiti pregressi. In questo spirito andava visto anche l'emendamento che aveva presentato il senatore Bompiani all'articolo 10 e che è stato trasformato in un ordine del giorno. Occorre che non soltanto per ciò che riguarda i debiti degli enti ospedalieri ma per tutto ciò che riguarda le rette di ricovero del passato si trovi una definizione, siano esse rette dovute dagli enti mutualistici o dalle regioni, siano in regime convenzionale o in regime di proroga della convenzione: la situazione deve essere portata a compimento così da sapere definitivamente che i debiti pregressi sono saldati in modo che non gravi sul servizio sanitario nazionale ancora questa ipoteca dei debiti antecedenti. Possiamo formalmente distinguere i debiti di oggi dai debiti di ieri, ma quando una struttura sanitaria ha dei fornitori, che insistono per il pagamento, è chiaro che anche l'oggi viene gestito male anche se i denari per gestire l'oggi arrivano con una certa correntezza.

Così mi sembra che sia stata positiva quella modifica fatta all'articolo 5 per il perso-

nale medico, anche se auspicavamo che la posizione dei medici che provengono dalle dipendenze dirette del mondo mutualistico fosse chiarita in sede di nuovo contratto nazionale. Solo in quella sede infatti si sapranno quali sono chiaramente le compatibilità e le incompatibilità, i doveri e i diritti del tempo definito e del tempo pieno. Il voler cristallizzare invece una situazione fin da ora ci sembrava una ingiustizia, che sorge tra i medici delle varie regioni del paese, ed in generale verso questi medici ex mutualistici rispetto agli altri che hanno già avuto una loro precisa sistemazione.

Con queste modeste osservazioni e nell'auspicio che il piano sanitario nazionale possa dare veramente quell'indirizzo e quello sviluppo alla gestione della sanità del nostro paese e ritenendo anche giusto che il piano sanitario possa abbracciare un arco maggiore di tempo di quello previsto in modo da far diventare il 1980 veramente l'anno di transizione e di preparazione, la Democrazia cristiana conferma il suo voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto-legge, ma soprattutto il proprio impegno a che il servizio sanitario nazionale entri in funzione nel modo più qualificato e nei tempi più brevi. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato, con l'avvertenza che il titolo proposto dalla Commissione è il seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, numero 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Variazione al calendario dei lavori

P R E S I D E N T E. Essendo le Commissioni riunite 5^a e 6^a tuttora impegnate nell'esame dei decreti finanziari e fiscali, la discussione dei disegni di legge nn. 756 e 94, di cui all'ultimo punto dell'ordine del giorno, deve essere rinviata alla prossima seduta.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

G I O V A N N E T T I , segretario:

V E T T O R I , M A S C A G N I , F O N T A N A R I , S A L V A T E R R A . — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.* — Premesso:

che il determinante intervento finanziario e di infrastrutture degli enti locali e la iniziativa privata italo-francese hanno fatto sorgere, a metà degli anni '60, lo stabilimento della « Archifar » s.p.a. in Rovereto (Trento), per la produzione di materie prime per antibiotici collegata ad attività commerciali e di servizi in Milano;

che l'attività si è ampliata con ricerche e sviluppo di brevetti propri, assicurando, oltre che occupazione a circa 300 persone in una zona in cui tale dimensione non poteva e non può avere alternativa, anche una consistente corrente di esportazione;

che la proprietà dell'azienda è passata in diversi tempi successivi ed è tuttora detenuta pariteticamente da ENI (ANIC) e da « Montedison » (« Farmitalia »);

che ricorrono contraddittorie ma non smentite notizie di trattative di cessioni dell'azienda al gruppo « Dow Chemical » (« Lepetit »), che possiede in Italia analogo impianto produttivo sottoutilizzato;

che risulta necessario dare corso alla ricapitalizzazione della società ed agli investimenti migliorativi dell'ambiente di lavoro, da

tempo previsti e trattati con il personale dipendente;

che lo stato di incertezza e lo stallo operativo non possono che danneggiare le potenzialità commerciali dell'azienda e gli stessi impianti che, per necessità tecniche, devono funzionare a ciclo continuo,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) come sia valutata tale situazione dai Ministeri competenti, e in modo particolare dal Ministero delle partecipazioni statali, insistentemente interessato dalle forze sindacali e dalle deliberazioni unanimi dei consigli del Comune di Rovereto e della Provincia autonoma di Trento;

2) se il Governo non si ritenga impegnato ad un immediato intervento di verifica della ventilata cessione che potrebbe avere lo scopo della eliminazione di un concorrente dal mercato più che quello di un consistente rilancio;

3) se i Ministri interpellati non considerino l'« Archifar » s.p.a. valutabile ai fini del piano di settore per la chimica farmaceutica;

4) se il Ministro delle partecipazioni statali non ritenga di considerare la definitiva collocazione dell'azienda nell'ambito delle Partecipazioni statali stesse, superando una situazione proprietaria paritetica dimostrata paralizzante e pregiudizievole.

(2 - 00180)

P O Z Z O , F I N E S T R A , M A R C H I O . — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per conoscere:

l'esatta versione del Governo in merito all'incidente aereo verificatosi in località Timpa del Magaro, in seguito al quale è precipitato al suolo un aereo militare « MIG-23 », di nazionalità libica e di fabbricazione sovietica;

l'opinione del Governo in relazione alle indiscrezioni circolate a proposito del carattere spionistico della missione dell'aereo, penetrato profondamente in zona aerea italiana;

se corrisponde a verità la notizia secondo la quale il « MIG-23 » avrebbe violato la sovranità aerea nazionale senza provocare il

tempestivo avvistamento ed allarme del sistema di difesa nazionale;

se può essere smentita la notizia secondo la quale la missione del « MIG-23 » rientrasse in un programma di voli cosiddetti « di addestramento » dell'aviazione militare del regime di Gheddafi su territorio italiano, effettuati di frequente all'incrocio di rotte civili e militari nei cieli dell'Italia meridionale, in prossimità della rotta seguita dall'aereo dell'« Itavia » recentemente disintegratosi in volo;

se il Governo italiano considera compatibile con gli impegni politici e militari, riguardanti la sicurezza interna ed internazionale nel bacino mediterraneo, la permissività dimostrata in più occasioni nei confronti di violazioni sistematiche della sovranità aerea del territorio italiano, anche in vista dell'insediamento di basi sovietiche in territorio libico, da più parti segnalato.
(2 - 00181)

CHIAROMONTE, COLAJANNI, BACCICHI, MILANI Giorgio, **BERTI, LIBERTINI, POLLIDORO, FERMARIELLO, MOLA, FERUCCI, MIANA, BERTONE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

a) quali iniziative il Governo abbia preso o intenda prendere con la massima urgenza per indurre i dirigenti della FIAT a non compiere atti gravi ed unilaterali che, come i licenziamenti più volte annunciati in questi giorni, provocherebbero tensioni sociali e politiche acutissime in zone decisive del Paese e renderebbero assai più difficile una ricerca attenta e seria delle vie da seguire per superare in tempi rapidi le difficoltà e la crisi attuale della FIAT;

b) quali scadenze il Governo abbia fissato per la redazione del « piano auto », quale sia la composizione del comitato di redazione, quali siano gli orientamenti di massima del Governo per quel che concerne gli aspetti fondamentali di questo « piano » (ricerca e innovazione produttiva, organizzazione del lavoro, decentramento produttivo, indotto) e quali provvedimenti il Governo in-

tenda adottare con urgenza o abbia allo studio per interventi congiunturali a favore del settore automobilistico;

c) come il Governo intenda operare per impegnare la FIAT alla presentazione tempestiva di un programma di gruppo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 675, e questo proprio allo scopo di coordinare gli interventi in tutto il settore automobilistico e per un piano più generale dei trasporti;

d) se il Governo disponga di elementi atti ad accertare la veridicità delle notizie largamente riportate dalla stampa circa l'assenza di adeguate proposte della FIAT in relazione ad un eventuale accordo con l'« Alfa Romeo », proposte che avrebbero potuto consentire una soluzione nazionale (e a livello europeo) dei problemi del risanamento e dello sviluppo dell'« Alfa-Sud » e del complesso dell'industria automobilistica italiana.
(2 - 00182)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIOVANNETTI, segretario:

DI MARINO, FERMARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — In relazione al recente, grave attentato di marca mafiosa contro la caserma dei carabinieri di Nocera Inferiore, che solo per caso non ha provocato una strage e che fa seguito ad una serie allarmante di episodi di violenza, di intimidazione e di ricatto, attraverso i quali si sta realizzando, specie nell'agro nocerino, l'insediamento nelle strutture produttive, dall'industria alla distribuzione, e nei servizi pubblici, a cominciare dal collocamento al lavoro, di un sistema di potere mafioso che può contare su una rete organizzata di criminali, su larghi capitali di denaro sporco da riciclare in attività legali e su connivenze ed omertà ad ogni livello, politico, amministrativo e bancario, gli interroganti chiedono di conoscere quali misure si intendono prendere, non solo per

rafforzare e qualificare i presidi di forza pubblica, che oggi contano appena 200 uomini tra poliziotti e carabinieri, in una zona abitata da 300.000 persone, ma anche per un'azione continuativa e penetrante da parte della Guardia di finanza, avente lo scopo di scoprire e colpire i modi e le forme con i quali si realizza il riciclaggio in attività legali dei proventi delle azioni criminali, nonché per promuovere un'opera coordinata di risanamento e riorganizzazione dei servizi e degli apparati pubblici, specie nel collocamento al lavoro e nella distribuzione degli aiuti comunitari alle industrie conserviere.

Per conoscere, inoltre, tenendo conto che tali fenomeni sono indubbiamente favoriti da un contesto economico caratterizzato da una larga disoccupazione e dalla crisi di una serie di industrie (FATME, MCM, eccetera), quali interventi sono previsti per garantire i livelli di occupazione attuali e per aumentarli con lo sviluppo di nuove attività produttive.

(3 - 00817)

MEZZAPESA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali provvedimenti siano allo studio del suo Ministero per attenuare il fenomeno del calo delle presenze turistiche estere nel nostro Paese, che si aggira — stando alle prime notizie — intorno al 20-25 per cento rispetto all'anno passato, con evidenti gravi ripercussioni sulla situazione economica generale e, in particolare, sugli equilibri della bilancia dei pagamenti.

In modo specifico, l'interrogante — anche in riferimento ad un precedente dibattito avvenuto in Senato nella seduta del 30 ottobre 1979 in seguito ad una sua interrogazione sulla decisione governativa di abolire le facilitazioni per gli stranieri nell'acquisto della benzina — ritiene che sia giunto il momento che il Governo riveda le sue decisioni in materia, alla luce dell'andamento dei flussi turistici motorizzati, ripristinando quelle facilitazioni inopportuna mente abolite con il decreto n. 438 del 14 settembre 1979.

(3 - 00818)

MALAGODI, FASSINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'andamento e le conclusioni del Consiglio CEE « Economia e finanze » del 15 luglio 1980, con particolare riguardo:

a) alla situazione nei vari Paesi della Comunità;

b) alla valutazione del Consiglio sulle recenti misure economico-finanziarie del Governo italiano;

c) agli orientamenti fissati dal Consiglio per la politica interna di bilancio dei Paesi membri, e in particolare dell'Italia, nel 1981.

(3 - 00819)

MALAGODI, FASSINO. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Con particolare riferimento alla crisi del settore automobilistico, si chiede di conoscere:

a) le notizie di cui dispongono circa l'esposizione del signor Haferkamp, membro della Commissione europea di Bruxelles, tenuta il 14 luglio 1980 e relativa al suo recente viaggio in Giappone;

b) come valutano i risultati di tale viaggio sul piano economico e commerciale generale e, in particolare per il settore auto, anche in rapporto alle proposte Agnelli per l'industria dell'auto europea ed i contratti « Alfa Romeo-Nissan »;

c) come valutano, inoltre, la comunicazione inviata il 14 luglio 1980 dalla Commissione al Consiglio CEE sui rapporti commerciali con il Giappone.

(3 - 00820)

PINNA, TOLOMELLI, CORALLO, IANNARONE, GATTI, PECCHIOLI, BOLDRINI, GIOVANNETTI, MARGOTTO, PASTI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che gli interroganti si sono fatti più volte carico di segnalare al suo Ministero i pericoli derivanti alla Sardegna dalla presenza di basi e servitù militari;

considerato che, nonostante le cennate segnalazioni, il Ministero continua a disattendere ed a sottovalutare le questioni prospettate;

rilevato, nella fattispecie, che in questi ultimi anni sono andati configurandosi episodi gravemente lesivi dell'incolumità delle persone, sia civili che militari;

accertati, infatti:

il ferimento di un pescatore per la raffica di una mitragliatrice di un aereo della NATO in esercitazione a Capo Frasca;

l'inquinamento radioattivo a La Maddalena;

il danneggiamento dei pascoli e delle campagne nel poligono di Perdasdefogu;

l'inquinamento acustico in tutta la parte della costa centro-occidentale della Sardegna;

il precipitare, nel marzo del 1971, di un reattore « F-104 » che si schianta sul tratto di strada che da Cagliari conduce a Sarroch;

il precipitare, a distanza di pochi giorni, nel 1975, di ben 3 caccia da combattimento « F-104 », condotti da piloti dell'Aeronautica militare tedesca, tra l'area industriale ove sono presenti numerose industrie chimiche, ad alto potenziale incendiario ed esplosivo, e l'aeroporto civile di Elmas;

l'incidente occorso al sommergibile nucleare USA « Ray » e la caduta, nel 1976, di una bomba sulla costa orientale, vicino ad una famiglia di gitanti;

l'atterraggio, il 12 maggio del 1977, di un elicottero militare su un'arteria di grande traffico nel territorio dell'Isola;

l'incidente, avvenuto nel 1972, a causa dello schianto di un supersonico nelle campagne di Arborea;

l'incidente avvenuto, durante l'esercitazione anfibia italiana-spagnola-americana denominata « Sardegna '78 », per lo sganciamento, da un aereo militare, di una bomba nella zona di Capo Malfatano, aperta alla libera circolazione, nel febbraio del 1978;

l'esplosione, infine, di un missile, nel cielo di Villaputzu, lanciato dal perimetro missilistico di SL;

accertato, altresì, che un pilota di un jet inglese ha perso la vita, nel 1978, precipitando sulla spiaggia di Villasimius, che un caccia « F-104 » in volo verso Capo Frasca ha sganciato due serbatoi complementari di cherosene e tre « razzi inerti da eser-

citazione » alla periferia di Samassi e che è affiorato tra i bagnanti, a Porto Budello (Teulada), un siluro con 50 chilogrammi di tritolo;

allarmati da recenti notizie secondo le quali la Sardegna sarebbe una delle tre regioni dove verrebbero installate alcune decine di missili, a testata multipla nucleare, *Pershing-2* e *Cruise*;

vivamente preoccupati per l'estendersi delle servitù militari, ampiamente denunciate dai poteri locali, che riguardano ulteriori espropri in località Murtas, in agro di Perdasdefogu, a Monte Arci, a Monte Urtigu, nella penisola del Sinis, nell'oristanese ed a Sarroch, Villa San Pietro e Pula, in provincia di Cagliari,

gli interroganti denunciano lo svolgersi di manovre militari avvenute il 22 marzo 1980 nella marina di Osalla, in territorio di Orosei, alle quali hanno partecipato truppe interforze, con 8 navi da guerra, 10 elicotteri, 13 carri armati ed un numero imprecisato di mezzi leggeri, senza preavviso alle autorità comunali ed alle popolazioni, manovre militari accompagnate da cannoneggiamento dalle navi, mitragliamenti dagli elicotteri, manovre con i carri armati, eccetera, che hanno provocato panico e viva apprensione nelle popolazioni.

Gli interroganti, inoltre, richiamano l'attenzione del Ministro sul drammatico incidente avvenuto il 17 luglio 1980, presso il campo di addestramento unità corazzate (CAUC) di Teulada, per lo scoppio di una bomba a mano all'interno di un mezzo cingolato « M-113 », che ha causato il ferimento di 6 dei 12 militari occupanti, alcuni dei quali gravemente, ed è avvenuto nel corso di una « imponente esercitazione militare, alla quale partecipavano 50 mezzi, 4 aerei "F-104", alcuni elicotteri e circa 400 uomini ».

Per sapere, infine, se il Ministro non ritenga urgente, necessario ed opportuno:

promuovere un'inchiesta sul grave incidente accaduto, atteso che, tra l'altro, i militari gravemente feriti risultano in servizio di leva, tutti appartenenti al X Battaglione bersaglieri « Bezzacca » di Busto Arsizio e, si presume, ancora inesperti nell'uso delle armi, onde acclarare eventuali respon-

sabilità nella predisposizione di uomini, mezzi e servizi logistici attinenti all'esercitazione militare;

promuovere, inoltre, i necessari incontri con la Regione sarda per affrontare e risolvere le numerose questioni pendenti riguardanti le servitù militari, la dismissione di immobili militari e la costruzione di case per militari ed eventuali infrastrutture, in correlazione anche alla Risoluzione adottata in sede legislativa, nella seduta del 10 gennaio 1980, dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati, ed in attuazione di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari).

(3 - 00821)

MURMURA. — *Al Ministro della difesa.* — Il grave incidente avvenuto venerdì 18 luglio 1980 a Castelsilano, piccolo centro montano della provincia di Catanzaro, ove un aereo militare di nazionalità libica, volando a bassa quota, si è schiantato contro una montagna, esige pronti chiarimenti su una serie di quesiti (avvistamento o meno da parte dei radar, provenienza dell'aereo, cause dell'incidente, ragioni vere o presumibili della presenza sulla costa jonica calabrese di attrezzature militari NATO), che l'interrogante pone al Ministro competente.

(3 - 00822)

BUFALINI, VALORI, PIERALLI, PROCACCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali passi intenda compiere il Governo italiano per manifestare la propria profonda preoccupazione ed esprimere la propria protesta in seguito al recente *golpe* militare in Bolivia, che ha portato all'instaurazione di una dittatura reazionaria ed alla repressione violenta della volontà popolare manifestatasi attraverso libere elezioni.

Per sapere, inoltre, se non ritenga intanto di dover procedere al richiamo in patria, per consultazioni, dell'ambasciatore italiano a La Paz.

(3 - 00823)

SIGNORI, BONIVER PINI Margherita, LEPRE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che quanto sta accadendo in Bo-

livia impone ai popoli ed ai Governi dei Paesi democratici di prendere con urgenza iniziative e provvedimenti adeguati per porre fine al *golpe* militare ed alla lunga catena di delitti che sono stati commessi e che si continuano a commettere contro dirigenti sindacali e politici democratici (come l'assassinio del *leader* socialista Marcello Quiroga) e contro i lavoratori ed una parte del clero che si oppongono alla dittatura militare instaurata in quel Paese (è significativo che a capo della repressione in atto in Bolivia sia il criminale di guerra nazista Klaus Barbie), gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative di carattere diplomatico, politico ed economico il Governo italiano ha assunto o intende assumere per contribuire a restituire alla libertà la Bolivia ed a porre fine agli assassinii, agli arresti ed alle persecuzioni che vengono compiuti in quel Paese.

(3 - 00824)

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Le notizie assai pesanti, diffuse in questi ultimi giorni, relative al notevole costo per il bilancio 1980 (circa 800 miliardi) delle supplenze temporanee per il personale docente della scuola primaria e secondaria esigono un'adeguata risposta correttiva per evitare il perpetuarsi di questo inconcepibile assenteismo.

L'interrogante, pur ritenendo modesto il trattamento economico per il personale docente, chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo ha intenzione di adottare in materia, tenendo presente anche il problema dei cosiddetti « soprannumerari », la cui utilizzazione nell'ambito distrettuale o provveditoriale potrebbe rappresentare una remora.

(3 - 00825)

MEZZAPESA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti sono stati adottati o, almeno, quali iniziative sono state programmate dal suo Ministero per rendere operante la convenzione firmata nel febbraio 1980 dal Ministro e dal presidente del CONI, al fine di recuperare alla scuola italiana una iniziativa più incisiva nel settore dello svi-

luppo dell'attività fisico-motoria e sportiva.

Recenti polemiche hanno messo in rilievo un sostanziale immobilismo della scuola statale per quanto riguarda, appunto, l'attività sportiva, con ripercussioni negative sia sulla formazione globale dei nostri studenti, sia sulla presenza del nostro Paese nelle competizioni sportive internazionali, al punto da costringere il presidente del CONI ad ammettere — come ha fatto in una recente relazione — che, in fatto di sport nella scuola, « l'Italia perde continuamente posizioni nei confronti di tutti i Paesi del mondo ».

(3 - 00826)

MORANDI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, LUCCHI Giovanna, CARLASSARA, SEGA, ARGIROFFI, GATTI, ANTONIAZZI, GHERBEZ Gabriella. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Considerato che, nei programmi dei sistemi nazionali televisivi e delle comunicazioni di diversi Paesi, sono allo studio, o in fase di avanzata sperimentazione ed anche a livello di produzione, programmi speciali destinati agli utenti portatori di *handicaps* e, in particolare, rivolti a garantire l'informazione, mediante tecniche specializzate, anche ai sordomuti;

tenuto conto che, con l'introduzione di tali programmi, attuabili tanto con le tradizionali tecniche mimiche e dattilologiche quanto con l'impiego di tecnologie più avanzate, si possono creare nuove e più efficaci condizioni per favorire l'opera di informazione, di prevenzione, di recupero e di sostegno agli interventi educativi e rieducativi che possono o debbono essere condotti verso i cittadini portatori di questi *handicaps*, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se nell'attuazione dei compiti del Ministero sono previsti interventi volti ad assumere la soluzione di questi problemi come un impegno doveroso verso le categorie interessate diretto a stimolare iniziative concrete aventi queste finalità;

2) se nei programmi di lavoro della Radiotelevisione italiana sono avviati studi, ricerche o progetti atti ad affrontare e risolvere questi problemi.

(3 - 00827)

MOLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Premesso:

che il suo Ministero, nella trattativa con i sindacati dell'11 luglio 1980, ha assunto l'impegno di autorizzare le società del gruppo « Finmare » ad effettuare transazioni con il personale in merito alle vertenze giudiziarie in corso;

che la limitazione delle transazioni ai soli marittimi in servizio alla data dell'11 luglio 1980 costituisce una palese discriminazione verso i marittimi già dipendenti delle società « Finmare »;

che l'estensione dell'autorizzazione alle transazioni per i marittimi dipendenti delle società « Finmare » in periodi precedenti alla suindicata data dell'11 luglio 1980, oltre a cancellare una inammissibile e ingiusta discriminazione, contribuirebbe ad alleviare il pesante e paralizzante ingolfamento dell'Amministrazione della giustizia;

che la richiesta di transazione, come risulta dall'interrogazione n. 3 - 00416, presentata in Senato il 17 dicembre 1979, è stata avanzata già da tempo, per cui il Ministero dovrebbe avere già studiato attentamente il problema e dovrebbe essere ormai in grado di assumere rapidamente una decisione in materia,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non intenda autorizzare le società del gruppo « Finmare » ad effettuare transazioni in merito alle vertenze giudiziarie in corso anche con i marittimi ex dipendenti che ne avanzassero richiesta.

(3 - 00828)

CALARCO, VINCELLI. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti.* — Per sapere:

se trova riscontro la notizia pubblicata nei giorni scorsi da alcuni quotidiani — in relazione alla caduta sui monti della Calabria di un aereo militare di nazionalità libica — secondo la quale, più volte negli ultimi mesi, si sarebbero registrati casi di mancata collisione, nel cielo dello Stretto di Messina, tra aerei in servizio di linea sullo scalo di Reggio Calabria-Ravagnese ed aerei militari, presumibilmente partiti dalla base di Catania-Sigonella o addirittura, si dice, di nazionalità sconosciuta;

se non si ritiene strano e, comunque, da chiarire che gli aviogetti militari non siano stati rilevati dal sistema radar per darne notizia ai piloti « Alitalia »-ATI;

se sono a conoscenza del fatto che gli aerei in servizio di linea sullo Stretto di Messina percorrono una zona d'ombra tra Stromboli e Catania e, quindi, tra Stromboli e Reggio Calabria, per insufficienza dell'impianto radar di Fontanarossa e perchè l'installazione di Ravagnese è inattiva;

se non ritengono che il pericolo di collisioni ed i sempre più frequenti e sorprendenti sorvoli della Sicilia e della Calabria, da parte di aviogetti militari di nazionalità spesso indefinita, giustifichino ed anzi impongano l'immediata attivazione del radar di Reggio Calabria ed il potenziamento dell'impianto di Catania;

quali direttive intendono impartire all'« Itavia » ed a « Civilavia », considerato che l'impianto radar di Reggio Calabria fu installato quattro anni dopo l'acquisto e soltanto alla scadenza del periodo di garanzia riconosciuto dalla casa costruttrice.

(3 - 00829)

GRANELLI, VERNASCHI, MANCINO, ROMEI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere con sollecitudine se, di fronte ai gravi ed inammissibili fatti accaduti in Bolivia, contrari alle elementari norme del diritto internazionale, non ritenga doveroso richiamare per consultazioni urgenti l'ambasciatore italiano a La Paz, anche in vista di una netta presa di distanze da un regime arbitrario ed illegale che ha depresso con la violenza i diritti fondamentali dei boliviani.

(3 - 00830)

POLLASTRELLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Un importante accordo è stato siglato tra Enel ed ENI per lo sfruttamento dell'energia geotermica. In base a questo accordo la centrale geotermica dell'Enel di Piancastagnaio, nella zona del Monte Amiata, fornirà energia elettrica e calore, con enormi vantaggi per l'industria e

l'agricoltura della zona del Monte Amiata e della Valle del Paglia.

Poichè sono recenti i positivi risultati di ricerche geotermiche nella limitrofa zona dell'Alto Lazio, a Torre Alfina ed a Latera, in provincia di Viterbo, l'interrogante chiede di conoscere:

quale rilevanza ed importanza è riscontrabile nelle energie geotermiche ivi scoperte;

se, come è già stato sottolineato dalla stampa, i rilevamenti geotermici di Torre Alfina e di Latera sono risultati economicamente sfruttabili per le convenienze significative in riferimento al contenimento delle importazioni di petrolio, perchè ad oggi ancora non si è proceduto al loro effettivo sfruttamento per l'uso ottimale dell'energia geotermica nazionale;

se non si ritiene infine di procedere, sin dalla fase progettuale dello sfruttamento e dell'utilizzo, a stipulare tra Enel ed ENI un accordo analogo a quello siglato per la zona del Monte Amiata, al fine di dare effettiva attuazione alla volontà, già espressa dal direttore dell'ENI e dal presidente dell'Enel, di applicare questo metodo progressivamente ad altre zone del territorio nazionale, specie se particolarmente depresse come quelle del viterbese e dell'Alto Lazio, ricercando e coinvolgendo in positive collaborazioni reciproche la Regione Lazio, i Comuni della zona, la Comunità montana ed il Consorzio per l'industrializzazione di Acquapendente.

(3 - 00831)

SPANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che alcuni organi di stampa hanno riportato più volte notizie preoccupanti sullo stato di salute di Oreste Scalzone, l'interrogante chiede di conoscere:

quali sono le condizioni fisiche del detenuto;

quali provvedimenti le autorità competenti hanno adottato per garantire un'assistenza sanitaria adeguata a tutelare lo « stato psicofisico » di Oreste Scalzone;

quali sono le ragioni che non hanno finora consentito la concessione della libertà provvisoria, così come prevede la legge quan-

do le gravi condizioni di salute richiedono le cure necessarie.

(3 - 00832)

JERVOLINO RUSSO Rosa, CODAZZI Alessandra. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Considerato che si sono conclusi a Copenaghen i lavori della Conferenza mondiale ONU per la donna, all'interno della quale la nostra delegazione ha svolto un ruolo incidente e positivo attraverso numerose iniziative politiche, fra le quali la presentazione di una Risoluzione sulle donne migranti;

tenuto conto che il nostro Paese ha firmato a Copenaghen la Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna,

gli interroganti chiedono di conoscere quali tempi il Ministro prevede per la ratifica di tale Convenzione internazionale e, inoltre, data l'importanza ed il valore del suddetto strumento, sollecitano il Governo perchè dia immediatamente inizio alla procedura di ratifica.

(3 - 00833)

SAPORITO, JERVOLINO RUSSO Rosa. — *Al Ministro della difesa.* — In relazione all'episodio accaduto nella zona di Castel Silano, in Calabria, dove è precipitato, per motivi non ancora resi noti, un caccia «MIG-23» di produzione russa, guidato, secondo le voci di stampa, da un pilota di nazionalità libica;

tenuto conto dell'allarme suscitato dalla vicenda nella pubblica opinione,

gli interroganti chiedono di conoscere il pensiero del Governo sull'episodio, anche in relazione alle varie ipotesi adombrate ed ai dubbi che vanno evidenziandosi sul livello di funzionalità degli strumenti e degli apparati di intercettazione del sistema italiano di difesa.

(3 - 00834)

SAPORITO, JERVOLINO RUSSO Rosa. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — In relazione al colpo di Stato operato in Bolivia dal generale Garcia Meza e da un gruppo di ufficiali, che ha determinato la sospensione del regime democratico nel Paese con la morte

di numerose personalità del mondo politico, sindacale e sociale, gli interroganti chiedono di conoscere:

quale atteggiamento il Governo intende assumere nei confronti del nuovo regime instaurato in quel Paese con la violenza e la repressione;

quali iniziative si sono intraprese o si intendono intraprendere per salvaguardare l'incolumità fisica e gli interessi della comunità italiana in Bolivia.

(3 - 00835)

MOLA, FERMARIELLO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Premesso:

che nonostante l'impegno del suo Ministero e delle parti sociali interessate, tendente a comporre le vertenze dei marittimi, permangono nella categoria alcune preoccupanti tensioni;

che nessuna risposta il Ministro ha finora dato alle precedenti interrogazioni sulle vertenze giudiziarie in corso tra marittimi e società del gruppo « Finmare »,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali siano i motivi per cui — nonostante l'impegno assunto dalla « Finmare » verso le organizzazioni sindacali, con la partecipazione del Governo, di definire le pendenti controversie giudiziarie con i marittimi — nessun risultato concreto si sia fino ad oggi verificato;

2) se il Ministro non ritenga che — contrariamente a quanto ripetutamente assicurato da membri del Governo — tale situazione di incertezza possa provocare dannose agitazioni nel settore marittimo nel periodo estivo, come già è avvenuto negli scorsi anni;

3) quali iniziative intenda assumere per avviare immediatamente una ragionevole soluzione del problema delle controversie giudiziarie dei marittimi del gruppo « Finmare », compresi gli ex dipendenti, scongiurando così il pericolo di interruzione dei servizi marittimi, che arrecherebbe gravi danni all'intera collettività.

(3 - 00836)

DE GIUSEPPE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per ottenere precise e compiute informazio-

ni in merito all'impianto di trasformazione di rifiuti solidi urbani dell'intera provincia di Lecce, che dovrebbe essere costruito in territorio di Galatina.

In particolare, si chiede di conoscere se e come nello studio relativo siano stati affrontati i problemi riguardanti l'inquinamento ambientale, paesaggistico ed igienico, atteso che l'impianto di cui trattasi sarà ubicato in zona particolarmente popolosa, e quelli dell'eventuale produzione di diossina per l'incenerimento di parte dei rifiuti che, evitato dall'impianto pubblico, sarebbe effettuato da un'industria locale, peraltro senza alcuna obiettiva garanzia.

(3 - 00837)

BONDI, TEDESCO TATÒ Giglia. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso che la direzione del gruppo « Lanerossi », facente parte dell'ENI, aveva iniziato una proficua discussione con le organizzazioni sindacali per procedere ad una verifica dell'andamento delle varie aziende al fine di realizzare, anche attraverso una nuova organizzazione del lavoro, una maggiore produttività con la conseguente riduzione delle spese di esercizio e del deficit accumulato;

ricordato che tale verifica era particolarmente necessaria ed utile per il settore dell'abbigliamento, dove si verificano le maggiori perdite e dove una diversa organizzazione del lavoro potrebbe indubbiamente realizzare notevoli economie;

dal momento che le organizzazioni sindacali ed i consigli di fabbrica avevano dimostrato disponibilità ed interesse a discutere le varie proposte,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) le ragioni dell'interruzione degli incontri anche a livello di fabbrica;

b) se ciò è da porsi in relazione ai contrasti che sarebbero insorti nel gruppo dirigente della « Lanerossi » e che hanno portato alle dimissioni del dottor Ranzini da presidente della divisione abbigliamento a distanza di poco tempo dalla sua nomina;

c) quali provvedimenti si intendono comunque prendere, sia per riaprire le trat-

tative che per garantire una stabile direzione al settore dell'abbigliamento ed al gruppo « Lanerossi » nel suo insieme.

(3 - 00838)

BONDI, TEDESCO TATÒ Giglia. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che, tra i rappresentanti della finanziaria « Bastogi », le organizzazioni sindacali ed il consiglio di fabbrica, i rappresentanti degli enti locali e delle forze politiche ed i parlamentari aretini, vi sono stati, nella sede ministeriale, vari incontri per discutere in merito alla ormai annosa vertenza della SACFEM di Arezzo, di cui la « Bastogi » è proprietaria, incontri ai quali hanno preso parte sia il Ministro che vari Sottosegretari;

ricordato che all'ultimo di tali incontri fu presente anche l'allora presidente della « Bastogi », ingegner Grandi, e che in tale circostanza fu ribadito l'impegno della finanziaria a presentare un programma di riconversione e ristrutturazione produttiva della SACFEM, programma che ebbe poi la approvazione di massima del comitato di cui alla legge n. 464 del 1972 e, per ciò che concerne la riqualificazione del personale, delle autorità locali ed europee;

ricordato, altresì, che l'azienda non ha mai fatto fede agli impegni, al punto che non ha neanche utilizzato la possibilità che gli era stata data di poter usufruire del finanziamento agevolato sulla base della ricordata legge, facendo addirittura scadere il termine di due mesi fissato dal Ministero, in data 2 maggio 1980, per la presentazione della relativa documentazione;

ricordato, infine, che, in un incontro avvenuto il 7 marzo 1980 presso la Regione Toscana, presenti il presidente della Regione, Leone, ed il presidente della « Bastogi », ingegner Grandi, la finanziaria aveva nuovamente ribadito l'impegno produttivo della SACFEM di Arezzo anche dopo l'accordo « Bastogi-Montedison », relativo al passaggio alla « Bastogi » stessa della « Galileo-Sistemi », dato che l'impegno produttivo in direzione della SACFEM sarebbe, addirittura, rientrato nelle prospettive dell'impegno della « Bastogi » in Toscana;

tutto ciò ricordato e dal momento che, mentre vengono presi provvedimenti per ciò che concerne la riduzione del personale già in cassa integrazione guadagni, come dimostra il fatto che l'azienda ha comunicato la propria intenzione di rompere ogni rapporto con altri 44 dipendenti a partire dal prossimo 15 settembre 1980, non vengono, viceversa, presentati piani produttivi e previsti investimenti di rilievo,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritiene opportuno convocare nuovamente la « Bastogi » per verificare realmente l'intenzione dell'azienda e, soprattutto, per richiamarla al rispetto degli impegni presi, anche di recente, in seguito alla trattativa con la « Montedison » e di cui il Ministro si era fatto garante, o, comunque, qual è il suo orientamento in merito a questa vicenda che si trascina ormai da oltre 10 anni.

(3 - 00839)

MURMURA. — *Al Ministro delle finanze.* — Le traversie connesse all'applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che vanno dalle dimenticanze regionali al disinteresse dei comuni — traversie che dipendono dalle enormi difficoltà che si incontrano per l'individuazione della natura giuridica delle somme riscuotibili — dovrebbero determinare una risposta chiarificatrice del Governo, anche orientata alla eliminazione di questa assurda normativa istitutiva della tassa sulla pioggia, e in particolare il parere del Ministro interrogato responsabile dell'intera politica tributaria.

(3 - 00840)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

VINCELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno proporre per un encomio solenne e per gli altri riconoscimenti previsti dalla vigente normativa il macchinista delle Ferrovie dello Stato Gaetano De Stefano, il quale si è reso protagonista di un episodio che ha suscitato ammirazione presso l'intera opinione pubblica della città di Reggio Calabria.

Il 24 marzo 1980 il De Stefano, a rischio della propria incolumità personale, è riuscito a salvare la vita alla studentessa quattordicenne Milena Pucci, la quale, nel tentativo di salire sul treno in corsa, ha rischiato di rimanere incastrata tra i respingenti di due carrozze e di finire travolta dal convoglio.

Il De Stefano, che si è lanciato in soccorso della giovane, è riuscito a mettere il piede sinistro sulla pedana, ad afferrare la studentessa ed a tenerla in sospeso fino a quando il treno non si è arrestato per l'allarme azionato da alcuni viaggiatori che avevano assistito alla raccapricciante scena.

L'interrogante richiama perciò la sensibilità del Ministro su questo esemplare episodio di altruismo e di profonda dedizione al dovere.

(4 - 01222)

CIACCI, TEDESCO TATÒ Giglia, PIERALLI, BONDI, CHIELLI, MARSELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che con ritmo tragicamente incalzante continuano gli incidenti mortali sulla superstrada Siena-Firenze, cosiddetta « Autostrada del palio »;

che proprio in questi ultimi giorni, in due incidenti, sono morte 7 persone, mentre altre sono rimaste gravemente ferite;

che dall'inaugurazione della nuova arteria al 1980 si sono avuti complessivamente 63 morti ed un numero molto alto di feriti gravi e di invalidi e che soltanto dal 1975 ad oggi si sono verificati 36 incidenti mortali con 54 persone decedute;

che la pericolosità della superstrada, come più volte denunciato, anche in sede parlamentare, è dovuta principalmente alla mancanza di *guardrail* centrale, che dovrebbe dividere le quattro corsie, di corsie e di piazzole di sosta e di emergenza e di punti di rifornimento e di soccorso, nonché alle condizioni del tracciato della sede stradale;

che, a parere unanime degli Enti locali maggiormente interessati e della Regione Toscana, nonché di organismi qualificati come l'ACI di Siena, si impongono con la massima urgenza interventi per modificare radicalmente le condizioni di una superstra-

da che dell'autostrada offre soltanto la possibilità di uno scorrimento, certamente veloce, senza però che se ne segnalino adeguatamente nemmeno la pericolosità,

gli interroganti chiedono di conoscere quali misure il Ministro intende adottare, direttamente ed attraverso l'ANAS, per far fronte alle proprie responsabilità di garantire il massimo di sicurezza sulla rete viaria di competenza dell'Azienda nazionale autostrade e, in modo particolare, sulla Siena-Firenze, anche in vista dell'aumento del traffico veicolare che si registrerà sicuramente con il compimento della tangenziale ovest di Siena, in corso di realizzazione, che salderà la Siena-Firenze con le nuove strade di collegamento tra il capoluogo senese e Grosseto, da una parte, e l'Autostrada del sole, dall'altra.

(4 - 01223)

DI MARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione determinatasi nella costiera amalfitana, in provincia di Salerno, dove tonnellate di pregiati limoni, tipica produzione della zona, stanno marcendo per il blocco del mercato, con gravi conseguenze per il reddito dei produttori e per l'occupazione dei braccianti, e quali misure intende adottare in proposito.

(4 - 01224)

MEZZAPESA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è a conoscenza dell'esposto-denuncia presentato al comandante delle stazioni carabinieri di Cisternino (Brindisi) da parte dell'ufficiale radiotelegrafista Floriano Caniato, dal quale risulta che una nave italiana, l'« Eolia », di proprietà della Compagnia siciliana di armamento, comandata dal capitano di lungo corso Raffaele Nordio, sarebbe stata coinvolta in un grave episodio di omissione di soccorso.

I fatti denunciati dal Caniato, che era a bordo della nave, si sarebbero verificati il 3 aprile 1980 nell'Oceano Atlantico, a circa un giorno di navigazione dalle coste degli Stati Uniti d'America: la nave « Eolia » — secondo la denuncia — incrociò una piccola imbarcazione con 37 persone a bordo, tra

cui donne e vecchi, presumibilmente profughi politici, ed il comandante, rifiutando loro il richiesto soccorso, li abbandonò al loro destino omettendo persino di avvertire della cosa la Guardia costiera degli Stati Uniti.

Se i fatti dovessero essere confermati così come emergono dalla denuncia del Caniato — che ha avuto eco sulla stampa quotidiana — l'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti, a parte eventuali procedimenti della Magistratura, il Ministro intende promuovere a salvaguardia del buon nome della marineria italiana, che peraltro ebbe occasione di distinguersi con tanta generosità proprio nell'opera di soccorso prestata ai profughi di regioni dell'estremo Oriente, spinti in mare dalle vicende belliche dei loro Paesi.

(4 - 01225)

RIVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che l'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 444, fissa in 15 unità il numero dei bambini legittimante il funzionamento di ciascuna sezione di scuola materna statale, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative l'amministrazione interna assumerà per l'introduzione di una deroga alla citata norma nei casi di comuni e frazioni montani e depressi.

(4 - 01226)

BOZZELLO VEROLE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere la posizione del Ministro in ordine all'ipotesi di soppressione delle tratte alte delle ferrovie Torino-Germagnano-Ceres, Torino-Rivarolo-Pont e Rivarolo-Castellamonte, non essendo previsto alcun finanziamento per i suddetti tronconi dai due disegni di legge nn. 785 e 790.

Tale orientamento è tanto più negativo se si considera che l'interrogante, in data 14 dicembre 1979 e 12 gennaio 1980, aveva ricevuto dall'allora ministro Preti, in risposta a due precedenti interrogazioni, ampia assicurazione che i due tronconi sarebbero rientrati nei piani di finanziamento, e ciò in considerazione dell'importanza che dette linee ferroviarie rivestono sia per l'economia della zona che per i collegamenti tra le varie cittadine del canavese.

L'ipotesi di soppressione dei due tronconi contrasta, inoltre, con le indicazioni del piano regionale dei trasporti per il Piemonte e del piano comprensoriale territoriale, che prevedono una valorizzazione delle tratte ferroviarie del canavese, impostazione peraltro condivisa dagli enti locali, dai sindacati, dai partiti democratici e dalle forze sociali ed imprenditoriali.

In collaborazione con il comune di Torino, la Regione Piemonte ha approntato uno studio-progetto che disegna l'intera rete ferroviaria regionale e pone anche in termini economici la misura degli interventi richiesti.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere:

perchè il Ministro non ha tenuto in debito conto questo contributo-progetto della Regione Piemonte;

se il Ministro ritiene sufficienti i finanziamenti previsti per la Torino-Germagnano e per la Torino-Settimo-Rivarolo, considerato l'attuale tasso di inflazione;

se il fatto che i due tronconi della Germagnano-Ceres, Rivarolo-Pont e Rivarolo-Castellamonte non sono nemmeno stati nominati nella bozza di legge equivale a decretare la soppressione di queste linee;

se tutto ciò è stato sufficiente, considerato il ruolo comprensoriale delle ferrovie canavesane in quanto riferimento di tutta la rete di autolinee della zona;

se si sono valutate appieno le gravi conseguenze sul piano economico di un'eventuale soppressione dei due tronconi.

Considerate l'estrema urgenza della materia e le legittime aspettative degli utenti direttamente interessati, nonchè degli amministratori sensibili al problema, si raccomanda una sollecita risposta e si auspica un cambiamento di indirizzi del piano di finanziamenti previsti dai disegni di legge nn. 785 e 790.

(4 - 01227)

MARCHIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che alcuni quotidiani hanno informato l'opinione pubblica di un incontro avvenuto, presso la sede romana della « Federcalcio », su sollecitazione del dottor De Biase,

tra l'avvocato Giorgi (all'epoca difensore di Trinca e Cruciani), il dottor De Biase stesso ed il presidente della federazione, Franchi;

che, a seguito di tali incontri, il presidente Franchi ed il dottor De Biase, informati dall'avvocato Giorgi dell'intenzione dei suoi assistiti di presentare denuncia penale per lo scandalo del calcio-scommesse, sollecitarono l'avvocato Giorgi ad attendere il ritorno dello stesso Franchi dall'estero per consentirgli di parlare con alcuni presidenti di squadre di serie A coinvolte nello scandalo del calcio-scommesse;

che tale comportamento del De Biase e del Franchi deve ritenersi non improntato ai doveri di un responsabile di federazione sportiva e, per lo meno, anomalo sotto il profilo della giustizia sportiva e penale,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover intervenire urgentemente presso gli organi della giustizia sportiva e del CONI per invitarli a procedere all'annullamento di tutte le sentenze emesse e da emettersi sullo scandalo del calcio-scommesse, stante il comportamento del dottor De Biase, che non ha ritenuto di astenersi dal partecipare, come parte, ad un processo sportivo sul quale aveva anticipatamente espresso giudizi.

(4 - 01228)

MANCINO, SAPORITO, PATRIARCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni della mancata estensione ai magistrati amministrativi e contabili delle ultime provvidenze previste a favore dei magistrati ordinari e se, in forza dell'irrinunciabile potere di iniziativa, il Governo non ritenga di adottare — anche per far rientrare le agitazioni in atto — altro disegno di legge prima che il Parlamento, in tempi magari più lunghi, ponga riparo ad una distinzione costituzionalmente non corretta.

(4 - 01229)

CALARCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritiene responsabilmente urgente la convocazione, agli inizi dell'ultima settimana di luglio 1980, dei massimi dirigenti della FIEG, della FNSI e della FULPC, a seguito della

massiccia ondata di scioperi locali, regionali e nazionali che sono stati programmati, in segno di protesta, per la mancata approvazione della legge di riforma dell'editoria e per sollecitare il varo della leggina cosiddetta di sanatoria, e, inoltre, come atto di concreta solidarietà nei confronti dei poligrafici de « Il Messaggero », messi in cassa integrazione con decreto ministeriale, e di quei giornalisti e tipografi che sono rimasti senza lavoro a causa della chiusura dei loro quotidiani.

L'ondata di scioperi, secondo l'interrogante, non potrà non arrecare un oggettivo ed ingente danno economico a quelle imprese editoriali medie e piccole che, in questi pur difficili anni, sono riuscite, attraverso il contenimento dei costi e degli organici, a mantenere in pareggio i bilanci di gestione. Di qui, sempre secondo l'opinione dell'interrogante, la necessità della richiesta riunione al massimo livello, nella quale, esaminando con assoluta chiarezza la critica situazione della stampa italiana, si dovrebbe tentare di individuare i reali punti di resistenza alla riforma ed al suo progetto complessivo di risanamento dei giornali, contro il quale si muovono da tempo forze diverse ed in parte occulte, e non tutte collocabili, come si vuol interessatamente far credere, solo nell'area cosiddetta politica.

L'intervento del Ministro, garante istituzionale *super partes*, potrebbe, tra l'altro, contribuire a fugare le legittime perplessità di quanti, operando in piccole e medie aziende editoriali, si chiedono fino a che punto sia infondato il sospetto che alla fallita strategia della concentrazione delle testate si voglia sostituire l'altrettanto pericolosa e subdola tattica dell'indebolimento finanziario di testate che — mantenutesi dignitosamente, per oculata amministrazione e per sacrificio di giornalisti e tipografi, in una condizione di indipendenza economica, politica e morale, vero perno di quella libertà di stampa che a parole sta a cuore a tutti — rischiano oggi di vedersi affossate diventando facile « preda » di quegli « imperi editoriali » che versano in perenne preagonia, e ciò nonostante le cospicue entrate dalla pubblicità e dalle vendite.

L'esame collegiale, anche con la collaborazione di esperti in certificazione di bilancio, dovrebbe puntare ad ottenere indicazioni oggettive di primaria importanza che sarebbero senz'altro utili a sbloccare l'*impasse*, in Parlamento, dell'indispensabile riforma dell'editoria.

(4-01230)

BOLDRINI, PECCHIOLI, TOLOMELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che le disposizioni ministeriali inviate per ricordare il 35° anniversario della Lotta di liberazione sono giunte in diversi Provveditorati il 22 aprile ed in molte scuole alcuni giorni dopo la stessa data del 25 aprile, alle volte con telegrammi quasi indecifrabili.

Comunque è davvero singolare che sia necessaria annualmente una circolare ministeriale per richiamare l'attenzione di tutti gli insegnanti su eventi storici che dovrebbero, durante l'anno scolastico, costituire almeno materia per l'educazione civica.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere quali iniziative e disposizioni il Ministro intende prendere per porre fine ad uno stato di cose che, nella scuola e nell'opinione pubblica, solleva dissensi e proteste perchè la Resistenza militare, partigiana, civile e popolare sia finalmente materia di studio e di insegnamento per le nuove generazioni.

(4-01231)

SALERNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intende integrare le disposizioni finora impartite in materia di riconoscimento dei servizi scolastici preruolo, segnatamente di quelli prestati nel doposcuola di scuola elementare (in conformità alle risultanze della nota recente sentenza del TAR del Lazio — III sezione — n. 159 dell'11 febbraio 1980) e di quelli prestati in qualità di istitutore nei convitti nazionali, giacchè il personale appartenente a quest'ultima categoria è stato equiparato all'insegnante elementare ai sensi delle disposizioni dei decreti delegati del 1974.

Sempre per gli istitutori, si rende necessario impartire le opportune disposizioni in

favore di coloro che hanno prestato servizio prima dell'entrata in vigore dei suddetti decreti delegati, a seconda della posizione degli interessati, qualora vantino il possesso della laurea o meno all'epoca della prestazione stessa.

Ovviamente, la richiesta mira a rivendicare in favore degli istitutori, data l'affinità del loro servizio istituzionale a quello del doposcuola, i principi sanciti nella precitata sentenza ed a mutare l'orientamento finora espresso dalla stessa amministrazione.

(4 - 01232)

SALERNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene di dover precisare ai provveditori agli studi che le disposizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze per il biennio 1980-82, vanno intese in senso letterale, ossia che la limitazione dell'iter procedurale concernente il conferimento delle nomine di incarico di educazione tecnica è fine a se stessa e non investe la presentazione delle domande e la conseguente compilazione della graduatoria relativa, giacchè dall'esistenza delle graduatorie provinciali deriva — ai sensi dell'articolo 28 della citata ordinanza — la compilazione delle graduatorie d'istituto ai fini del conferimento delle supplenze per le quali non sussiste alcun divieto o limitazione.

È noto che gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali possono presentare domanda in carta semplice a n. 20 scuole, mentre chi non è incluso in tali tipi di graduatorie è tenuto a provvedere con l'oneroso uso della carta legale.

Poichè si tratta di agevolare una particolare categoria meritevole di ogni considerazione in quanto composta di giovani e, per di più, tutti disoccupati, per i quali la procedura contestata comporterebbe per ciascun interessato un onere di oltre 50.000 lire, l'interrogante chiede al Ministro di esaminare la possibilità di disporre tempestivamente, fermo restando il divieto di conferire incarichi, la compilazione delle gra-

duatorie provinciali in questione ai fini sopra specificati.

(4 - 01233)

MEZZAPESA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e con quale provvedimento il Ministro intenda rimediare alla situazione in cui sono venuti a trovarsi numerosi assistenti ed incaricati delle università italiane a seguito dell'entrata in vigore del decreto delegato sulla docenza universitaria.

Il quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, prevedeva una speciale indennità per assistenti ed incaricati che dichiarassero di non percepire emolumenti superiori a due milioni annui nello svolgimento di attività professionali.

L'articolo 39 del decreto sulla docenza universitaria in pratica abolisce questa norma, senza peraltro che risulti dalle discussioni parlamentari che il legislatore abbia inteso sopprimere la predetta indennità. Occorre, pertanto, a parere dell'interrogante, rimediare con un provvedimento di natura amministrativa o legislativa.

(4 - 01234)

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI. — *Ai Ministri dei trasporti, degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Premesso:

che le recenti disposizioni valutarie del Governo jugoslavo hanno drasticamente ridotto la possibilità, per gli autotrasportatori delle zone confinarie, principalmente di Trieste e Gorizia, di operare con quel Paese;

che tale situazione investe pesantemente un numero rilevante di piccole imprese ed una numerosa categoria di lavoratori e viene ad aggravare ulteriormente la già precaria condizione economica delle zone interessate, sulle quali grava il pericolo della decadenza dell'apporto in un settore economico di notevole rilievo e, sino a poco tempo fa, tra i pochi in espansione,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti misure si intendano prendere per il superamento del profondo stato di difficoltà esistente, assicurando il necessario so-

stegno alla categoria interessata, anche compiendo i passi più opportuni nei confronti del Governo jugoslavo, al fine di trovare una possibile soluzione della questione nell'ambito degli accordi bilaterali in vigore e conformemente agli ottimi rapporti esistenti tra i due Paesi.

(4 - 01235)

PETRONIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Stanti le attuali riconosciute carenze di personale e di struttura del progetto speciale « zone interne », si chiede di conoscere come la Cassa per il Mezzogiorno intende affrontare il nuovo gravoso lavoro relativo all'istruttoria ed a tutti i conseguenziali adempimenti dei progetti approvati ed in via di approvazione, nonché di quelli relativi ai programmi 1979 e 1980.

(4 - 01236)

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali fatti concreti intendano porre in essere per assicurare ai comuni del Mezzogiorno, singoli od associati, la sollecita e razionale costruzione delle reti di distribuzione del metano, a tal fine utilizzando il metanodotto in corso di avanzata costruzione da parte della SNAM o della SAIPEM.

(4 - 01237)

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Il progetto Fers, riguardante le comunità montane delle Serre, dell'alta Valle del Mesima, della Fossa del Lupo e del Poro, in provincia di Catanzaro, da tempo predisposto dalla Regione e mobilitante una notevole spesa pubblica per il qualificato sviluppo di una zona assai interessante della Calabria, merita la più sollecita definizione.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere, su questo progetto, quali intendimenti risolutivi ha il Governo, cui rivolge richiesta per la più concreta e rapida approvazione del progetto stesso, da anni predisposto.

(4 - 01238)

MURMURA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per essere informato sulla iniziativa di recente assunta dal CNEN, dall'Enel e dallo IASM per favorire il risparmio energetico nel Mezzogiorno e per orientare in questa direzione le imprese piccole e medie operanti nelle regioni meridionali.

(4 - 01239)

MURMURA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per essere informato sulla localizzazione dei finanziamenti per l'edilizia pubblica a seguito dell'accordo intervenuto con le imprese assicuratrici e per conoscere la coerenza tra i criteri (qualità e quantità del fabbisogno, entità della disoccupazione dei lavoratori edili, stato di avanzamento dei programmi di edilizia pubblica, almeno 50 per cento dei fondi nel Mezzogiorno) ed i programmi eseguiti.

(4 - 01240)

CENGARLE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se non ritenga di dover rivedere tutta la situazione della « Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati agrumi » di Reggio Calabria, chiedendo, se è possibile, di avere dati sul funzionamento tecnico e finanziario di tale Stazione e se consideri giusto che la contribuzione da parte delle industrie debba essere fatta sul fatturato e non in proporzione al consumo delle essenze e dei derivati dagli agrumi.

Con il sistema in vigore, piccole aziende artigiane vengono a contribuire alla Stazione citata con somme superiori a quelle che spendono per le essenze di cui hanno bisogno.

(4 - 01241)

VIGNOLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

a) quando si procederà ad una radicale azione di ristrutturazione ed ampliamento della stazione ferroviaria di Eboli;

b) quando saranno appaltati i lavori per la realizzazione del cavalcavia in località San

Nicola Varco di Eboli, sulla linea Battipaglia-Reggio Calabria;

c) quando si procederà ad ampliare lo scalo ferroviario di San Nicola Varco di Eboli, anche in considerazione che è in via di ultimazione una moderna e grande centrale-mercato ortofrutticola al servizio della produzione dell'intera Valle del Sele, ragion per cui è presumibile un notevolissimo incremento di movimento merci con carri normali e refrigeranti;

d) quali iniziative si intendono adottare per pervenire rapidamente alla messa in esercizio dell'aeroporto di Pontecagnano (Salerno), quanto mai importante per il traffico turistico e per la spedizione di derrate alimentari e prodotti ortofrutticoli verso i mercati del Nord-Italia e del Centro-Europa, oggi inoltrati ancora via ferrovia e perciò non competitivi con quelli provenienti da altre zone italiane ed estere.

(4 - 01242)

BARSACCHI, SCEVAROLLI, NOCI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che l'indennità di avviamento commerciale, prevista, dall'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sull'equo canone, in 18 mensilità del canone corrente di mercato, si è rivelata modesta e, in taluni casi, addirittura irrisoria ove si consideri che il predetto canone non è riferito all'attività commerciale svolta, ma alle caratteristiche dell'immobile;

che invece l'avviamento commerciale non ha niente a che vedere con la consistenza dei locali, la superficie, lo stato dell'immobile, eccetera, ma è tutt'altra cosa e varia da locale a locale in quanto riguarda l'abilità, l'inventiva, il gusto, il « fiuto » del commerciante titolare dell'azienda, e che la validità di siffatta considerazione si dimostra evidente in tutti quei casi in cui una determinata azienda, alienata perchè sull'orlo del dissesto, diventa florida in breve tempo in quanto il nuovo imprenditore, ricorrendo alle moderne tecniche di mercato, sa scegliere gli articoli da porre in vendita, li sa esporre, sa applicare la percentuale di utile,

sa selezionare il personale da adibire alla vendita dei prodotti, sa fare gli acquisti, eccetera;

che queste qualità, proprie dell'intelligenza, della preparazione e della previdenza del commerciante, vengono disattese dalla legge n. 392 del 1978, la quale, richiamandosi alle sole caratteristiche del locale, ignora il fattore « avviamento »;

considerato che, pertanto, è evidente il trattamento di iniquità creato dal legislatore nei confronti del commerciante estromesso dal proprietario dell'immobile, a seguito dell'esercizio della facoltà di recesso, per uno qualsiasi dei motivi previsti dall'articolo 27 della legge n. 392 del 1978;

ritenuto che l'irrisorietà dell'indennità in questione, tra l'altro, incoraggia le iniziative di natura speculativa, alle quali ricorrono molti proprietari di locali adibiti a negozio cavandosela con il pagamento di 18 mensilità,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo intende adottare opportune iniziative perchè al conduttore venga garantito un giusto indennizzo che tenga conto e delle caratteristiche dell'immobile e dell'attività commerciale che si svolge all'interno di esso.

La nuova misura del compenso dovrà essere applicata anche in tutti i casi in cui il rapporto di locazione abbia termine per decorso della proroga legale, prevista dall'articolo 67, a cui segua il rifiuto da parte del conduttore di accettare le condizioni offerte dal locatore, oppure nei casi di mancato esercizio del diritto di prelazione, oppure, infine, nell'ipotesi relativa all'intenzione, da parte del locatore, di non rinnovare l'affitto.

(4 - 01243)

ROLLALANZA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se sia giusto che la società di navigazione « Tirrenia » — per far fronte alle legittime esigenze della Sardegna, la quale, durante il periodo estivo, deve veder aumentare il numero dei traghetti da e per il Continente — dopo aver sospeso a tale scopo, dallo scorso anno, uno dei traghetti della linea commerciale Trieste-

Bari-Catania-Tripoli, invece di provvedere alle suddette esigenze con il noleggio di altra nave disponibile, quest'anno trasferisca, come già avvenuto, sulla rotta Civitavecchia-Sardegna anche la seconda nave-traghetto della linea Adriatico-Tripoli, provocando grave pregiudizio ai promettenti traffici baresi verso i mercati dell'area settentrionale del Continente africano.

Poichè, in conseguenza di tale inconsulto provvedimento, nei magazzini delle industrie baresi si è accumulata moltissima merce commissionata e poichè anche le esportazioni dei manufatti che arrivano a Bari dalla sua vasta area economica registrano ritardi nelle consegne, l'interrogante chiede al Governo di intervenire perchè il suindicato servizio commerciale di linea sia sollecitamente ripristinato e riportato alla sua efficienza.

(4 - 01244)

JERVOLINO RUSSO Rosa, SAPORITO, BOMPIANI, DEL NERO, DI LEMBO, FIMOGNARI, COSTA, D'AGOSTINI, CODAZZI Alessandra, DELLA PORTA, NEPI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che l'Italia è l'unica nazione della CEE che ancora non ha regolamentato la professione di tecnico podologo;

considerato che numerose Regioni (Lazio, Lombardia, Veneto, eccetera) hanno organizzato negli anni passati o stanno per organizzare corsi di podologia;

visto che il Ministero ha ritenuto di includere la figura del tecnico-podologo nello schema di disegno di legge sulle professioni sanitarie già presentato, nel marzo 1980, alle Regioni ed ai sindacati;

considerato che numerose pseudo-scuole, approfittando dell'attuale vuoto legislativo, organizzano corsi di podologia della durata di una settimana, con gravi danni per il futuro benessere fisico dei cittadini,

gli interroganti chiedono di conoscere i motivi per i quali il predetto provvedimento legislativo non è stato ancora portato all'esame del Consiglio dei ministri per concretizzarsi in un disegno di legge governativo il cui esame e la cui rapida approvazione, attraverso il conseguente riordino di tutte le professioni paramediche e la determinazione

di idonee garanzie per la loro formazione professionale, contribuirebbero in modo significativo all'attuazione della riforma sanitaria.

(4 - 01245)

GATTI, MERZARIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del grave episodio accaduto il giorno 17 luglio 1980 a Varese, allorquando una delegazione di lavoratori della SIR di Solbiate Olona — recandosi in Prefettura per sollecitare l'intervento delle autorità governative in merito alle misure urgenti da adottare per superare la crisi che investe il settore chimico — veniva in modo provocatorio bloccata all'ingresso del palazzo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Considerato che la decisione del prefetto di chiudere i cancelli del cortile adiacente alla Prefettura, oltre ad un dispiegamento sproporzionato di agenti, ha contribuito ad introdurre elementi di tensione e di turbativa in una manifestazione svoltasi in modo pacifico ed ordinato, gli interroganti chiedono di conoscere se non sono ravvisabili gli estremi per un intervento centrale presso le autorità provinciali preposte all'ordine pubblico affinché evitino di assumere atteggiamenti e misure destinati ad alimentare deprecabili tensioni e conflitti tra lavoratori ed agenti di polizia, che nuocciono al regolare svolgimento di pubbliche manifestazioni.

(4 - 01246)

GATTI, MERZARIO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che il consiglio di amministrazione della ditta « Corima », con sede a Cassano Magnago (Varese), ha inteso invocare la procedura di amministrazione controllata al solo scopo di garantire il patrimonio degli azionisti senza preoccuparsi della continuità produttiva e della salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che la ditta « Corima », essendo una consociata del gruppo « Covema », ha potuto usufruire di capitali provenienti dalla Svizzera e dal Liechtenstein e visto che

le motivazioni addotte per legittimare la decisione risultano pretestuose, giacchè le difficoltà aziendali non sembrano derivare da particolari situazioni di mercato, bensì da ragioni che attengono alla struttura societaria e di capitale, con momenti di conflittualità insorti all'interno della proprietà circa la strada da intraprendere per lo sviluppo dell'azienda attraverso idonee misure di rifinanziamento e di ristrutturazione,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministeri interessati non intendano urgentemente acquisire circostanziati elementi conoscitivi sugli aspetti produttivi, finanziari e commerciali della ditta « Corima » e se non ritengano di dover impedire affrettate decisioni imprenditoriali che determinerebbero la liquidazione di una fabbrica fondamentalmente sana e, comunque, in grado di assicurare l'occupazione agli attuali 235 dipendenti, oltre che un regolare rapporto di collaborazione produttiva ad aziende minori della zona.

(4 - 01247)

SCARDACCIONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se risponde a verità che la Banca d'Italia non ha concesso l'autorizzazione all'apertura in Satriano di una Cassa rurale.

L'interrogante rileva, al contrario, la necessità dell'accoglimento della richiesta in questione, al fine di sollecitare e potenziare iniziative di promozione economica che, date anche le peculiari caratteristiche della zona, trovano soprattutto nella cooperazione di credito il sostegno per il loro graduale decollo.

(4 - 01248)

RIGGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per il ripristino del transito sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, interrotto da circa un anno all'altezza di Campobello di Mazara.

È appena il caso di rilevare che detta interruzione danneggia il popoloso centro di Campobello di Mazara, blocca il flusso turistico verso le zone di villeggiatura di Tre Fontane e Capo Granitola ed impedisce la

visita alle cave di Cusa, che fanno parte del Parco archeologico di Selinunte.

(4 - 01249)

RIGGIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per l'aumento delle pensioni di categoria 10/S, liquidate in regime di convenzione internazionale.

I pensionati di cui sopra sono costantemente discriminati, a partire dall'aumento del 1° gennaio 1979 di lire 20.000: è, pertanto, appena il caso di rilevare la loro delusione.

(4 - 01250)

ROMEO, CALICE, ZICCARDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

1) che l'insieme del traffico ferroviario sulla linea Taranto-Metaponto-Battipaglia-Roma — per l'inadeguatezza degli impianti, per gli orari e per la formazione dei treni — si svolge fra non poche difficoltà e con manifesta pesantezza;

2) che, in particolare, il treno espresso n. 568, in partenza da Taranto alle ore 23,05 e diretto a Roma, ove l'arrivo è previsto per le ore 8,07, accumula quotidianamente enormi ritardi con conseguenti, costosi disagi per i viaggiatori che, fra l'altro, perdono le coincidenze con i treni diretti al Nord;

3) che tali ritardi sono determinati soprattutto da lunghe ed incomprensibili fermate allo scalo di Battipaglia;

4) che in conseguenza i viaggiatori diretti a Roma, per non correre rischi, evitano la linea Taranto-Potenza-Battipaglia-Roma e si riversano sulla linea Bari-Foggia-Aversa-Roma, provocando notevoli disagi e problemi di orari e di servizi anche su quest'ultima;

5) che i recenti provvedimenti che hanno disabilitato gli scali di Ferrandina, Bernalda e Vaglio aggravano ulteriormente lo stato delle cose,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda adottare per rimuovere la pesantezza ed i disagi del traffico lungo la suddetta linea ferroviaria.

(4 - 01251)

VITALE Antonio. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle finanze.* — Premesso che le maestranze del tabacchificio ATI s.p.a. di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) hanno occupato lo stabilimento contro i provvedimenti di licenziamento preannunziati dall'azienda, l'interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti ed organiche misure il Governo intenda adottare per risolvere la crisi in atto, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro in corso ed avviando un progetto di riorganizzazione e di sviluppo del settore.

(4 - 01252)

ROCCAMONTE, CONTI PERSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale *ratio* e quale prassi hanno suggerito agli organi ministeriali l'interpretazione così degeneratamente restrittiva della norma che disciplina la concessione del congedo straordinario per la pratica di cure richieste dallo stato di salute dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, dipendenti dagli Enti pubblici vigilati dal Ministero, e segnatamente INPS ed INAIL.

Gli interroganti rendono noto che non è nè ammissibile nè tollerabile che, in pieno periodo feriale e contraddicendo a quanto disposto con propria circolare n. 2879/2 del 9 aprile 1980, la Presidenza del Consiglio dei ministri emani una nuova disposizione con la quale si notifica ai beneficiari, attraverso le rispettive amministrazioni, che il periodo di congedo straordinario per la pratica delle cure di cui sopra è fissato nel limite massimo di giorni 15, anzichè 30, i quali vanno peraltro computati nel periodo massimo di assenza dal servizio, fissato in 30 giorni, previsto indistintamente per tutti i dipendenti e di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979.

Una tale situazione, mentre crea inammissibili discriminazioni tra i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio dipendenti dall'Amministrazione statale rispetto ai loro colleghi dipendenti dall'Amministrazione degli enti pubblici, toglie di fatto a questi ultimi il beneficio di fruire di un periodo

autonomo di congedo che consenta loro di attendere alle cure richieste dal proprio stato di salute, che va correlato a ferite, mutilazioni ed infermità di ogni sorta contratte in servizio e per causa di esso e per cui vennero a suo tempo emanate norme di specifica tutela, almeno sotto il profilo di un rimedio che miri ad evitare il peggioramento di quelle infermità non più emendabili sul piano squisitamente medico.

Per quanto precede, gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti si intendono adottare per la salvaguardia di diritti acquisiti ed ormai consolidati e quali misure si intendono predisporre per non fare il pari con la legge n. 336 del 1970, con la quale furono perpetrate mostruose ingiustizie a carico di ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, i quali, per loro sventura, non trovarono lavoro alle dipendenze dello Stato una volta tornati dal fronte.

(4 - 01253)

SCARDACCIONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se risponde a verità che la Banca d'Italia non ha concesso l'autorizzazione all'apertura in Gaudio di Lavello di una Cassa rurale.

L'interrogante rileva, al contrario, la necessità dell'accoglimento della richiesta in questione, al fine di sollecitare e potenziare iniziative di promozione economica che, date anche le peculiari caratteristiche della zona, trovano soprattutto nella cooperazione di credito il sostegno per il loro graduale decollo.

(4 - 01254)

SCHIANO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se corrisponde a verità:

che durante il recente *golpe* verificatosi in Bolivia alcuni cittadini italiani sono stati arrestati e, tra questi, don Alessandro Chiecca, Silvestri Primo e Casotto Alfonso;

che, in particolare, non ha alcuna giustificazione l'arresto del giovane padovano Casotto Alfonso, lavoratore volontario in Bolivia da circa un anno, non impegnato in attività di militanza politica, unicamente teso ad un'azione di promozione umana.

Conseguentemente, si chiede di conoscere se e quali iniziative ha assunto il Ministro e con quali risultati:

a) per ottenere una pronta scarcerazione di questi cittadini (e di altri che eventualmente si trovassero nella stessa situazione), e in particolare di Casotto Alfonso;

b) per garantire ai predetti cittadini la possibilità di esplicare liberamente il loro lavoro in Bolivia o, in caso contrario, di rimpatriare.

(4 - 01255)

VIGNOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che in Eboli (Salerno) è esistente un Centro per la cura e l'assistenza ai fanciulli subnormali (Centro medico psico-pedagogico, gestito dalla cooperativa « Sanatrix Nuova Elaion »), che ospita un centinaio di pazienti assistiti da enti pubblici (Provincia, Regione, eccetera), si chiede di sapere:

chi controlla, e come, il livello degli interventi terapeutici specialistici e da chi questi sono effettuati;

chi controlla, e quando, la bontà del vitto e l'igienicità e salubrità degli ambienti;

chi verifica, e quando, la posizione assicurativa del personale;

chi verifica, e quando, la posizione tributaria e fiscale della cooperativa che gestisce il Centro.

Si chiede, infine, di conoscere se non si ritenga utile — anche per assicurare un'assistenza più rispondente alle effettive necessità — acquistare tale importante struttura (di proprietà di privati che non la gestiscono direttamente) ed affidarla in gestione ad un ente pubblico (Provincia di Salerno o Regione Campania per il tramite dell'Ospedale generale provinciale di Eboli).

(4 - 01256)

VIGNOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) quando saranno appaltati i lavori per la realizzazione della strada a scorrimento veloce « fondo Valle del Calore », con innesto in prossimità dello svincolo di Eboli (Salerno) dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

b) quando sarà classificata « statale » la strada provinciale n. 30 della provincia di Salerno, che congiunge la strada statale n. 19 e la « A-3 » con la strada statale n. 18 e la superstrada « Litoranea », e ciò in considerazione del fatto che la strada in questione (strada provinciale n. 30, « Eboli-Santa Cecilia-Mare ») è interessata da un notevolissimo volume di traffico, tanto che l'ANAS di Napoli, già da alcuni anni, ha espresso parere favorevole alla statizzazione, che consentirà una maggiore e più congrua manutenzione, ora quanto mai carente;

c) quando sarà classificata « statale » la strada provinciale n. 265, « Litoranea », che da Salerno porta fino a Paestum ed è — specie d'estate — una delle arterie più trafficate della Campania, ragion per cui sarebbe quanto mai opportuna una radicale opera di ristrutturazione con allargamento della sede stradale, realizzazione di piazzole di emergenza e canalizzazione degli incroci (ove sovente capitano incidenti mortali);

d) quando saranno ultimati i lavori di canalizzazione dell'incrocio in località « Molino Braggio » sulla strada statale n. 18, « Tirrenna Inferiore », al confine tra i comuni di Battipaglia ed Eboli;

e) quando sarà ultimata la strada di circonvallazione di Salerno ed i motivi per cui non viene messa in esercizio parte di essa già da tempo ultimata (tratto orientale con inizio a Pontecagnano);

f) perchè non si realizza uno spartitraffico con doppie barriere *guardrail* al centro della strada a 4 corsie Salerno-Avellino, ove spesso si verificano scontri frontali con morti e feriti;

g) perchè non si realizzano più robusti e più alti parapetti lungo la strada statale panoramica della « Costiera amalfitana », per l'intero tratto da Vietri sul Mare a Positano;

h) quando si potranno in essere le doppie barriere — peraltro già più volte ritenute opportune anche in precedenti risposte ad analoghe interrogazioni parlamentari — lungo i viadotti e nelle curve più pericolose dei tratti Salerno-Pontecagnano ed Eboli-Polla-Lagonegro dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in gestione all'ANAS, dove, nel 1979,

si sono registrati un centinaio di morti, migliaia di feriti e notevolissimi danni;

i) perchè non si attivano impianti semaforici (almeno per il periodo estivo) presso gli ingorghi più pericolosi, sulla strada statale n. 18 (Molino Braggio, San Nicola Varco, Santa Cecilia, eccetera), nel tratto Battipaglia-Agropoli, ove spesso si verificano incidenti gravissimi con morti e feriti.

(4 - 01257)

VIGNOLA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

a) qual è stata l'utilizzazione dei primi due miliardi stanziati per la realizzazione di infrastrutture nell'agglomerato industriale Eboli-Campagna (consorzio ASI di Salerno);

b) i motivi per cui non si finanziano in modo completo ed ultimativo le opere infrastrutturali al servizio del suddetto agglomerato industriale, senza le quali non sarà mai possibile ottenere i più volte promessi insediamenti industriali, oggi quanto mai necessari per scongiurare la gravissima crisi occupazionale che minaccia l'intera Piana e Valle del Sele.

(4 - 01258)

D'AMICO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per chiedere se, alla luce dei dati oggettivi del carico di lavoro proprio della Pretura di Lanciano, in Abruzzo, cui finora hanno potuto soprintendere con apprezzabili risultati i due magistrati di carriera ad essa Pretura assegnati, sia da ritenere motivato ed opportuno il provvedimento con il quale il Consiglio superiore della Magistratura, all'atto del trasferimento in altra sede di uno di quei magistrati, avrebbe disposto il congelamento del posto di secondo pretore.

Atteso:

che nell'anno 1979 l'anzidetta Pretura, a quanto risulta, ha registrato 788 decisioni in materia civile e 1.304 in materia penale;

che alla data del 14 luglio 1980 la stessa Pretura aveva iscritti a ruolo 723 procedimenti in materia civile e 650 in materia penale, e che, oltre la già consistente mole di lavoro acquisito, nel caso ci si trova di

fronte ad un Ufficio giudiziario chiamato ad operare in un contesto sociale in movimento, in conseguenza dell'intenso processo di industrializzazione in atto nel territorio del relativo mandamento;

che la deprecabile riduzione delle capacità e delle possibilità operative di quella Pretura avverrebbe nel momento in cui più viva e sentita è l'esigenza di soddisfare sollecitamente la crescente e diffusa domanda di giustizia,

l'interrogante invoca il premuroso intervento del Ministro perchè alla Pretura di Lanciano sia urgentemente riassegnato il secondo magistrato di cui quell'Ufficio ha oggettivo e documentato bisogno.

(4 - 01259)

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 31 luglio 1980

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 31 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge:

Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato (995).

II. Discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale (756).

VIGNOLA. --- Ristrutturazione, potenziamento ed ammodernamento del Corpo della guardia di finanza (94).

2. ROMEI ed altri. — Agevolazioni previdenziali a favore dei lavoratori agricoli

occupati nelle zone colpite da calamità atmosferiche (617).

3. Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 269, concernente assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di 260 miliardi a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1980-1984 (964).

4. Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia (1008).

5. Deputati VERNOLA ed altri. — Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali (1027) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

Autorizzazioni a procedere in giudizio all'ordine del giorno:

1. contro il senatore PISANÒ Giorgio, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 595, comma primo, secondo e terzo del codice penale in relazione agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e agli articoli 57 e 81 del codice penale) (*Doc. IV, n. 35*).

2. contro il senatore PETRONIO Giuseppe, per concorso nel reato di abuso di ufficio

(articolo 81, 110 e 323 del codice penale). (*Doc. IV, n. 36*).

3. contro il senatore BORZI, per concorso nel reato di tentata violenza privata pluriaggravata (articoli 81, 110, 56, 610, 61 - numeri 9 e 10 - del codice penale) e concorso nel reato di interesse privato in atti di ufficio (articoli 110 e 324 del codice penale) (*Doc. IV, n. 37*).

4. contro il senatore BARSACCHI, per concorso nel reato di abuso di ufficio (articolo 323 del codice penale) (*Doc. IV, n. 38*).

5. contro il senatore RIVA, per il reato di lesioni personali colpose (articoli 590 del codice penale e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) (*Doc. IV, n. 39*).

6. contro il senatore ORLANDO, per concorso nel reato di interesse privato in atti di ufficio (articoli 110 e 324 del codice penale) (*Doc. IV, n. 40*).

7. contro il senatore CENGARLE, per concorso nel reato di peculato (articoli 81, capoverso, 110 e 314 del codice penale) (*Doc. IV, n. 41*).

La seduta è tolta (*ore 20,10*).

Dott. ADOLFO TROISI

Direttore Generale

Incaricato *ad interim* della direzione del Servizio dei resoconti parlamentari